

# SCHEMI OPERATIVI

COPIA AGGIORNATA AL 27.04.2016



## **Per le Forze di Polizia che dipendono dalla Prefettura di Milano:**

La Prefettura di Milano, in merito ai veicoli sottoposti a Fermo Amministrativo, qualora fossero immessi presso il deposito del Custode-Acquirente (perché previsto dalla norma o a seguito di rifiuto della custodia da parte del conducente) ha disposto che in attesa che il Ministero dia le dovute direttive citate nella circolare del 1° agosto 2014 n. 300/A/5721/14/101/20/21/4, in relazione all'applicabilità dell'art.213 comma 2-quater, **SI DEVE procedere con l'Intimazione al Ritiro del Veicolo ai sensi del d.P.R. 189/2001 che prevede un termine di 3 mesi** invece che di 10 giorni entro il quale il soggetto intimato deve assumere la custodia del veicolo.

## **Per le altre Forze di Polizia Stradale:**

Nei casi nei quali indico di procedere all'intimazione al ritiro del veicolo sottoposto a Fermo Amministrativo, le altre Forze di polizia procederanno ai sensi dell'art.213 comma 2-quater o del d.P.R. 189/2001 nel rispetto delle volontà espresse dalla loro Prefettura locale.

## **CONTIENE NUOVA DISCIPLINA GUIDA SENZA PATENTE E OMICIDIO STRADALE**

Redatti dal:

V. Commissario della Polizia Locale di Milano  
Dott. Gianni Sansonne

A disposizione per chiarimenti.

[gianni.sansonne@gmail.com](mailto:gianni.sansonne@gmail.com)

cell. 340.8734451

**INDICE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>PAGINA</b>
Equiparazione patenti rilasciate fino al 18.01.13 alle nuove categorie previste dal 19.01.13	2
Veicoli che possono essere condotti dalle nuove categorie di patenti	3 - 4
Abilitazioni richieste...per la conduzione di veicoli professionali	5
<b>Requisiti del Soggetto nominato custode del veicolo</b>	6
Modalità generale Fermi e Sequestri Amm.vi veicoli – <b>Reati con Ciclomotori o Motoveicoli Disciplina</b>	7
Fermo e Sequestro amministrativo <b>a seguito di violazioni</b> delle norme del C.d.S.	8
Fermo e Sequestro amministrativo <b>a seguito di reati</b> del C.d.S.	9 - 10
Articolo 115 con specificata anche l'esercitazione alla guida di un 17enne	11 - 12
Limitazioni alla guida previste dall'Art. 117	13
Residenza Normale e guida di Filoveicoli, Macchine Agricole e Operatrici	14
<b>Guida senza Patente</b> (art. 116 comma 15) <b>NUOVA DISCIPLINA a seguito di DEPENALIZZAZIONE</b>	15
Circolazione con patente di <b>SOTTOCATEGORIA</b> a quella prevista (Art.116 comma 15-bis)	16
Aspetto rilevante da specificare nella contestazione art. 116 comma 15 (guida senza patente)	17
Titolare di patente B traina rimorchio superiore a 750 Kg	17
<b>Minorenne che circola alla guida di veicolo sprovvisto di patente</b>	18
<b>Ritiro Patente Temporaneo in attesa esito esami artt. 186 e 187</b>	19
<b>Art. 186 c. 1</b> "Accertamento sintomatico"	20
<b>Art. 186 c. 2 lett. "a"</b> (valore da 0.5 a 0.8)	21
<b>Art. 186 c. 2 lett. "b"</b> (valore da 0.8 a 1.5)	22
<b>Art. 186 c. 2 lett. "c"</b> (valore > a 1.5), RIFIUTO di SOTTOPORSI alla Prova (Art. 186 c. 7)	23
Casi particolari in applicazione dell'articolo 186	24
<b>Articolo 186-bis</b> , disciplina per i conducenti che non possono assumere bevande alcoliche	25
<b>Procedura accertamento art. 187</b> (guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti)	26
<b>Guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti - RIFIUTO di SOTTOPORSI alla Prova</b>	27
<b>Fuga in caso di incidente con/senza feriti – art. 189</b>	28
Omissione di soccorso ad animali d'affezione, reddito o protetti	29
Circolazione ciclomotori	30 - 31
Esercitazione alla guida (art. 122 foglio rosa)	32
<b>Esercitazione con ciclomotore o motociclo...con Foglio Rosa per conseguire patente B</b>	32 – 32bis
<b>Violazioni con patenti EXTRA-CEE</b>	33
<b>Violazioni con patenti COMUNITA' EUROPEA – disciplina in caso di SOSPENSIONE/REVOCA</b>	34
Circolare alla guida senza rispettare i Codici Unionali e Nazionali	35 - 36
Modalità operative per le violazioni principali previste dall'art.100 (targhe)	37
Modalità operative per le violazioni degli artt.170 e 171	38
Circolare con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (art. 193 comma 2)	38
<b>Conducente/Proprietario che circola alla guida con assicurazione falsa o contraffatta</b>	39
Assicurazione scaduta di validità entro 15gg: come procedere	40
<b>Confisca amministrativa dei ciclomotori/motoveicoli adoperati per commettere reati</b>	40
Alterazione provvisoria targa veicolo	41
Circolare alla guida con documento ritirato (art. 216)	42
<b>Circolazione con veicolo sottoposto a Fermo Amm.vo o Sequestro Amm.vo</b>	43
Assicurazione veicoli STRANIERI	44
Nuova disciplina CQC	45 - 46
<b>Circolare con Patente Sospesa a tempo DETERMINATO (art. 218)</b>	47
<b>Circolare con Patente Sospesa a tempo INDETERMINATO (art. 128)</b>	48
Circolare con <b>Patente RITIRATA AI FINI DELLA SOSPENSIONE</b> a tempo determinato	49
Circolazione dei Velocipedi	50 e 51
Comportamento dei Pedoni	52
Comportamento dei conducenti nei confronti dei Pedoni	53
Trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote	54
Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini	55 - 56
<b>Disciplina TARGA PROVA</b>	Da 57 a 59
<b>Disciplina TARGHE TEMPORANEE TEDESCHE....chiamate a "breve termine"</b>	60
Carta di circolazione....con <b>TAGLIANDO REVISIONE FALSO</b>	61
Intestazione temporanea veicoli: Art. 94 comma 4-bis	62
Ritiro patente deteriorata	63-64
<b>Disciplina Operativa INTESTAZIONE FITTIZIA VEICOLI</b>	Da 65 a 67
Nazionalizzazione veicoli Comunitari e Extra-CEE	68
Disciplina Importazione Temporanea, Definitiva	69 - 70
Disciplina veicoli con Targa Escursionisti Esteri e Corpo Consolare	70 – 71
Disciplina TAXI e NCC	72 - 76
Macchine Agricole e Operatrici	77-79
Dematerializzazione contrassegno assicurativo	80
Trasporto di PERSONE con AUTOCARRO	81
<b>OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME</b>	Da 82 a 94

## PREMESSA

**ATTENZIONE:** Come vi avevo già anticipato precedentemente, vi ricordo che **dal 20 Gennaio 2015** è applicabile quanto previsto dall'art. 136-bis comma 3 in relazione all'art. 126 comma 11: titolare di patente **dell'Unione Europea o SEE** con validità **ILLIMITATA o SUPERIORE a 15 anni** al conseguimento della **residenza in Italia da due anni**, ha l'obbligo della conversione in patente nazionale.

**STATO DI EBBREZZA SINTOMATICO:** dopo che per la prima volta la Cassazione (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 04.09.2014 n° 36889) non riconosceva questa metodologia di accertamento, vi è stata un'altra sentenza (Cassazione Penale, sez. IV Penale, n.10454/2015) che segue la linea di pensiero precedente: pertanto purchè ben descritto, viene riconosciuta tale metodologia di accertamento.

Con DD MIT (Decreto Dirigenziale Ministeriale) del 06.08.2013 **la CQC per trasporto di cose** è stata prorogata automaticamente fino al 9 Settembre 2016: pertanto fino ad allora non è applicabile l'art.126 C.d.S. .

**La Prefettura di Milano, si ritiene opportuno per i veicoli sottoposti a Fermo Amministrativo, fare l'intimazione ai sensi del d.P.R. 189/2001, FINCHE' il Ministero non dia le disposizioni per poter applicare l'art.213 comma 2-quater come aveva indicato nella circolare n.300/A5721/14/101/20/21/4 del 01.08.2014.**

Si precisa che nel rispetto delle linee guida della Prefettura di Milano, l'AVVISO DI RITIRO DEL VEICOLO viene fatta al proprietario, perchè si ritiene inopportuno fargli perdere la proprietà di un bene senza notificarlo direttamente.

**I modelli di immissione da me indicati negli schemi, sono quelli in uso presso la Polizia Locale di Milano, pertanto per tutti gli altri operatori, rimando all'utilizzo della modulistica in uso presso il proprio Comando.**

## TABELLA DI EQUIPOLLENZA

<b>PATENTE CONSEGUITA FINO AL 18 GENNAIO 2013</b>	<b>COME VIENE EQUIPARATA ALLE NUOVE CATEGORIE</b>
<b>C.I.G.</b>	<b>AM</b>
<b>A</b> (conseguita <b>ENTRO</b> il 31 dicembre 1985)	<b>AM - A1 - A2 - A</b>
<b>A</b> (conseguita <b>dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988</b> )	<b>AM - A1 - A2 - A</b> (solo sul territorio nazionale)
<b>A1</b> (conseguita <b>ENTRO</b> il 30 settembre 1999)	<b>AM - A1 - A2 - A</b>
<b>A1</b> (conseguita <b>DOPO</b> il 30 settembre 1999)	<b>AM - A1</b>
<b>B</b> (conseguita <b>ENTRO</b> il 31 dicembre 1985)	<b>AM - A1 - A2 - A - B1 - B</b>
<b>B</b> (conseguita <b>dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988</b> )	<b>AM - B1 - B</b> <b>A1 - A2 - A</b> (solo sul territorio nazionale)
<b>B</b> (conseguita <b>DOPO IL</b> 25 aprile 1988)	<b>AM - B1 - B - A1</b> (solo sul territorio nazionale)
<b>C</b>	<b>AM - B1 - B - C1 - C</b> <b>A1</b> (solo sul territorio nazionale)
<b>D</b> (conseguita <b>FINO AL</b> 30 settembre 2004)	<b>AM - B1 - B - C1 - C - D1 - D</b> <b>A1</b> (solo sul territorio nazionale)
<b>D</b> (conseguita <b>DAL</b> 1° ottobre 2004)	<b>AM - B1 - B - D1 - D</b> <b>A1</b> (solo sul territorio nazionale)
<b>E</b> conseguita da <b>titolare di patente B</b>	<b>BE</b>
<b>E</b> conseguita da <b>titolare di patente C</b>	<b>BE - C1E - CE</b>
<b>E</b> conseguita da <b>titolare di patente D</b> conseguita <b>ENTRO</b> il 30 settembre 2004	<b>BE - C1E - CE - D1E - DE</b>
<b>E</b> conseguita da <b>titolare di patente D</b> conseguita <b>DOPO</b> il 30 settembre 2004	<b>BE - D1E - DE</b>

Le patenti di cat. C, CE, D, DE *conseguite prima del 19.01.2013* consentono di condurre motocicli di categoria A o A2 in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B.

**VALIDITA' PATENTI CATEGORIE PREVISTE DAL 19 GENNAIO 2013**

CATEGORIA	ETA' MINIMA	VEICOLI CHE SI POSSONO CONDURRE
AM	14 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ciclomotori a 2 ruote</b> (cat. L1e) Velocità max 45 Km/h; cilindrata max 50 cc se a combustione interna; per motori elettrici potenza max 4 kW;</li> <li>• <b>Ciclomotori a 3 ruote</b> (cat. L2e) Velocità max 45 Km/h; cilindrata max 50 cc se motori ad accensione comandata; per motori elettrici o a combustione interna potenza max 4 kW;</li> <li>• <b>Quadricicli leggeri</b> (cat. L6e) Massa a vuoto fino a 350Kg; Velocità max 45 Km/h, cilindrata max 50 cc se motori ad accensione comandata; per i motori a combustione interna o elettrici potenza max 4 kW</li> </ul>
A1	16 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Motocicli:</b> max 125cc e max 11kW di potenza;</li> <li>• <b>Tricicli</b> (L5e) di potenza fino a 15Kw;</li> <li>• <b>Macchine agricole o loro complessi</b> (max 40 Km/h) che rispettano i limiti di sagoma e peso per i motoveicoli (1.60x4x2.50, massa complessiva a pieno carico 2.5 t)</li> </ul>
A2	18 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Motocicli:</b> potenza max 35kW</li> </ul>
A	20 anni se possiede A2 da almeno 2 anni altrimenti 24 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tutti i Motocicli</b> (L3e, L4e);</li> <li>• <b>Tricicli</b> (L5e) di potenza superiore a 15kW, rispettando il limite minimo di anni 21 (previsto dall'art.115 co.1, lett. "e", punto 1)</li> </ul>
B1	16 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quadricicli non leggeri</b> (L7e): con massa a vuoto fino a 400Kg (550 Kg se destinati a trasporto merci) e potenza max 15kW</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> sono <u>considerati come tricicli</u> e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli.</p>
B	18 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autoveicoli:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Massa max 3500Kg;</li> <li>➢ Trasporto di non più di 8 persone escluso conducente;</li> <li>➢ Può trainare rimorchio fino a 750Kg o superiore purchè la combinazione non superi i 4250 Kg;</li> <li>➢ Se la combinazione supera i 3500 Kg, viene posta sulla patente il codice comunitario 96, per autorizzarlo.</li> </ul> </li> <li>• <b>Macchine agricole:</b> che superano i limiti previsti per la cat. A1;</li> <li>• <b>Macchine operatrici NON eccezionali;</b></li> <li>• <b>Tricicli di potenza superiore a 15 kW;</b></li> <li>• <b>Veicoli previsti per la Cat. A1.....solo in Italia.</b></li> </ul>
BE	18 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Complessi di veicoli</b> composti di una <b>motrice della cat. B</b> e di un rimorchio o semirimorchio di massa max di 3500 Kg</li> <li>• <b>Veicoli previsti per la Cat. A1.....solo in Italia.</b></li> </ul>
C1	18 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autoveicoli</b> diversi da quelli previsti nelle cat. D1 o D, con massa autorizzata <b>fino a 7500Kg</b>, destinati al trasporto di <b>max 8 persone</b>; può essere agganciato rimorchio di massa fino a 750 Kg;</li> <li>• <b>Macchine operatrici eccezionali;</b></li> <li>• <b>Veicoli previsti per la Cat. A1.....solo in Italia;</b></li> <li>• <b>Veicoli previsti per cat. B1 e B</b></li> </ul>

<b>C1E</b>	<b>18 anni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Complessi di veicoli</b> composti di una <b>motrice</b> della <b>cat. C1</b> e di un rimorchio o semirimorchio di massa max 750 Kg, purchè la massa complessiva non superi i 12000 Kg;</li> <li>• <b>Complessi di veicoli</b> composti da una <b>motrice</b> della <b>cat. B</b> e di un rimorchio o semirimorchio con massa superiore a 3500 Kg, purchè la massa complessiva non superi i 12000 Kg;</li> <li>• <b>Veicoli previsti per la Cat. A1.....solo in Italia;</b></li> <li>• <b>Veicoli previsti per cat. B1, B e BE</b></li> </ul>
<b>C</b>	<b>21 anni</b> o <b>18 anni</b> se titolare di CQC per trasporto merci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autoveicoli</b> diversi da quelli previsti nelle cat. D1 o D, con massa autorizzata <b>superiore a 3500Kg</b>, destinati al trasporto di <b>max 8 persone</b>; può essere agganciato rimorchio di massa fino a 750 Kg;</li> <li>• <b>Veicoli previsti per la Cat. A1.....solo in Italia;</b></li> <li>• <b>Veicoli previsti per cat. B1, B e C1</b></li> </ul>
<b>CE</b>	<b>21 anni</b> o <b>18 anni</b> se titolare di CQC per trasporto merci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Complessi di veicoli</b> composti di una <b>motrice</b> della <b>cat. C</b> e di un rimorchio o semirimorchio di massa max superiori 750 Kg;</li> <li>• <b>Veicoli previsti per la Cat. A1.....solo in Italia;</b></li> <li>• <b>Veicoli previsti per cat. B1, B, BE, C1E</b></li> </ul>
<b>D1</b>	<b>21 anni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autoveicoli</b> per il trasporto <b>fino a 16 persone</b> aventi lunghezza <b>max di 8 metri</b>, a cui possono essere agganciati rimorchi fino a 750 Kg;</li> <li>• <b>Veicoli previsti per la Cat. A1.....solo in Italia;</b></li> <li>• <b>Veicoli previsti per cat. B1, B</b></li> </ul>
<b>D1E</b>	<b>21 anni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Complessi di veicoli</b> composti di una <b>motrice</b> della <b>cat. D1</b> e di un rimorchio o semirimorchio di massa max superiore a 750 Kg;</li> <li>• <b>Veicoli previsti per la Cat. A1.....solo in Italia;</b></li> <li>• <b>Veicoli previsti per cat. B1, B, BE</b></li> </ul>
<b>D</b> (già titolare B)	<b>24 anni</b> o <b>21 anni</b> se titolare di CQC per trasporto persone	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autoveicoli</b> destinati al trasporto di <b>più di 8 persone</b>, a cui possono essere agganciati rimorchi fino a 750 Kg;</li> <li>• <b>Veicoli previsti per la Cat. A1.....solo in Italia;</b></li> <li>• <b>Veicoli previsti per cat. B1, B</b></li> </ul>
<b>DE</b>	<b>24 anni</b> o <b>21 anni</b> se titolare di CQC per trasporto persone	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Complessi di veicoli</b> composti di una <b>motrice</b> della <b>cat. D</b> e di un rimorchio o semirimorchio di massa max superiore a 750 Kg;</li> <li>• <b>Veicoli previsti per la Cat. A1.....solo in Italia;</b></li> <li>• <b>Veicoli previsti per cat. B1, B, BE e D1E</b></li> </ul>

## ABILITAZIONI RICHIESTE PER LA CONDUZIONE DI VEICOLI PROFESSIONALI

<b>CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)</b>	<b>Attività professionale di trasporto di:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Persone:</b> che richiede D1, D1E, D e DE</li><li>• <b>Cose:</b> che richiede C1, C1E, C e CE</li></ul>
<b>CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE (CAP)</b>	<b>Richiesto per la guida di veicoli:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>noleggino con conducente</b> per trasporto di persone;</li><li>• <b>servizio di piazza</b></li></ul> <b>CAP tipo KA:</b> per veicoli che richiedono A1, A2 o A <b>CAP tipo KB:</b> per veicoli che richiedono B1, B
<b>CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP ADR)</b>	Richiesto per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose

### SANZIONI

**Chiunque guida veicoli munito di patente MA NON dell'abilitazione richiesta:**

**Art. 116 commi 16 e 18:** 400 Euro e Fermo Amm.vo del veicolo per 60gg  
(con le modalità previste dall'art.214)

# REQUISITI DEL SOGGETTO NOMINATO CUSTODE DEL VEICOLO

In merito ai *Requisiti del Soggetto nominato Custode* di un veicolo sottoposto a Fermo o Sequestro Amministrativo, al fine di chiarire tale aspetto rilevante si richiamano le **Circolari del Ministero dell'Interno** n. 300/4/1/31772/101/20/21/4, n. 300/26711 del 21.09.2007, la n. 68/2011, tutte richiamate e confermate il 26 Giugno 2013, nelle quali è stato disposto che:

*Le richiamate norme degli artt. 213 e 214 C.d.S. DEVONO essere coordinate con le disposizioni generali dell'art. 259 c.p.p. e con quelle dell'art. 120 c.p.p. che stabiliscono che NON PUO' ASSUMERE LA CUSTODIA DEL VEICOLO:*

- Chi si trova in MANIFESTO STATO DI UBRIACHEZZA;
  - Chi si trova in manifesto stato di intossicazione da sostanze stupefacenti;
  - Chi manifesta palese infermità mentale;
  - Chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
1. **Stato di Ebbrezza:** di cui parla l'art. 186 C.d.S. si riferisce ad uno stato più moderato di alterazione dovuta all'assunzione di bevande alcoliche;
  2. **Stato di Ubriachezza:** consiste nella temporanea alterazione mentale conseguente a intossicazione per abuso di alcool e si manifesta con il difetto della capacità di coscienza (Cass. Pen., Sezione Unite, n. 1299/95 e Cass. Pen. 9.5/85)

In tema di guida sotto l'effetto di alcool, la responsabilità prevista dall'art. 186 CDS fa riferimento allo stato di ebbrezza e non all'ubriachezza del conducente (Cassazione, Sez. IV Penale – 31.01.2012, n. 3937).

**In conclusione, qualora dobbiate procedere al Fermo Provvisorio del veicolo a seguito di guida in stato di ebbrezza accertato a seguito di incidente provocato (art. 186 comma 2-bis, in cui il veicolo non appartenga a persona estranea al reato) il conducente ha l'obbligo di custodire il veicolo.**

**Considerato che gli artt. 688 c.p. e 186 C.d.S. possono concorrere, qualora a vostro giudizio il conducente si trova in MANIFESTO STATO DI UBRIACHEZZA, il veicolo verrà inizialmente immesso da noi, e il soggetto non sarà al momento destinatario di alcun atto, e soprattutto sarà obbligatorio richiedere sul posto il 118, per tutelare la sua incolumità.**

## IMMISSIONE VEICOLI: RIEPILOGO ATTI DA REDIGERE

MOTIVO IMMISSIONE	AUTOVEICOLO Motoveicolo con più di 2 ruote Conducente custode	AUTOVEICOLO Motoveicolo con più di 2 ruote Conducente rifiuta custodia	CICLOMOTORI o MOTOCICLI
<b>Art. 214 e 224-ter comma 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b>;</li> <li>. compilare verbale di immissione <b>modello n.306/2014</b>;</li> <li>. <b>ritirare la carta di circolazione o contestare art. 180</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. contestare art. 214 comma 1 + ritiro patente ai fini sospensione</li> <li>. <b>INTIMAZIONE AL RITIRO modello n.313</b></li> <li>. compilare verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b>;</li> <li>. <b>ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. il veicolo va immesso per almeno 30gg al Custode Acquirente: <b>modello n.308</b>;</li> <li>. <b>INTIMAZIONE AL RITIRO modello n.313</b></li> <li>. <b>art. 171</b>: il veicolo va affidato SOLO al proprietario se presente in luogo <b>modello 306/2014 altrimenti</b> va immesso al Custode Acquirente <b>modello n.308</b>.</li> <li>. <b>ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</b></li> </ul>
<b>Articoli 213 o 193</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b>;</li> <li>. compilare verbale di immissione <b>modello n.305/2014</b>;</li> <li>. <b>ATTENDERE L'ARRIVO DEL CARRO RICHIESTO DAL CONDUCENTE PER IL TRASORTO IN SICUREZZA DEL VEICOLO</b></li> <li>. <b>ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. contestare art. 213 comma 2 ter + ritiro patente ai fini sospensione</li> <li>. Notificare al proprietario <b>AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014</b>;</li> <li>. compilare verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b>;</li> <li>. <b>ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. il veicolo va immesso per almeno 30gg al Custode Acquirente <b>modello n.307</b>;</li> <li>. <b>NOTIFICARE al proprietario AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014</b>;</li> <li>. <b>ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</b></li> </ul>
<b>224-ter comma 1</b>	<p>Il veicolo va obbligatoriamente immesso c/o Custode Acquirente, <b>modello n.309</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>COMPILARE AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014</b></li> <li>. <b>ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</b></li> </ul>	<b>IL VEICOLO NON PUO' ESSERE AFFIDATO</b>	<p>Il veicolo va obbligatoriamente immesso c/o Custode Acquirente per i primi 30gg <b>modello n.309</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>COMPILARE AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014</b></li> <li>. <b>ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</b></li> </ul>



# Procedura di Fermo e Sequestro Amm.vo

Come noto, i due principali Provvedimenti che si possono applicare sui veicoli, in applicazione del vigente Codice della Strada, sono il **Fermo e il Sequestro Amministrativo**.

E' opportuno richiamare la vostra attenzione, in quanto le procedure variano, a seconda se tali Provvedimenti derivino da:

1. **Violazione norme del C.d.S. che prevedano uno dei due provvedimenti;**
2. **Reati del Codice della Strada**

## A SEGUITO DI VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA

<b>VEICOLO</b>	<b>Fermo Amm.vo art.214</b>	<b>Sequestro Amm.vo art.213</b>
<b>AUTOVEICOLI</b> o <b>MOTOVEICOLI</b> con più di 2 ruote	<p>a) Il conducente, a prescindere che sia il proprietario del veicolo, ha l'obbligo di "accettarne la custodia". <b>Se si rifiuta, si contesta l'art.214 comma 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>776 Euro</b></li><li>• <b>Sospensione patente da uno a tre mesi</b></li></ul> <p>b) Sul VDC va indicato l'intero periodo del fermo amministrativo</p>	<p>a) Il conducente, a prescindere che sia il proprietario del veicolo, ha l'obbligo di "accettarne la custodia". <b>Se si rifiuta, si contesta l'art.213 comma 2 Ter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1833 euro</b></li><li>• <b>Sospensione patente da uno a tre mesi</b></li></ul> <p>b) Sul VDC va indicato "sequestro amm.vo del veicolo"</p>
<b>CICLOMOTORI</b> o <b>MOTOCICLI</b>	<p>Il veicolo <b>deve essere</b> immesso presso Custode Acquirente per i primi 30gg. <b>Eccezione</b> Art. 171: il veicolo può essere subito affidato al proprietario purchè sia in luogo</p>	<p>Il veicolo <b>deve essere</b> immesso presso Custode Acquirente per i primi 30gg.</p>

# **A SEGUITO DI REATI** **DEL CODICE DELLA STRADA**

Con l'art. 44 della legge n.120/2010, è stato introdotto l'**art.224 Ter** che **disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo IN CONSEGUENZA di IPOTESI di REATO.**

**a) Art. 224 Ter comma 1:** Nelle **IPOTESI DI REATO** per le quali è prevista la **sanzione amministrativa accessoria della CONFISCA del veicolo:**

- 1- L'agente accertatore della violazione procede al sequestro;
- 2- Il veicolo **DEVE** essere **IMMESSO c/o Custode Acquirente;**
- 3- **MA** va notificato al proprietario **AVVISO DI RITIRO Modello 310/2014**

**ESEMPI DI REATI del Codice della Strada che PREVEDONO LA CONFISCA sono:**

- **Art. 186 comma 2 lett. "c":** salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (N.B. se il proprietario è passeggero, e al conducente risulta un valore superiore a 1.5, non può essere considerato "estraneo al reato", pertanto si applica la confisca Cass. n.34687 del 24.09.2010);
- **Art. 186 comma 7 (conducente che si rifiuta di sottoporsi alla prova):** salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (se il proprietario è passeggero, non può essere considerato "estraneo al reato", pertanto si applica la confisca Cass. n.34687 del 24.09.2010);
- **Art. 187 comma 1 (chiunque guida in stato di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti):** salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (N.B. se il proprietario è passeggero, e il conducente risulta positivo all'accertamento, non può essere considerato "estraneo al reato", pertanto si applica la confisca Cass. n.34687 del 24.09.2010);
- **Art. 187 comma 8 (conducente che si rifiuta di sottoporsi alla prova):** salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (se il proprietario è passeggero non può essere considerato "estraneo al reato", pertanto si applica la confisca Cass. n.34687 del 24.09.2010);

**Come potete notare, la procedura del sequestro amministrativo a seguito di reato del C.d.S. si differenzia dal sequestro a seguito di violazioni di norme del C.d.S., in quanto il VEICOLO DEVE ESSERE IMMESSO c/o il CUSTODE ACQUIRENTE, E NON AFFIDATO AL CONDUCENTE (al proprietario va notificato **AVVISO DI RITIRO**)**

**b) Art. 224 Ter comma 3:** Nelle **IPOTESI DI REATO** per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del **FERMO AMMINISTRATIVO** del veicolo :

La procedura del fermo amministrativo a seguito di reato del codice della strada, nonostante si applicano le disposizioni di cui all'art. 214, si differenzia dal fermo amministrativo a seguito di violazioni di norme del C.d.S., in quanto si procede con il **FERMO AMM.VO PROVVISORIO** di 30gg, che va espressamente indicato nel VDC.

**ESEMPI DI REATI** del Codice della Strada che **PREVEDONO IL FERMO AMM.VO** sono:

- **Art. 116 comma 15:** guida senza patente;
- **Art. 186 comma 2 lett. "b":** nel caso in cui l'accertamento avviene a seguito di incidente stradale **PROVOCATO** (ovvero si contesta al conducente una norma di comportamento) e il veicolo non appartenga a persona estranea al reato. (ricordatevi che se il proprietario è a bordo come passeggero, non può essere definito estraneo al reato Cass. n.34687 del 24.09.2010)

**REATI CON CICLOMOTORE O MOTOVEICOLO  
APPLICAZIONE art. 213 comma 2 sexies C.d.S.  
LEGGE 168 DEL 2005**

Al fine di smentire le correnti di pensiero per le quali detta norma si deve applicare fare solo in caso in cui vi sia “un uso strumentale del veicolo” per commettere il reato, richiamo la LEGGE 168 del 2005 che tra le varie modifiche apportate allora al Codice della Strada, vi era anche l'introduzione del comma in questione.

La legge in questione prevedeva espressamente quanto segue:

**Art. 213 c.2 sexies**



**E' sempre disposta la Confisca Amministrativa del veicolo  
nei casi in cui con un Ciclomotore o Motoveicolo  
sia stato commesso un Reato previsto dal Codice della Strada  
o  
da altre Fonti normative (Codice Penale, Leggi Complementari)**



**Circolare Ministeriale del 24/06/2011 - Prot. n. 300/A/5631/11/101/3/3/9):**

**Poiché vengono segnalate prassi operative diverse in relazione all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa in esame, SI RIBADISCE CHE IL PRINCIPIO SECONDO CUI IL VEICOLO CHE APPARTIENE A PERSONA ESTRANEA ALLA VIOLAZIONE NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI CONFISCA SI APPLICA SEMPRE, anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 213, comma 2-sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato.**

# ARTICOLO 115

## REQUISITI INERENTI L'ETA':

1. **ANNI 14:** può condurre veicoli per i quali è richiesta la **AM** purchè non trasporti passeggeri;
2. **ANNI 16:** può condurre veicoli per i quali è richiesta **A1-B1**
3. **ANNI 18:** può condurre veicoli per i quali è richiesta **A2, B, BE, C1 e C1E**;
4. **ANNI 20:** veicoli cui abilita la patente di guida della categoria **A** purchè titolare di **A2 da 2 anni**;
5. **ANNI 21:**
  - **Tricicli** che richiedono la patente categoria **A**;
  - Veicoli che richiedono patente categoria **C, CE, D1 e D1E**;
  - Veicoli che richiedono CAP di tipo **KA o KB** nonché veicoli che circolano in servizio di emergenza di cui all'art. 177;
6. **ANNI 24:** veicoli cui abilita la patente di guida della categoria **A, D e DE**.

## SANZIONE MANCANZA REQUISITI ETA':

- a) **Art. 115 comma 3.....85 euro**
- b) **Se la violazione è commessa alla guida di veicoli che richiedono CQC o CAP o veicoli in servizio di emergenza (art. 177): art. 115 comma 3.....156 euro**

## **ESERCITAZIONE alla GUIDA di un 17enne**

Circolare Ministeriale 300/A/3670/12/101/3/3/9 del 14.05.2012

### **Aspetti da ricordare:**

- Il minore deve aver fatto un corso di formazione presso un'autoscuola;
- Può condurre autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a a 3,5t e nei limiti di potenza previsti art. 117 c. 2-bis 55Kw/T e in caso siano M1 deve rispettare anche i 70 kW di potenza;
- Deve essere titolare di patente categoria A1 o B1;
- Il minore deve essere accompagnato da un istruttore titolare di patente da almeno 10 anni a prescindere della categoria posseduta;
- Il minore deve essere titolare di un'apposita autorizzazione (su cui sono indicate le generalità degli istruttori autorizzati);
- Il minore NON può trasportare passeggeri;
- Il veicolo deve obbligatoriamente esporre contrassegno **GA** anteriormente e posteriormente.

## **ATTENZIONE in caso di Violazioni Amministrative:**

- **Genitore/Tutore/Autorità parentale: TRASGRESSORE**
- **Accompagnatore: OBBLIGATO IN SOLIDO**

**In caso di violazioni del Codice che prevedono la sospensione o revoca della patente di guida:**

**Revoca Autorizzazione all'esercitazione  
facendo una segnalazione alla DTT che ha rilasciato autorizzazione**

# VIOLAZIONI ACCERTABILI DURANTE ESERCITAZIONE 17enne

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONE PREVISTA
17enne che durante l'esercitazione trasporta passeggeri oltre all'accompagnatore	art. 122 comma 9 In relazione art. 115 comma 1-quater	85 euro Fermo Amm.vo veicolo 30gg (con le modalità previste dall'art. 214)
17enne che durante l'esercitazione NON espone apposito contrassegno (GA) sia <u>anteriormente</u> che <u>posteriormente</u>	art. 122 comma 9 In relazione art. 115 comma 1-quater	85 euro Fermo Amm.vo veicolo 30gg (con le modalità previste dall'art. 214)
17enne titolare di autorizzazione che si esercita: - con a fianco accompagnatore NON previsto nell'autorizzazione; oppure - senza avere a fianco l'accompagnatore	art. 122 comma 8 In relazione art. 115 comma 1-septies	422 Euro Fermo Amm.vo del veicolo 3mesi (con le modalità previste dall'art. 214) Revoca Autorizzazione Fare segnalazione alla DTT che ha rilasciato l'autorizzazione
Se il minore commette violazioni che prevedono la sospensione o revoca della patente di guida	contestare la relativa violazione al genitore o tutore (trasgressore) e all'accompagnatore (O.S.)	Revoca Autorizzazione Fare segnalazione alla DTT che ha rilasciato l'autorizzazione
Minore che si esercita SENZA essere titolare di autorizzazione ma avendo a fianco soggetto provvisto dei requisiti di Accompagnatore	art. 122 comma 7	422 Euro al Tutore o genitore 422 Euro all'Accompagnatore Nessun provvedimento sul veicolo
Minore munito di Patente che si esercita: - SENZA essere titolare di autorizzazione; - SENZA che al suo fianco ci sia soggetto provvisto dei requisiti di Accompagnatore	Art. 116 comma 15-bis	1000 Euro di sanzione <b>SOSPENSIONE PATENTE</b> (DA 4 A 8 MESI)  Nessun provvedimento sul veicolo che andrà affidato a terzi o carro ACI da parte del conducente.
Minore titolare di autorizzazione che si esercita: - Autoveicolo di massa superiore a 3.5 t; - Non rispetta i Limiti art. 117 c.2-bis; - Trainando qualunque rimorchio.	Art. 116 comma 15-bis	1000 Euro di sanzione <b>SOSPENSIONE PATENTE</b> (DA 4 A 8 MESI)  Nessun provvedimento sul veicolo che andrà affidato a terzi o carro ACI da parte del conducente.

## ALTRE VIOLAZIONI PREVISTE DALL'ART. 115

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONE PREVISTA
<p><b>Minore di anni 16</b> titolare di patente categoria AM, A1 e B1 che durante la guida dei veicoli autorizzati  <b>TRASPORTA PASSEGGERI</b></p> <p><b>Conducente che trasporta passeggeri</b> su ciclomotore non omologato</p>	art. 170 comma 6 e 7	<p>81 Euro</p> <p>Fermo Amm.vo veicolo 60gg                      (con le modalità previste dall'art. 214)</p>
<p>Conducente di veicolo in servizio di emergenza di cui all'art. 177 con età inferiore a 21 Anni (es. autobulanze)</p>	art. 115 co. 1 lett."e" punto 4	<p>156 Euro</p> <p>Fermo Amm.vo veicolo 30gg                      (con le modalità previste dall'art. 214)</p>
<p>Chi guida veicoli a motore non può aver superato:</p> <p>. <b>65 anni</b> per autotreni e autoarticolati (massa complessiva a pieno carico superiore a 20t)</p> <p>. <b>60anni</b> per autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone</p> <p>I due limiti possono essere elevati annualmente con visita medica specialistica</p>	art. 115 comma 2 in relazione all' art. 126 comma 3 e 12	<p>1000 Euro</p> <p>Sospensione patente da 4 a 8 mesi</p>

# TRASPORTO DI PASSEGGERI DA PARTE DI 16ENNI

Con la LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (15G00129), con relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.178 del 3-8-2015) sono state modificate alcune disposizioni del Codice della Strada. Le disposizioni modificate sono entrate in vigore il 18 agosto 2015.

L'aspetto operativo rilevante, è la parziale modifica apportata agli articoli 115 e 170 del Codice della Strada.

**Dal 18 agosto 2015 i 16enni possono trasportare passeggeri sui veicoli che richiedono la patente di categoria AM, A1 e B1**

Con la Circolare Ministeriale del 13.08.2015 n. 300/A/5718/15/149/2015/03 sono stati chiariti gli aspetti operativi in merito alle possibili violazioni accertabili in caso di trasporto di passeggeri a bordo di ciclomotori da parte di conducenti minorenni.

Il nuovo art.170 comma 2 prevede che sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.

Le ipotesi di:

- trasporto di passeggero su ciclomotore non omologato;
- trasporto di passeggero da parte di conducente che non abbia compiuto gli anni 16.



saranno sanzionate ai sensi dell'art.170 commi 6 e 7: 81 Euro e fermo amministrativo di 60gg  
Pertanto tale norma disciplina sia la mancanza dei requisiti dell'età del conducente (ovvero che non abbia compiuto i 16 anni) che il trasporto di passeggero a bordo di ciclomotore non omologato.

Ricordatevi che:

- in caso di violazione da parte di un minore di anni 18 il trasgressore è il genitore o tutore;
- per il fermo amministrativo, i primi 30 gg il veicolo deve essere sempre immesso presso il deposito del Custode Acquirente:
  - . compilare verbale di immissione **modello n. 308**
  - . INTIMAZIONE AL RITIRO **modello n.313**
  - . trattenere il certificato di circolazione o contestare art.180



# LIMITAZIONI ALLA GUIDA

## Art.117

L'art. 117 prevede due tipologie di limitazioni:

- Per i primi tre anni dal conseguimento della patente cat. A2, A, B1, B (conseguita dopo il 19 gennaio 2013), .....la limitazione riguarda la VELOCITA'
- Per il primo anno dal conseguimento della patente di categoria B è prevista una limitazione sulla potenza del veicolo che si può condurre

NORMA	DESCRIZIONE	SANZIONE
<b>Art. 117 comma 2</b>	Per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B (conseguita dopo il 19 gennaio 2013), non è consentito il superamento della velocità: <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 km/h per le autostrade</li><li>• 90 km/h per le strade extraurbane principali</li></ul>	161 euro Sospensione patente da 2 a 8 mesi
<b>Art. 117 comma 2-bis</b>  <b>CALCOLO RAPPORTO</b>  <b>P2=</b> valore su carta di circolazione (Potenza max in Kw) <b>Kw=</b> indicato sulla carta di circolazione  <b>Tara=</b> "Massa a vuoto in kg" (indicata sulla carta di circolazione) + 80 Kg  Tara : $1000 = x \cdot t$ (tara in tonnellate)  $kW/t = P2 : x \cdot t$	Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio: . non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.  . In caso di <b>veicoli M1</b> , i limiti da rispettare sono due: a) 55kW/t b) 70Kw (potenza massima)  <b>VEICOLI M1</b> veicoli a motore destinati al trasporto di MAX 8 persone ed aventi almeno quattro ruote;	161 euro Sospensione patente da 2 a 8 mesi

## ATTENZIONE:

In caso di patente riacquisita dopo che siano cessati i motivi per la revoca disposta dalla DTT, si ricorda che ai fini della determinazione della qualifica di "NEO-PATENTATO" si deve considerare la data di rilascio della patente revocata. Al conducente la DTT rilascia una certificazione con indicati i dati della patente revoca che a suo interesse deve possedere, altrimenti porterà in visione presso il comando, qualora da accertamenti ai terminali non riusciate a risalire alla data di rilascio.

# ALCUNE DISPOSIZIONI OPERATIVE DEL MINISTERO

## RESIDENZA NORMALE (art. 118-bis)

Ai fini del rilascio o del rinnovo di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'art. 116, è stata introdotta la **Residenza Normale** in Italia di cittadini della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Per **Residenza Normale** si intende **il luogo, sul territorio nazionale, in cui:**

- una persona dimora abitualmente, ovvero per almeno 185gg all'anno per interessi personali e professionali;
- una persona dimora abitualmente, ovvero per almeno 185gg all'anno per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui abita;
- una persona, che ha interessi professionali in un altro Stato Comunitario o dello SEE, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente;

E' equiparato alla residenza normale, il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno 6 mesi all'anno.

La **Residenza Normale** assume rilevanza per:

- l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 126 C.d.S. alle patenti di guida rilasciate da altro Stato membro dell'Unione;
- il cittadino può chiedere il riconoscimento o conversione della propria patente di guida;
- Sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 128 (revisione patente);
- L'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 126 comma 11 in relazione all'art. 136-bis comma 3, al titolare di patente di durata illimitata rilasciata da altro Stato membro che risiede in Italia da oltre 2 anni (mancata conversione).

## Guida di FILOVEICOLI Art.118

**Il conducente deve essere titolare di:**

- Patente di categoria D;
- Certificato di idoneità rilasciato dalla D.T.T.;
- CQC per trasporto persone.


### **SANZIONI:**

- Incauto affidamento: 169 Euro
- Chiunque guida filoveicoli e non è titolare di patente e CQC: 169 Euro + Fermo Amm.vo 6 mesi
- Chiunque guida filoveicoli e non è titolare di certificato idoneità: 85 Euro + Fermo Amm.vo 6 mesi

## CASI IN CUI SI CONFIGURA LA GUIDA SENZA PATENTE

FATTISPECIE	EVENTUALI NOTE
PATENTE NON CONSEGUITA	<b>ECCEZIONE:</b> <u>maggiorenne</u> che si esercita alla guida SENZA foglio rosa in quanto mai conseguito o non ancora rilasciato, ma avendo al proprio fianco passeggero che funge e ha i requisiti da istruttore: si configura la violazione di cui all'art. 122 comma 7 a carico di conducente e istruttore
<b>Circola con Patente NON CORRISPONDENTE NELLA CATEGORIA richiesta per condurre quel determinato veicolo</b>	<b>ATTENZIONE!!!!</b> <b>Il titolare di patente B, BE, C, C1, C1E, CE, D e DE può condurre un veicolo per il quale è richiesta la PATENTE A1</b> , quindi qualora venga colto <b>alla guida di un motoveicolo per il quale è richiesta la patente A2 o A</b> , è come se stesse circolando con una patente di sottocategoria a quella prevista, <b>PERTANTO</b> si configura la violazione di cui all' <b>art. 116 comma 15-bis</b> (1000 euro e sospensione della patente da 4 a 8 mesi: nessun provvedimento sul veicolo) (Come da Disposizioni Operative del Ministero 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/ 01 / 2013)
Patente REVOCATA	<b>PROVVEDIMENTO NOTIFICATO</b>
<b>Patente non rinnovata per mancanza permanente dei requisiti fisici o psichici</b>	Se accertato, va applicato il 116/15 anche se non è stato ancora emessa la revoca
<b><u>RESIDENTE IN ITALIA DA PIU' DI 1 ANNO CIRCOLA CON PATENTE EXTRA-CEE SCADUTA di VALIDITA'</u></b>	Art.135 c.11 in relazione art. 116 c.15

<p><b>Art.214 c.1-bis</b></p> <p><b>Il veicolo va restituito immediatamente all'Avente Diritto quando l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario, ovvero da chi ne ha la <u>legittima disponibilità</u> e <u>RISULTA EVIDENTE</u> che la <u>CIRCOLAZIONE</u> è AVVENUTA <u>CONTRO LA SUA VOLONTÀ</u></b></p> <p><b><u>L'UNICO CASO IN CUI RISULTI EVIDENTE E' IL FURTO</u></b></p> <p><b>(in tutti gli altri casi sarà cura del proprietario dimostrarlo nelle opportune sedi di ricorso)</b></p>	<p><b>Sanzione 5.000 NON ammesso sconto 30%</b></p> <p><b>NON SI APPLICA FERMO AMM.VO</b></p> <p><b>se trattasi di circolazione con PATENTE DI CATEGORIA DIVERSA: si procede al ritiro ai fini della sospensione</b></p>
---	--



Su espressa previsione dell'art.116 c.17 C.d.S. :



La **RIPETIZIONE DELL'ILLECITO** a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto

Comporta Sempre

**Confisca Veicolo**

# GUIDA SENZA PATENTE: art.116 c.15

VEICOLO	PRIMA VIOLAZIONE: ILLECITO AMM.VO	<u>REITERAZIONE NEL BIENNIO: TRATTASI DI REATO SE LA PRECEDENTE VIOLAZIONE NON L'HA PAGATA IN MISURA RIDOTTA</u>	
<b>AUTOVEICOLO</b>	<p><b>Sanzione 5.000 ammesso sconto 30% - Fermo Amm.vo di 3 Mesi</b></p> <p><b>1- IL CONDUCENTE DIVENTA CUSTODE DEL VEICOLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b></li> <li>. verbale di immissione <b>modello n.306/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>2- CONDUCENTE RIFIUTA LA CUSTODIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. contestare art. 214 comma 1: 770 Euro</li> <li>. INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello 313</b></li> <li>. verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>Elezione di Domicilio - PMR NON CONSENTITO</b> <b>CONFISCA VEICOLO</b></p> <p>(salvo che la circolazione sia avvenuta <u>CONTRO</u> la volontà del proprietario o di chi abbia la disponibilità materiale del veicolo: <b>FURTO</b>)</p> <p><b>Si procede con il Sequestro Amm.vo: con le modalità previste art.224-ter c. 1:</b></p> <p><b>Il veicolo va OBBLIGATORIAMENTE (come da Circolare 01.08.14) immesso c/o Custode Acquirente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o in assenza contestare art. 180</li> </ul>	
<b>MOTOCICLO e CICLOMOTORE</b>	<p><b>Sanzione 5.000 ammesso sconto 30% - Fermo Amm.vo di 3 Mesi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello 313</b></li> <li>. verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>Elezione di Domicilio - PMR NON CONSENTITO</b> <b>Confisca Amm.va: art. 213 c.2 sexies</b></p> <p>(salvo che la circolazione sia avvenuta <u>CONTRO</u> la volontà del proprietario o di chi abbia la disponibilità materiale del veicolo: <b>FURTO</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il veicolo c/o Custode Acquirente primi 30gg</li> <li>. verbale di immissione <b>modello n.307</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	
<b>MOTOVEICOLO con Più di 2 ruote</b>	<p><b>Sanzione 5.000 ammesso sconto 30% - Fermo Amm.vo di 3 Mesi</b></p> <p><b>1- IL CONDUCENTE DIVENTA CUSTODE DEL VEICOLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b></li> <li>. immissione veicolo <b>modello n.306/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>2- CONDUCENTE RIFIUTA LA CUSTODIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. contestare art. 214 comma 1: 770 Euro</li> <li>. INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello 313</b></li> <li>. immissione veicolo c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>Elezione di Domicilio - PMR NON CONSENTITO</b> <b>Confisca Amm.va: art. 213 c.2 sexies</b></p> <p><b>CONDUCENTE ACCETTA CUSTODIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. verbale immissione <b>modello n.305/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o in assenza, contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>CONDUCENTE RIFIUTA CUSTODIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. contestare art. 213 c. 2 ter: 1833 Euro</li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello 310/2014</b></li> <li>. immissione veicolo c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>

**SE IL VEICOLO NON E' OGGETTO DI FURTO, IL PROPRIETARIO O CHI NE ABBAIA LA MATERIALE DISPONIBILITA' DOVRA' DIMOSTRARE IN ALTRE SEDI CHE LA CIRCOLAZIONE E' AVVENUTA CONTRO LA SUA VOLONTA'**



VEICOLO	<b><u>RIPETIZIONE NEL BIENNIO: TRATTASI DI ILLECITO AMMINISTRATIVO</u></b> <b>SE LA PRECEDENTE VIOLAZIONE E' STATA PAGATA IN MISURA RIDOTTA o NON E' ANCORA DEFINITA</b>	
<b>AUTOVEICOLO</b>	<p align="center"><b>Art.116 c.15</b>  <b>PMR NON CONSENTITO - CONFISCA VEICOLO (art.213)</b>                      (salvo che la circolazione sia avvenuta <u>CONTRO</u> la volontà del proprietario o di chi abbia la disponibilità materiale del veicolo: <b>FURTO</b>)</p>	
	<p align="center"><b>IL CONDUCENTE DIVENTA CUSTODE DEL VEICOLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b></li> <li>. verbale di immissione <b>modello n.305/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p align="center"><b>CONDUCENTE RIFIUTA LA CUSTODIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. contestare art. 213 c.2 ter: 1833 Euro</li> <li>. AVVISO DI RITIRO <b>modello 310/2014</b></li> <li>. verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<b>MOTOCICLO e CICLOMOTORE</b>	<p align="center"><b>Art. 116 c.15</b>  <b>PMR NON CONSENTITO - CONFISCA VEICOLO (art.213)</b>                      (salvo che la circolazione sia avvenuta <u>CONTRO</u> la volontà del proprietario o di chi abbia la disponibilità materiale del veicolo: <b>FURTO</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il veicolo c/o Custode Acquirente primi 30gg</li> <li>. verbale di immissione <b>modello n.307</b></li> <li>. AVVISO DI RITIRO <b>modello 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	
<b>MOTOVEICOLO con Più di 2 ruote</b>	<p align="center"><b>Art. 116 c.15 - PMR NON CONSENTITO - CONFISCA VEICOLO (art.213)</b>                      (salvo che la circolazione sia avvenuta <u>CONTRO</u> la volontà del proprietario o di chi abbia la disponibilità materiale del veicolo: <b>FURTO</b>)</p>	
	<p align="center"><b>CONDUCENTE ACCETTA CUSTODIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b></li> <li>. verbale immissione <b>modello n.305/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o in assenza contestare art. 180</li> </ul>	<p align="center"><b>CONDUCENTE RIFIUTA CUSTODIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. contestare art. 213 c. 2 ter: 1833 Euro</li> <li>. AVVISO DI RITIRO <b>modello 310/2014</b></li> <li>. immissione veicolo c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>

**SE IL VEICOLO NON E' OGGETTO DI FURTO, IL PROPRIETARIO O CHI NE ABBAIA LA MATERIALE DISPONIBILITA' DOVRA' DIMOSTRARE IN ALTRE SEDI CHE LA CIRCOLAZIONE E' AVVENUTA CONTRO LA SUA VOLONTA'**

# **CODICE ANTIMAFIA**

## **Decreto Legislativo 6 Settembre 2011, n.159**

La contravvenzione di guida senza patente di cui all'art.73 Codice Antimafia, secondo un costante e consolidato orientamento delle sezioni penali della Corte Suprema di Cassazione, è considerato un **reato autonomo e speciale rispetto alla disciplina dell'art.116 del Codice della Strada, CONFIGURABILE SOLO nei confronti di PERSONA SOTTOPOSTA, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto.**

Una volta cessata la sottoposizione alla misura di prevenzione, la fattispecie della Guida Senza Patente sarà disciplinata dall'art.116, mentre la circolazione con patente sospesa dagli artt. 218/6 o 128/2 a seconda della durata della sospensione.

<b>MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE</b>	<b>PRESCRIZIONI</b>
<b>DIVIETO DI SOGGIORNO OBBLIGO DI SOGGIORNO</b>	E' consegnata una Carta di Permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza. A tali soggetti può essere prescritto: <ul style="list-style-type: none"><li>• Non allontanarsi dall'abitazione senza preventivo preavviso all'autorità preposta alla sorveglianza;</li><li>• Presentarsi all'autorità di Pubblica Sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.</li></ul>
<b>FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO</b>	Divieto di ritorno per 3 anni
<b>AVVISO ORALE</b>	Rivolto a soggetti: ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica in quanto debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; che per la condotta e il tenore di vita si ritenga che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; che per il loro comportamento si debbano ritenere dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

# CODICE ANTIMAFIA: GUIDA SENZA PATENTE O CON PATENTE SOSPESA

VEICOLO	NORMA VIOLATA	FATTISPECIE	ATTI DA REDIGERE	DESTINAZIONE VEICOLO
<b>AUTOVEICOLO</b>	Art. 73 Codice Antimafia	<p>Conducente sottoposto con <b>provvedimento definitivo IN ATTO</b> a una misura di prevenzione personale è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senza Patente (mai conseguita)</li> <li>- con Patente Revocata</li> <li>- con Patente Sospesa</li> </ul>	Elezione di Domicilio	NESSUN PROVVEDIMENTO SUL VEICOLO
<b>MOTOCICLO</b>	Art. 73 Codice Antimafia	<p>Conducente sottoposto con <b>provvedimento definitivo IN ATTO</b> a una misura di prevenzione personale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senza Patente (mai conseguita)</li> <li>- con Patente Revocata</li> <li>- con Patente Sospesa</li> </ul>	Elezione di Domicilio	<p style="text-align: center;"><b>SEQUESTRO art.213 c.2 sexies</b> (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato) <b>altrimenti NESSUN provvedimento sul veicolo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sequestro Amm.vo art. 213 c.2 sexies</li> <li>• il veicolo c/o Custode Acquirente per 30gg</li> <li>• verbale di immissione <b>modello n.307</b></li> <li>• <b>AVVISO DI RITIRO modello 310/2014</b></li> <li>• ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<b>MOTOVEICOLO con più di due ruote</b>	Art. 73 Codice Antimafia	<p>Conducente sottoposto con <b>provvedimento definitivo IN ATTO</b> a una misura di prevenzione personale <b>circola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senza Patente (mai conseguita)</li> <li>- con Patente Revocata</li> <li>- con Patente Sospesa</li> </ul>	Elezione di Domicilio	<p style="text-align: center;"><b>SEQUESTRO art.213 c.2 sexies</b> (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato) <b>altrimenti NESSUN provvedimento sul veicolo</b></p> <p><b><u>1- CONDUCENTE LO AFFIDA IN CUSTODIA A TERZI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTO NOTORIO <b>modello n.301;</b></li> <li>• verbale di immissione <b>modello n.305/2014;</b></li> <li>• ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b><u>2- CONDUCENTE NON RIESCE AD AFFIDARLO IN CUSTODIA A TERZI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307;</b></li> <li>• trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> <li>• Il proprietario potrà far assumere la custodia a terzi in seguito</li> </ul>

**ATTENZIONE!!!!!!**

**SE TRATTASI DI CICLOMOTORE O DI CIRCOLAZIONE CON PATENTE DI CATEGORIA DIVERSA SI PROCEDE CON art.116/15**



**CIRCOLARE con PATENTE di GUIDA  
di CATEGORIA DIVERSA o di SOTTOCATEGORIA  
A QUELLA PREVISTA PER CONDURRE IL VEICOLO**

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA DA APPLICARE	SANZIONE PREVISTA
CONDUCENTE CHE CIRCOLA CON PATENTE DI <b>CATEGORIA DIVERSA</b> DA QUELLA PREVISTA PER CONDURRE QUEL DETERMINATO VEICOLO	<b>art. 116 comma 15</b>	Vedi schema allegato art. 116 per guida senza patente (pag.15)
<p><b>CONDUCENTE CHE CIRCOLA CON PATENTE DI <u>SOTTOCATEGORIA</u> DI QUELLA PREVISTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A1:</b> conduce veicoli per A2 o A</li> <li>• <b>A2:</b> conduce veicoli per A</li> <li>• <b>B1:</b> conduce veicoli per B</li> <li>• <b>C1:</b> conduce veicoli per C</li> <li>• <b>D1:</b> conduce veicoli per D</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>ATTENZIONE</u></b></p> <p>Chi è Titolare delle seguenti patenti: <b>B, C1, C, D, BE, C1E, CE, DE</b> <i>Può condurre un veicolo per il quale è richiesta la PATENTE A1</i> <b>pertanto</b> se guida un motoveicolo per il quale è richiesto la patente <b>A2 o A</b>, è come se stesse circolando alla guida con patente di sottocategoria a quella prevista, quindi è soggetto alla medesima violazione amministrativa prevista dall'art. 116 comma 15-bis.</p>	<b>art. 116 comma 15-BIS</b>	<p style="text-align: center;">1000 Euro di sanzione <b>SOSPENSIONE PATENTE</b> (DA 4 A 8 MESI)</p> <p>Nessun provvedimento sul veicolo che andrà affidato a terzi o carro ACI da parte del conducente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CIRCOLARE CON PATENTE O CON KA, KB, CQC SCADUTI DI VALIDITA'</b></p> <p>(si ricorda che fino a settembre 2015 non esistono CQC scaduti di validità vedi pag. 45)</p>	<b>art. 126 comma 11</b>	155 Euro Ritiro del Documento

# ASPETTO RILEVANTE DA SPECIFICARE

## quando si contesta art. 116 comma 15

Il primo aspetto che ritengo utile sottolineare, è quello di richiamare la vostra attenzione quando ad esempio fermate un'autovettura, e state per procedere a contestare al conducente maggiorenne l'art. 116 C.d.S. con tutti gli atti che susseguono. Troppo spesso ci si dimentica di generalizzare il passeggero anteriore, o non viene indicato che il conducente si trovava a bordo da solo. L'importanza di ciò deriva dal fatto che *“chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a 1682. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore”*.

DESCRIZIONE FATTISPECIE	COSA DOVETE SPECIFICARE	NORMA DA APPLICARE
<b>MAGGIORENNE alla guida di autovettura sprovvisto di:</b>  . Patente di guida (mai conseguita)  . Autorizzazione all'esercitazione (cd. Foglio rosa) in quanto NON ISCRITTO alla scuola guida o a cui non è stata ancora rilasciata	E' importante che indichiate sul vdc e nell'eventuale CNR se il conducente si trovava a bordo da solo oppure le generalità del passeggero anteriore, specificando se lo stesso si qualificava come istruttore.	<b>CASO A:</b>  Se il conducente si trova alla guida da solo oppure con a fianco un passeggero che non funge da istruttore:  <b>Art. 116 comma 15 (guida senza patente)</b>  <b>CASO B:</b>  Se il conducente si trova alla guida con a fianco un passeggero che funge da istruttore:  <b>Art. 122 comma 7</b> (422 euro sia al conducente che all'istruttore con due separati VDC)

## Titolare di Patente di categoria B

### Traina rimorchi di massa complessiva superiore a 750 Kg

Il titolare di patente di cat. B può trainare rimorchio fino a 750Kg;

- **Patente B:** consente la conduzione di complessi con rimorchio che superi i 750 Kg, purchè la massa complessiva non superi i 4250 Kg, ma sulla patente deve esserci il codice comunitario 96, per autorizzarlo;
- **Patente BE:** consente la conduzione di complessi che superano i 4250 Kg (rimorchio con massa fino a 3,5 t)
- **Patente C1E:** consente la conduzione di complessi che superano i 4250 Kg (rimorchio con massa > 3,5 t)

**Con la violazione dei limiti indicati nei tre casi, si configura la guida senza patente**

# MINORENNE SPROVVISTO DI PATENTE

In tale circostanza, considerato che gli artt.116 e 115 tutelano due diversi oggetti giuridici, le due norme vanno applicate entrambe. (*Cass. pen., sez. IV, 19.7.1985 n. 948; Cass. pen., sez. VI, 17.5.1985*)

**ESEMPIO: conducente minore degli anni 18 alla guida di AUTOVETTURA**, vanno contestati:

- **art. 116 comma 15** (guida senza patente, vedi schemi allegati pag. 15):  
tutti gli atti vanno fatti e contestati al genitore/tutore in applicazione dell'art. 2 della L. 689/81
- **art. 115, comma 1, lett. c) e comma 3** (mancanza requisiti):  
in applicazione dell'art. 2 della L. 689/81 la violazione va contestata a chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace (cd. Genitore, Tutore etc.)

Di conseguenza **al proprietario del veicolo**, vanno contestati entrambi gli incauti affidamento:

- **art. 116 comma 14**
- **art. 115 comma 5**

**Pertanto se fermate un veicolo condotto da un Minorenne sprovvisto di patente:**

- **contestare art. 116 comma 15** (vedi schema allegato pag. 15) intestando tutti gli atti al genitore/tutore

Poi, se per condurre tale veicolo, dovessero mancare anche i requisiti dell'età :

- **contestare art. 115 comma 1**, ma in questo caso essendo in ambito amministrativo, il trasgressore sarà il genitore/tutore!!!! (art. 2 della L. 689/81)

**IN CASO DI REITERAZIONE quando si configura ILLECITO PENALE (Vedi pag.15):**

**Si procederà nei confronti del Minore in quanto imputabile.**

**Qualora il pre-test (del tasso alcolemico o assunzione sostanze stupefacenti) risulti positivo, è consentito il ritiro temporaneo della patente di guida per una massimo di 10gg.**

## **VERBALE DI RITIRO DI PATENTE DI GUIDA**

(Ritiro temporaneo in attesa di esiti ospedalieri come previsto dagli articoli 186 c.5 – 187 c.5bis D.L.vo 285/92 )

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ a Milano in \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Agente/Ufficiale di Polizia Locale \_\_\_\_\_ matr. \_\_\_\_\_

dà atto di aver ritirato la patente di guida n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_

da:  Prefetto di \_\_\_\_\_  M.C.T.C. / D.T.T. di \_\_\_\_\_  U.C.O.

intestata a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

a seguito di :

- pre-test del tasso alcolemico con esito positivo (esito \_\_\_\_\_ g/L)  
 pre-test assunzione sostanze stupefacenti con esito positivo (rilevata presenza di \_\_\_\_\_ )

La patente di guida ritirata in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 186 e 187 del Vigente Codice della Strada, viene trattenuta presso l'Ufficio Verbali del Comando in intestazione in attesa degli esiti ospedalieri e comunque per un massimo di 10 giorni.

**Si rende edotta la parte interessata di quanto previsto dall'articolo 216 del D.L.vo 285/92.**

Un esemplare del presente verbale è rilasciato alla parte per ricevuta.

**LA PARTE**

**Il Verbalizzante**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

**La patente viene restituita alla parte in data \_\_\_\_\_ in quanto:**

- gli esiti degli accertamenti sanitari non sono pervenuti nel termine di 10 giorni;**  
 **gli accertamenti sanitari hanno dato esito negativo;**

**LA PARTE**

**Il Verbalizzante**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Articolo 186 comma 1: ACCERTAMENTO SINTOMATICO

VEICOLO	ATTI DA REDIGERE	DESTINAZIONE VEICOLO E ATTI DA REDIGERE	
		NORMALE CONTROLLO STRADALE Oppure INCIDENTE NON PROVOCATO	INCIDENTE PROVOCATO: art.186 c.2bis
<b>AUTOVEICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido e <b>senza decurtare i punti</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul>	<b>NESSUN PROVVEDIMENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul>
<b>MOTOVEICOLO con più di due ruote</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido e <b>senza decurtare i punti</b></li> </ul>	<p><b>A - SE IL CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul> </p> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca (art. 213 c.2 sexies)</li> </ul> </p> <p style="text-align: center;"><b>1- CONDUCENTE ACCETTA CUSTODIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. ATTO NOTORIO modello n.301;</li> <li>. verbale di immissione modello n.305/2014;</li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2- CONDUCENTE RIFIUTA CUSTODIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. art. 213 c. 2 ter: 1833 euro + sospensione patente</li> <li>. AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014;</li> <li>. immissione c/o Custode Acquirente modello n.307;</li> <li>. trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>A - SE IL CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul> </p> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca (art. 213 c.2 sexies)</li> </ul> </p> <p style="text-align: center;"><b>1- CONDUCENTE ACCETTA CUSTODIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. ATTO NOTORIO modello n.301;</li> <li>. verbale di immissione modello n.305/2014;</li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2- CONDUCENTE RIFIUTA CUSTODIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. art. 213 c. 2 ter: 1833 euro + sospensione patente</li> <li>. AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014;</li> <li>. immissione c/o Custode Acquirente modello n.307;</li> <li>. trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<b>MOTOCICLO e CICLOMOTORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente o CIG</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido e <b>senza decurtare i punti</b></li> </ul>	<p><b>A - SE IL CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul> </p> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>. confisca art.213 c.2 sexies: primi 30gg in deposito</li> <li>. immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> <li>. AVVISO DI RITIRO <b>modello n.310/2014</b></li> </ul> </p>	<p><b>A - SE IL CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul> </p> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>. confisca art. 213 c.2 sexies: primi 30gg in deposito</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> <li>. AVVISO DI RITIRO <b>modello n.310/2014</b></li> </ul> </p>

# Articolo 186 c. 2 lett. “a” (valore superiore a 0.5 fino a 0.8 g/l)

VEICOLO	ATTI DA REDIGERE	DESTINAZIONE VEICOLO E ATTI DA REDIGERE	
<p><b>AUTOVEICOLO</b> o <b>Motoveicolo</b> con più di 2 ruote</p>	<p><b>NON E' UN REATO</b> . indicare obbligato in solido nel VDC . ritiro della patente di guida</p> <p><b>Sanzione: 531 Euro</b> <b>ATTENZIONE!!</b> L'importo NON cambia nemmeno se accertata tra le h 22 e le 7</p> <p>Se si tratta di conducente indicato dall'art. 186-bis c.1: <b>Sanzione: 708 Euro</b></p>	<p><b>NORMALE CONTROLLO STRADALE</b> Oppure <b>INCIDENTE NON PROVOCATO</b></p>	<p><b>INCIDENTE PROVOCATO: art.186 c.2 bis</b> (prevede <b>Aggravanti</b>)</p>
		<p>il conducente lo affida a terzi o carro ACI a sue spese</p>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietario</b> . il conducente lo affida a terzi o a CARRO ACI</p> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b> . Fermo Amm.vo di 180gg, si applica intero periodo:</p> <p><b>1- il conducente diventa custode del veicolo:</b> . compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b> . verbale di immissione <b>modello n.306/2014</b> . ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</p> <p><b>2- conducente rifiuta la custodia:</b> . art. 214 comma 1: 776 Euro + sospensione patente . INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b> . immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b> . ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</p>
<p><b>MOTOCICLO</b> e <b>CICLOMOTORE</b></p>	<p><b>NON E' UN REATO</b> . indicare obbligato in solido . ritiro della patente di guida o CIG <b>Sanzione: 531 Euro</b></p> <p>Se si tratta di conducente indicato dall'art. 186-bis c.1: <b>Sanzione: 708 Euro</b></p>	<p>il conducente lo affida a terzi o carro ACI a sue spese</p>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietario</b> . il conducente lo affida a terzi o a CARRO ACI</p> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b> . Fermo Amm.vo di 180gg, si applica intero periodo (primi 30gg in deposito) . compilare verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b> . INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b> . ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</p>

## Articolo 186 c. 2 lett. "b" (valore superiore a 0.8 fino a 1.5g/l)

VEICOLO	ATTI DA REDIGERE	DESTINAZIONE VEICOLO E ATTI DA REDIGERE	
		NORMALE CONTROLLO STRADALE Oppure INCIDENTE NON PROVOCATO	INCIDENTE PROVOCATO: art.186 c.2 bis (prevede Aggravanti)
<b>AUTOVEICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	il conducente lo affida a terzi o a CARRO ACI a sue spese	<p><b>A - SE IL CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b> . Nessun Provvedimento: il conducente lo affida a terzi o CARRO ACI</p> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b> . Fermo Provvisorio di 30gg (224ter comma 3): <b>1- IL CONDUCENTE DIVENTA CUSTODE DEL VEICOLO:</b> . ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b> . verbale di immissione <b>modello n.306/2014</b> . ritirare carta di circolazione o contestare art. 180 <b>2- CONDUCENTE RIFIUTA LA CUSTODIA:</b> . art. 214 comma 1: 776 Euro + sospensione patente . INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b> . immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b> . ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</p>
<b>MOTOCICLO e CICLOMOTORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente o CIG</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietario</b> . il conducente lo affida a terzi o CARRO ACI</p> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b> . confisca art. 213 c.2 sexies: primi 30gg in deposito . immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b> . ritirare carta di circolazione o contestare art. 180 . AVVISO DI RITIRO <b>modello n.310/2014</b></p>	<p><b>A - SE IL CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b> . il conducente lo affida a terzi o CARRO ACI</p> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b> . confisca art. 213 c.2 sexies : primi 30gg in deposito . immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b> . ritirare carta di circolazione o contestare art. 180 . AVVISO DI RITIRO <b>modello n.310/2014</b></p>
<b>MOTOVEICOLO con più di due ruote</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<p><b>A- CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b> . il conducente lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</p> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b> . Sequestro ai fini della confisca (art. 213 c.2 sexies) <b>1- CONDUCENTE ACCETTA CUSTODIA</b> . compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b>; . verbale di immissione <b>modello n.305/2014</b>; . ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</p> <p><b>2- CONDUCENTE RIFIUTA CUSTODIA</b> . art. 213 c. 2 ter: 1833 euro + sospensione patente . AVVISO DI RITIRO <b>modello n.310/2014</b>; . immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b>; . trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</p>	<p><b>A - SE IL CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b> . il conducente lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</p> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b> . Sequestro ai fini della confisca (art. 213 c.2 sexies) <b>CONDUCENTE ACCETTA CUSTODIA</b> . compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b>; . verbale di immissione <b>modello n.305/2014</b>; . ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</p> <p><b>3- CONDUCENTE RIFIUTA CUSTODIA</b> . art. 213 c. 2 ter: 1833 euro + sospensione patente . AVVISO DI RITIRO <b>modello n.310/2014</b>; . immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b>; . trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</p>

## Art. 186 c. 2 lett. “c” (valore superiore a 1.5g/l)

VEICOLO	ATTI DA REDIGERE	DESTINAZIONE VEICOLO E ATTI DA REDIGERE	
<b>AUTOVEICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<b>NORMALE CONTROLLO STRADALE Oppure INCIDENTE NON PROVOCATO</b>	<b>INCIDENTE PROVOCATO: art.186 c.2bis (prevede Aggravanti)</b>
		<p><b>A - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b> (art.224-ter c. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. veicolo immesso c/o Custode Acquirente <b>modello n. 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente non è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca: art. 224-ter comma 1</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente <b>modello n. 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<b>MOTOCICLO e CICLOMOTORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente o CIG</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. confisca: art. 213 comma 2 sexies</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente primi 30gg <b>modello n. 307</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. confisca: art. 213 c.2 sexies</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente primi 30gg <b>modello n. 307</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
		<p><b>A- CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca (art. 213 c.2 sexies)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>1- <u>CONDUCENTE ACCETTA CUSTODIA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b>;</li> <li>. verbale di immissione <b>modello n.305/2014</b>;</li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2- <u>CONDUCENTE RIFIUTA CUSTODIA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. art. 213 c. 2 ter: 1833 euro + sospensione patente</li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014</b>;</li> <li>. immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b>;</li> <li>. trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>A - SE IL CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca (art. 213 c.2 sexies)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>CONDUCENTE ACCETTA CUSTODIA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b>;</li> <li>. verbale di immissione <b>modello n.305/2014</b>;</li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>1- <u>CONDUCENTE RIFIUTA CUSTODIA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. art. 213 c. 2 ter: 1833 euro + sospensione patente</li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014</b>;</li> <li>. immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b>;</li> <li>. trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<b>MOTOVEICOLO con più di due ruote</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>		



# Art. 186 c. 7: Rifiuto di Sottoporsi alla Prova Etilometrica

VEICOLO	ATTI DA REDIGERE	DESTINAZIONE VEICOLO E ATTI DA REDIGERE	
		NORMALE CONTROLLO STRADALE Oppure INCIDENTE NON PROVOCATO	INCIDENTE PROVOCATO: art.186 c.2bis
<b>AUTOVEICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca: art. 224-ter comma 1</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente <b>modello n. 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente non è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca: art. 224-ter comma 1</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente <b>modello n. 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<b>MOTOCICLO e CICLOMOTORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente o CIG</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. sequestro ai fini confisca art.224-ter comma 1</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente primi 30gg <b>modello n. 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. sequestro ai fini confisca art.224-ter comma 1</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente primi 30gg <b>modello n. 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<b>MOTOVEICOLO con più di due ruote</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<p><b>A- CONDUCENTE NON È' PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È' PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca: art. 224-ter comma 1</li> <li>. veicolo immesso c/o Custode Acquirente <b>modello 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014;</b></li> <li>. trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>A - SE IL CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È' PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca: art. 224-ter comma 1</li> <li>. veicolo immesso c/o Custode Acquirente <b>modello 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014;</b></li> <li>. trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>

# CASI PARTICOLARI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

## VEICOLO CO-INTESTATO

In tale circostanza, nonostante vi sia un altro proprietario, **dovete procedere con la stesura degli atti tenendo conto che il veicolo NON appartiene a persona estranea al reato.** Sulla questione si è pronunciata recentemente la Cassazione, affermando che anche nel caso di *comproprietà, in tema di guida in stato di ebbrezza, è legittimo il sequestro(per intero) di un veicolo “con il quale è stato commesso il reato” in vista della confisca della quota appartenente all’indagato/imputato(Cassazione penale sezione IV sentenza 26.10.2011 n.38784).*

## VEICOLO INTESTATO A IMPRESA INDIVIDUALE

Se il veicolo viene condotto dal titolare dell’impresa individuale, **dovete procedere con la stesura degli atti tenendo conto che il veicolo NON appartiene a persona estranea al reato.** Pertanto dovete procedere con il fermo o sequestro amministrativo del veicolo ove previsto(*Cassazione penale sezione IV sentenza 07.04.2011 n.13751*).

## AUTOVETTURA IN LEASING

Non è confiscabile l’automobile condotta in stato di ebbrezza alcolica dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione ad un contratto di leasing, nel caso in cui il concedente, proprietario del mezzo stesso, sia estraneo al reato. Pertanto **NON dovete applicare alcun provvedimento sul veicolo.** (*Cassazione penale Sezioni Unite sentenza 17.04.2012 n.14484*).

## PROPRIETARIO A BORDO DEL VEICOLO COME PASSEGGERO

In tale circostanza, qualora il proprietario del veicolo si trova a bordo dello stesso, **dovete procedere con la stesura degli atti tenendo conto che il veicolo NON appartiene a persona estranea al reato.** Pertanto dovete procedere con il fermo o sequestro amministrativo del veicolo ove previsto (*Cassazione n.34687 del 24.09.2010*).

## ACCERTAMENTO EMERSO SENZA IL CONSENSO DELLA PARTE PERCHE’ IMPOSSIBILITATO A DARLO: Utilizzabilità esami del sangue se prelievo previsto dal Protocollo Medico (Cass. Penale, Sez. IV n.6786 del 12 Febbraio 2014)

Qualora il conducente venga trasportato in ospedale a seguito di incidente stradale e non è nelle condizioni di poter esprimere il consenso al prelievo per accertare se abbia fatto uso di sostanze alcoliche/stupefacenti, se i risultati del prelievo ematico avviene a seguito di normali protocolli medici di pronto soccorso sono utilizzabili (*Cass. n.38787 del 26.10.2011; Cass. Penale, Sez. IV n.6786 del 12 Febbraio 2014*).

## Illegittimo il prelievo in assenza di consenso e non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso

Il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - sarebbe inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per violazione del principio costituzionale (*Cassazione Penale Sez. IV, sentenza 28 gennaio 2009, n. 4118*).

# DIVIETO DI ASSUMERE TOTALMENTE BEVANDE ALCOLICHE

Art. 186-bis

## Non possono guidare dopo aver assunto bevande alcoliche:

- a) I minori di anni 21 e coloro che hanno conseguito la patente B nei primi 3 anni
- b) I conducenti che esercitano attività di **TRASPORTO DI PERSONE**:
  - Noleggio con conducente
  - Taxi
  - Servizio di linea per trasporto di persone
- c) I conducenti che esercitano l'attività di **TRASPORTO DI COSE**:
  - Per conto terzi
  - Servizio di linea per trasporto di cose
  - Per conto terzi in servizio di piazza
- d) Conducenti di autobus (che trasporta più di 8 persone), autoarticolati, autosnodati e autoveicoli di massa a pieno carico superiori a 3.5t

## SANZIONI PREVISTE PER TALI CONDUCENTI

- Superiore a 0 fino a 0.5                      164 €, se provoca incidente sanzione raddoppiata  
(Nessun provvedimento sul veicolo, che chiaramente però verrà condotto da terzi o immesso con carro ACI a spese del conducente)

In caso il valore della prova è pari a quelle previste dagli art. 186 comma 2 lett. a), b), c)  
**DOVETE SEGUIRE GLI SCHEMI IN ALLEGATO:**

- Da 0.5 a 0.8 Art. 186 c.2 lett. a):                      sanzioni previste aumentate di un terzo (708 euro)
- Valori previsti da Art. 186 c.2 lett. b) e c):                      sanzioni previste aumentate da un terzo alla metà

Patente **REVOCATA** per valori superiori a 1.5:

- In caso di **recidiva** per i conducenti indicati nelle lettere **a, b, c**
- Fin dalla prima violazione per i **conducenti** indicati nella lettera **d**

In caso di **RIFIUTO** a **SOTTOPORSI ALLA PROVA**:

- Sanzioni previste dall'art. 186 comma 2 lett. c): aumentate da un terzo alla metà, e ulteriormente raddoppiate se il veicolo appartiene a persona estranea al reato

**MINORE ANNI 18:** - con tasso fino a 0.5:                      non può conseguire patente fino a 19 anni  
- con tasso superiore a 0.5:                      non può conseguire patente fino a 21 anni

# Guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti Art. 187

## **PROCEDURA GENERALE ACCERTAMENTO**

(Normale controllo o Incidente in cui il conducente non necessita di cure)

- a) Nel rispetto della riservatezza personale, e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possiamo sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche attraverso apparecchi;
- b) In caso di esito positivo, o se vi è ragionevole motivo per supporre che abbiano fatto uso di sostanze stupefacenti, si procede ad accertamento con personale sanitario ausiliario;
- c) In assenza di personale sanitario ausiliario si può condurre il conducente c/o strutture fisse o mobili per il prelievo di campioni liquidi biologici.
- d) In caso di **pre-test positivo**: se gli accertamenti non sono immediatamente disponibili, ma vi è fondato motivo che siano positivi, la patente può essere trattenuta per un max di 10 gg in attesa degli esiti **COMPILANDO** verbale di ritiro(vedi pag.19) e **NON** vdc (!!!):
  - Si applicano le disposizioni dell' art. 216
  - La patente ritirata è depositata c/o il Comando dell' organo accertatore

## **PROCEDURA A SEGUITO DI INCIDENTI CON FERITI**

- 1) In caso di incidenti con feriti le Strutture Sanitarie su richiesta degli organi di polizia effettuano gli accertamenti;
- 2) **IN CASO DI PRE-TEST POSITIVO**: se gli accertamenti non sono immediatamente disponibili, ma vi è fondato motivo che siano positivi, la patente può essere trattenuta per un max di 10 gg in attesa degli esiti **COMPILANDO** verbale di ritiro (vedi pag.19) e **NON** vdc (!!!):
  - Si applicano le disposizioni dell'art. 216
  - La patente ritirata è depositata c/o il Comando dell'organo accertatore

**E' ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE AI FINI DEL RITIRO  
TEMPORANEO DELLA PATENTE CHE IL PRE-TEST SIA POSITIVO**

# Art. 187 c. 1: Guida in Stato di Alterazione per Uso di Stupefacenti

VEICOLO	ATTI DA REDIGERE	DESTINAZIONE VEICOLO E ATTI DA REDIGERE	
		NORMALE CONTROLLO STRADALE Oppure INCIDENTE NON PROVOCATO	INCIDENTE PROVOCATO: art.186 c.2bis
<b>AUTOVEICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente è proprietario</b> (si applica art.224-ter c. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. veicolo immesso c/o Custode Acquirente <b>modello n. 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente non è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a Carro ACI</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca: art. 224-ter comma 1</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente <b>modello n. 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<b>MOTOCICLO e CICLOMOTORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente o CIG</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. confisca: art. 213 comma 2 sexies</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente primi 30gg <b>modello n. 307</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. confisca: art. 213 c.2 sexies</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente primi 30gg <b>modello n. 307</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<b>MOTOVEICOLO con più di due ruote</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<p><b>A- CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca (art. 213 c.2 sexies)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>1- <u>CONDUCENTE ACCETTA CUSTODIA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b>;</li> <li>. verbale di immissione <b>modello n.305/2014</b>;</li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2- <u>CONDUCENTE RIFIUTA CUSTODIA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. art. 213 c. 2 ter: 1833 euro + sospensione patente</li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014</b>;</li> <li>. immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b>;</li> <li>. trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>A - SE IL CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca (art. 213 c.2 sexies)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>1- <u>CONDUCENTE ACCETTA CUSTODIA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b>;</li> <li>. verbale di immissione <b>modello n.305/2014</b>;</li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2- <u>CONDUCENTE RIFIUTA CUSTODIA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. art. 213 c. 2 ter: 1833 euro + sospensione patente</li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014</b>;</li> <li>. immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b>;</li> <li>. trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>

# Art. 187 c. 8: Rifiuto di Sottoporsi alla Prova per accertare assunzione stupefacenti

VEICOLO	ATTI DA REDIGERE	DESTINAZIONE VEICOLO E ATTI DA REDIGERE	
		NORMALE CONTROLLO STRADALE Oppure INCIDENTE NON PROVOCATO	INCIDENTE PROVOCATO: art.186 c.2bis
<b>AUTOVEICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca: art. 224-ter comma 1</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente <b>modello n. 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente non è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca: art. 224-ter comma 1</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente <b>modello n. 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<b>MOTOCICLO e CICLOMOTORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente o CIG</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. sequestro ai fini confisca art.224-ter comma 1</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente primi 30gg <b>modello n. 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>A - Se il conducente NON è proprietari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il conducente lo affida a terzi o a carro ACI</li> </ul> <p><b>B - Se il conducente è proprietario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. sequestro ai fini confisca art.224-ter comma 1</li> <li>. immesso c/o Custode Acquirente primi 30gg <b>modello n. 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<b>MOTOVEICOLO con più di due ruote</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elezione di domicilio</li> <li>. ritiro della patente</li> <li>. compilare vdc senza indicare obbligato in solido</li> </ul>	<p><b>A- CONDUCENTE NON È' PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È' PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca: art. 224-ter comma 1</li> <li>. veicolo immesso c/o Custode Acquirente <b>modello 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014;</b></li> <li>. trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>	<p><b>A - SE IL CONDUCENTE NON È PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. la parte lo affida a terzi o Carro ACI a sue spese</li> </ul> <p><b>B - SE IL CONDUCENTE È' PROPRIETARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sequestro ai fini della confisca: art. 224-ter comma 1</li> <li>. veicolo immesso c/o Custode Acquirente <b>modello 309</b></li> <li>. <b>AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014;</b></li> <li>. trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>

# COMPORTAMENTO IN CASO IN INCIDENTE

## FUGA IN CASO DI INCIDENTI SENZA FERITI

### Art. 189 comma 5

CON DANNI LIEVI	CON DANNO GRAVE...CHE RICHIEDE LA REVISIONE DEL VEICOLO
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 296 €</li> <li>➤ decurtazione 4 punti</li> <li>➤ nessun provvedimento sul veicolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 296 €</li> <li>➤ sospensione della patente da 15 gg a 2 mesi</li> <li>➤ decurtazione 10 punti</li> <li>➤ nessun provvedimento sul veicolo</li> </ul>

## OMISSIONE DI SOCCORSO

### ATTENZIONE!!!

Come espressamente indicato dalla Cassazione Penale (sezione IV sentenza 13 gennaio 2015, n. 1276) vi è una **DIFFERENTE OGGETTIVITA' GIURIDICA** delle due ipotesi di reato previste dal comma 6 e 7 dell'art.189 del C.d.S.:

- **la previsione dell'art.189, comma 6:** è finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti e la ricostruzione delle modalità del sinistro; tale obbligo sussiste indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro.
- **la previsione di cui all'art.189, comma 7:** è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza

Art. 189 comma 6 CHI NON OTTEMPERA ALL' OBBLIGO DI FERMARSI	Art. 189 comma 7 CHI NON PRESTA ASSISTENZA
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reclusione da 6 mesi a 3 anni;</li> <li>➤ Sospensione patente da 1 a 3 anni;</li> <li>➤ Decurtazione 10 punti;</li> <li>➤ Arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.);</li> <li>➤ Nessun provvedimento sul veicolo (salvo 354 c.p.p. ove lo si ritenga necessario)</li> </ul> <p>Sono applicabili le seguenti Misure Cautelari Coercitive:  <b>art. 281 c.p.p. :</b> Divieto di Espatrio  <b>art. 282 c.p.p. :</b> Obbligo di presentazione alla P.G.  <b>art. 283 c.p.p. :</b> Divieto o Obbligo di dimora  <b>art. 284 c.p.p. :</b> Arresti Domiciliari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reclusione da 1 a 3 anni;</li> <li>➤ Sospensione patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni;</li> <li>➤ Sanzioni art 189 c.6 per chi non ottempera <u>ANCHE</u> all'obbligo di fermarsi;</li> <li>➤ Nessun provvedimento sul veicolo (salvo 354 c.p.p. ove necessario);</li> </ul>

## ASPETTI RILEVANTI IN CASO DI OMISSIONE DI SOCCORSO

- **IMPORTANTE!!!! Nuovo art.189 c.8:** Il conducente che si ferma e presta assistenza e si mette immediatamente a disposizione degli organi di Polizia, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato in caso dall'incidente derivi il **delitto di lesioni personali colpose**;
- **Art. 189 c.8-bis:** Nei confronti del conducente, che entro le 24 ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a diposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le misure cautelari coercitive previste dal medesimo comma.

### **Obbligo di fermarsi anche per ricostruire modalità evento**

Cassazione Penale , sezione IV, sentenza 10.06.2014 n° 24531

e

Cassazione Penale sezione IV sentenza 13 gennaio 2015, n. 1276

In caso di sinistro stradale, l'obbligo di fermarsi, contemplato dall'art. 189 C.d.S., non sussiste solo nel caso in cui sia necessario prestare assistenza alle persone coinvolte, ma anche per fornire agli agenti intervenuti le indicazioni necessarie alla ricostruzione del sinistro, comprese le proprie generalità.

Come ricordato dagli ermellini, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 189, comma 6, codice della strada, che punisce l'utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale.

**Il reato in esame è ravvisabile anche nei casi in cui la persona, al cui comportamento sia comunque ricollegabile un incidente stradale con danni alle persone, si sia fermata (eventualmente anche prestando l'assistenza necessaria), ma si sia allontanata prima dell'arrivo degli appartenenti agli organi di polizia preposti all'accertamento dell'esistenza di eventuali reati o comunque agli accertamenti in materia di infortunistica stradale.**

### OMISSIONE DI SOCCORSO AD ANIMALI D'AFFEZIONE, REDDITO O PROTETTI

- Chi non ottempera all'obbligo di fermarsi e di porre in atto un tempestivo intervento di soccorso è soggetto alla sanzione di 413 €
- Chi non provvede ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso è soggetto alla sanzione di 83 €



# CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONE
Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di patente di guida	Art. 116 comma 15	<b>GUIDA SENZA PATENTE</b> Vedi schema allegato (pag.15)
<p>Chiunque circola con ciclomotore:</p> <p><b>a. cilindrata superiore a 50cc</b>  <b>b. su strada orizzontale sviluppa velocità superiore a 45Km/h</b>  <b>c. con caratteristiche/prescrizioni diverse da quelle indicate nell'art.52 o certificato di circolazione</b></p>	Art. 97 comma 6	<p>413 Euro Fermo Amm.vo 60gg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. primi 30gg c/o Custode Acquirente</li> <li>. verbale immissione <b>modello n. 308</b></li> <li>. <b>INTIMAZIONE AL RITIRO modello n. 313</b></li> <li>. ritirare certificato circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
Chiunque circola con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione	Art. 97 comma 7	<p>155 Euro Confisca del ciclomotore (art. 213)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. primi 30gg c/o Custode Acquirente</li> <li>. verbale immissione <b>modello n. 307</b></li> <li>. <b>COMPILARE AVVISO DI RITIRO modello n. 310/2014</b></li> <li>. ritirare certificato circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
Chiunque circola con ciclomotore sprovvisto di targa	Art. 97 comma 8	<p>77 Euro Fermo Amm.vo 1 mese (si intende un mese di calendario)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. primi 30gg c/o Custode Acquirente</li> <li>. verbale immissione <b>modello n. 308</b></li> <li>. <b>INTIMAZIONE AL RITIRO modello n. 313</b></li> <li>. ritirare certificato circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
Chiunque circola con ciclomotore munito di targa non propria	Art. 97 comma 9	<p>1833 Euro Fermo Amm.vo 1 mese (si intende un mese di calendario)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. primi 30gg c/o Custode Acquirente</li> <li>. verbale immissione <b>modello n. 308</b></li> <li>. <b>INTIMAZIONE AL RITIRO modello n. 313</b></li> <li>. ritirare certificato circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
Chiunque circola con ciclomotore con targa non leggibile	Art. 97 comma 10	83 Euro
Chi in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa o certificato di circolazione non lo denuncia entro 48ore oppure non richiede duplicato del certificato circolazione entro 3gg dalla denuncia	Art. 97 comma 13	77 Euro
Omessa comunicazione <b>CESSAZIONE</b> circolazione	Art. 97 comma 12	388 Euro

## CICLOMOTORE CHE CIRCOLA CON CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE



Richiamata la Circolare Ministeriale n. 300/A/1012/12/106/16 del 14.02.2012, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, **DAL 13 febbraio 2012**, i ciclomotori, ancora muniti di contrassegno di identificazione (cd. targhino) e certificato di idoneità tecnica, **per poter circolare su strada, come previsto dall'art. 97 comma 1 del vigente Codice della Strada, devono essere muniti di:**

- Targa
- Certificato di Circolazione

### IN CASO DI INOTTEMPERANZA:

- art. 14, comma 3, legge n. 120/2010: €519,67;
- MODALITA' PAGAMENTO: modello F23.

## OMESSO AGGIORNAMENTO CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE PER VARIAZIONE RESIDENZA

Come da Circolare Ministeriale n. 14085/RU del 3 luglio 2006, l'aggiornamento del certificato di circolazione per **TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA** avviene con le medesime modalità già in uso per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ma **NON E' PREVISTA ALCUNA SANZIONE in caso di OMISSIONE.**

# ESERCITAZIONE ALLA GUIDA

## Art.122

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONE
Omessa esposizione contrassegno indicante la lettera "P" durante l'esercitazione alla guida	Art. 122 comma 4 e 9	85 Euro
Chi non ottempera ad esercitarsi con motociclo o ciclomotore in luogo poco frequentati	Art. 122 comma 5 e 8	85 Euro
Chiunque guida <u>senza autorizzazione per l'esercitazione</u> , ma avendo a fianco persona che funge da istruttore.  La medesima sanzione si applica anche all'istruttore.	Art. 122 comma 7	422 Euro
Chiunque è autorizzato alla esercitazione, ma guida senza avere a fianco persona che funge da istruttore  Oppure  La persona che funge da istruttore pur avendone i requisiti è al cellulare, legge giornale, è sdraiato, perde la qualifica di istruttore e dovete indicarlo nel verbale descrivendolo dettagliatamente nelle note.	Art. 122 comma 8	422 Euro Fermo Amm.vo di 3 mesi <b>CASO A: il conducente diventa custode del veicolo</b>  . compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b> . compilare verbale di immissione <b>modello n.306/2014</b> . ritirare carta di circolazione o contestare art. 180  <b>Caso B: conducente rifiuta la custodia</b>  . contestare art. 214 comma 1 . INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b> . verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b> . ritirare carta di circolazione o contestare art. 180

## ATTENZIONE

Come già previsto dall'art.122 quando parla di estensione della validità, come da pronuncia recente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **CON FOGLIO ROSA E' CONSENTITO ANCHE ESERCITARSI ALLA GUIDA DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI (rientranti nella categoria A1).**  
Vedi pagina 32-bis.



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

*Direzione Generale per la Motorizzazione*

Via G. Caracci, 36 - 00157 ROMA

Prot. *15630* 18.7.6

Roma, **13 NOV. 2014**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Oggetto: Guida di motocicli con la patente della categoria B.

Con mail del 12 novembre 2014 la S.V. ha chiesto alla scrivente amministrazione di chiarire se l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente di guida di categoria B è possibile condurre motocicli.

Al riguardo, si comunica che l'art. 122 del codice della strada prevede, al comma 2, che l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida "*consente all'aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente...*". Poiché la categoria B consente, in Italia, di condurre anche veicoli rientranti nella categoria A1, la suddetta autorizzazione consente di esercitarsi alla guida anche di motocicli di cilindrata massima di 125 cm<sup>3</sup>, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.

Si ricorda, per completezza di informazione, che ai sensi dell'art. 122, comma 5, del codice della strada, le esercitazioni svolte su veicoli sui quali non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore, sono "*consentite in luoghi poco frequentati*".

Il Direttore della Divisione  
Dott. Pietro Marianella

*Marianella*

FF  
*AA*

# VIOLAZIONI CON PATENTI EXTRA-CEE

## Art. 135

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONE PREVISTA
<p><b>CIRCOLARE CON PATENTE RILASCIATA DA STATO EXTRA-CEE</b> NON conforme alla Convenzione di Vienna</p> <p style="text-align: center;"><u><b>SENZA</b></u></p> <p style="text-align: center;"><b>PERMESSO INTERNAZIONALE</b> o <b>TRADUZIONE UFFICIALE</b></p> <p><b><u>SONO ESENTATI DA TALE OBBLIGO:</u></b> Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein Repubblica di San Marino</p>	<b>art. 135 comma 8</b>	400 Euro
<p><b>RESIDENTE IN ITALIA DA PIU' DI 1 ANNO E CIRCOLA CON PATENTE EXTRA-CEE SCADUTA di VALIDITA'</b></p>	<p><b>art. 116 comma 15</b> <b>In relazione art. 135 comma 11</b></p>	Vedi schema allegato art. 116 per guida senza patente ( pag.15)
<p><b>RESIDENTE IN ITALIA DA PIU' DI 1 ANNO E CIRCOLA CON PATENTE EXTRA-CEE IN CORSO di VALIDITA'</b></p>	<p><b>art. 126 comma 11</b> <b>In relazione art. 135 comma 14</b></p>	<p>155 Euro Ritiro della Patente</p>
<p><b>RESIDENTE IN ITALIA DA PIU' DI 1 ANNO E CIRCOLA CON PATENTE EXTRA-CEE IN CORSO di VALIDITA' MA con KA, KB o CQC SCADUTI DI VALIDITA'</b></p>	<p><b>art. 116 comma 16</b> <b>In relazione art. 135 comma 12</b></p>	<p>400 Euro Ritiro del Documento</p> <p>Fermo Amm.vo veicolo 60 gg (con le modalità previste dallo schema generale art. 214 pag.7)</p>
<p>• <b>RESIDENTE IN ITALIA DA MENO DI 1 ANNO</b></p> <p>Oppure</p> <p>• <b>NON RESIDENTE IN ITALIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CIRCOLA</b></p> <p><b>CON PATENTE EXTRA-CEE</b> o <b>KA, KB, CQC</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SCADUTI DI VALIDITA'</b></p>	<p><b>art. 126 comma 11</b> <b>In relazione art. 135 comma 13</b></p>	<p>155 Euro Ritiro del Documento</p> <p>Se circola con veicolo con targa straniera e non paga <b>procedere con art. 207</b> con immissione del veicolo presso il Custode Acquirente con <b>modello n.308</b></p>

# VIOLAZIONI CON PATENTI U.E. o S.E.E.

## Art. 136 Bis

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA DA APPLICARE	SANZIONE PREVISTA
TITOLARE DI PATENTE UNIONE EUROPEA SENZA KA, KB, CQC OVE PRESCRITTI	<b>art. 116 comma 16</b> <b>In relazione</b> <b>art. 136-BIS comma 7</b>	400 Euro Fermo Amm.vo 60 gg (con le modalità previste dallo schema generale art. 214 pag.7)
TITOLARE DI PATENTE UNIONE EUROPEA CIRCOLA CON KA, KB, CQC SCADUTI DI VALIDITA'	<b>art. 126 comma 11</b> <b>In relazione</b> <b>art. 136-BIS comma 8</b>	155 Euro Ritiro Documento
<b>RESIDENTE IN ITALIA DA PIU' DI 2 ANNI</b> E NON HA PROCEDUTO ALLA CONVERSIONE DELLA PATENTE con: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>VALIDITA' ILLIMITATA</b> (Es. Francese o Vecchia patente Tedesca, Belgio)</li><li>• <b>VALIDITA' SUPERIORE A 15 ANNI</b> (Limite previsto art.7 Direttiva UE 2006)</li></ul>	<b>art. 126 comma 11</b> <b>In relazione</b> <b>art. 136-BIS comma 3</b>	155 Euro Ritiro della Patente
<b>NON RESIDENTE IN ITALIA CIRCOLA</b> CON PATENTE DI GUIDA o KA, KB, CQC SCADUTI DI VALIDITA'	<b>art. 126 comma 11</b> <b>In relazione</b> <b>art. 136-BIS comma 9</b>	155 Euro Ritiro del Documento
TITOLARE DI DUE PATENTI COMUNITARIE	<b>Circolare Ministeriale</b> 300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20.08.2009	Ritiro ULTIMA patente conseguita

### Titolari di Patente EXTRA-CEE, CEE o SEE che commettono violazioni che prevedono la SOSPENSIONE/REVOCA della PATENTE

- **DEVONO COMUNICARE UN DOMICILIO IN ITALIA** ai fini della notifica del provvedimento di inibizione emesso dalla Prefettura: devono comunicarlo anche se non hanno conoscenti e non sono domiciliati in Italia. E' IMPORTANTE!!!!;
- **Qualora la violazione preveda fermo/sequestro del veicolo: indicare luogo di custodia in Italia.**

**IN CASO DI VIOLAZIONI CHE PREVEDONO LA **SOSPENSIONE**  
DELLA PATENTE...RILASCIATA DA STATO ESTERO**

**Art. 135 comma 5**

Ovviamente dovete contestare la norma violata, mentre per quanto riguarda la patente dovete procedere come previsto dall'**art. 135 comma 5 C.d.S.**:

- ritirare la patente;
- trasmetterla entro 5 gg al Prefetto;
- il Prefetto entro 15 gg emette provvedimento di inibizione della durata della sospensione

Per **CHIUNQUE** circoli durante il periodo di inibizione (che decorre dal giorno del ritiro o dalla notifica del provvedimento qualora la patente non sia stata ritirata contestualmente alla violazione), si procede con le modalità descritte dall'**art.135 comma 6** .

**IN CASO DI VIOLAZIONI CHE PREVEDONO LA **REVOCA**  
DELLA PATENTE...RILASCIATA DA STATO ESTERO**

**Art. 135 comma 6**

Dovete contestare la norma violata: per quanto riguarda la patente dovete procedere come previsto dall'**art. 135 comma 6 C.d.S.**:

- ritirare la patente;
- trasmetterla entro 5 gg al Prefetto;
- il Prefetto entro 15 gg emette provvedimento di inibizione della durata di 2 anni o 3 anni (se la revoca è disposta a seguito di 186-186bis-187)

**Per Chiunque circoli durante il periodo di inibizione  
emesso a seguito dell'art.135/6, si configura la guida senza patente  
art. 116/15.**

# **RICONOSCIMENTO o CONVERSIONE PATENTE U.E. DOPO ACQUISIZIONE RESIDENZA IN ITALIA**

Richiamata la Circolare ministeriale n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013, si rammenta che la disciplina della guida con patenti rilasciate da paesi membri dell'U.E. è contenuta nei nuovi articoli 136-bis e 136-ter del Codice della Strada. Conformemente alle norme dell'Unione, la patente rilasciata da uno Stato Membro dell'U.E. o dello SEE è riconosciuta dal nostro ordinamento ed equivale ad una patente nazionale. Il titolare di norma **NON HA OBBLIGO** di conversione della patente.

**L'Obbligo di conversione in patente UE rilasciata in Italia, ricorre per colui che ha acquisito la residenza in Italia, nei seguenti casi:**

- sono decorsi **2 anni** dalla data di acquisizione della residenza (anche normale) e la patente comunitaria ha **VALIDITA' ILLIMITATA** (Es. Francia, Germania, Belgio);
- sono decorsi **2 anni** dalla data di acquisizione della residenza (anche normale) e la patente comunitaria ha **VALIDITA' SUPERIORE a 15 anni** (Es. Portogallo) come previsto dall'**art.7 della Direttiva CEE del 2006**
- il titolare è stato oggetto di provvedimento di revisione della patente comunitaria ai sensi dell'**art. 128 C.d.S.**

La precedente **procedura di riconoscimento non è più contemplata della direttiva vigente, la 2006/126/CE**, pertanto non è più possibile l'apposizione di un tagliando su patenti comunitarie. Il titolare di patente di guida UE con l'indicazione della scadenza può circolare munito del proprio documento, fino a tale data; prima della scadenza provvede alla conversione presso un UMC Ufficio Motorizzazione Civile che gli rilascia una nuova patente. La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente UE e, in tal caso il conducente può scegliere se utilizzare il periodo di validità residuo ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando alla domanda il certificato medico. (Circolare Ministeriale 23455/08.03 del 23.10.2014)

**E' VIETATO ESSERE TITOLARI DI DUE PATENTI COMUNITARIE**

Richiamata la Circolare Ministeriale n. 300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20.08.2009, e la Direttiva Comunitaria 2000/56/CE **si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea**: pertanto in caso si accerti che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, si ritiene che si proceda al ritiro dell'ultima conseguita, che va trasmessa a:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se è patente italiana;
- Autorità Consolare o Diplomatica del Paese che l'ha rilasciata, se trattasi di altra patente comunitaria.



# **APPLICAZIONE PATENTE A PUNTI A TITOLARE DI PATENTE ESTERA**

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, secondo le disposizioni dell'art. 6-ter della legge di conversione del decreto-legge n.151/3003, la decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti in possesso di patenti straniere. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno stato estero subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana.



**I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell'anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S.**



**SE ESAURISCE IL PUNTEGGIO DEI 20 PUNTI**

**In 1 ANNO**

**In 2 ANNI**

**In 3 ANNI**


Provvedimento interdittivo  
alla circolazione in Italia  
per 2 anni

Provvedimento interdittivo  
alla circolazione in Italia  
per 1 anno

Provvedimento interdittivo  
alla circolazione in Italia  
per 6 mesi

# CODICI UNIONALI E NAZIONALI

## art. 125 C.d.S.



Un elemento rilevante da ricordare è l'indicazione **NELLA VOCE "12"** posta sul retro della patente di guida, di un eventuale **CODICE UNIONALE O NAZIONALE** che indica:

- Modifiche dei veicoli;
- Prescrizioni riferite al conducente.

## SANZIONI

### 1. CODICI RELATIVI A "MODIFICHE VEICOLO" :

- Art. 125 comma 3: 155 Euro + sospensione della patente da 1 a 6 mesi

### 2. CODICI RELATIVI AL "CONDUCENTE" :

- Art. 125 comma 3-bis in relazione art. 173 comma 3: 81 Euro (senza decurtazione)

**Premesso che non verranno inseriti i sub-codici, di seguito vi indico i codici principali:**

## INERENTI IL CONDUCENTE (motivi sanitari)

01. Correzione e/o protezione della vista 01.01 Occhiali

03. Protesi per gli arti

05. Usi limitati (utilizzo del subcodice obbligatorio, guida soggetta a restrizioni per motivi sanitari)

## **ADATTAMENTI DEL VEICOLO**

- 10. Cambio di velocità adattato
- 15. Frizione adattata
- 20. Sistema di frenatura adattato
- 25. Sistema di accelerazione adattato
- 30. Sistemi combinati di frenatura e di accelerazione adattati 30.01 Pedali paralleli
- 35 Dispositivi di comando adattati. . (Commutatore dei proiettori, tergicristallo, avvisatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
- 40. Sistema i direzione adattati
- 42. Specchietti retrovisori adattati
- 43. Sedile del conduttore modificato
- 44. Adattamenti del motociclo (utilizzo dei subcodici obbligatorio)
  - 44.01 Comando di frenatura unico
  - 44.02 (Adattamento del) freno azionato dalla mano (ruota anteriore)
  - 44.03 (Adattamento del) freno azionato con il piede (ruota posteriore)
  - 44.04 (Adattamento della) manopola di accelerazione
  - 44.05 Cambio di velocità manuale e frizione manuale (adattati) 44.06 Specchietto/i retrovisore/i adattato/i
  - 44.07 Dispositivi di comando adattati (indicatori di direzione, fanalino dello stop, ecc.)
  - 44.08 Altezza della sella che permette al conducente, in posizione seduta, di toccare contemporaneamente il suolo con ambedue i piedi

## **QUESTIONI AMMINISTRATIVE**

- 70. Conversione della patente n. rilasciata da ...(simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo, ad es.: 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicato della patente n. ...(simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo, ad es.: 71. 987654321.HR)

# Violazioni Principali art.100

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA DA APPLICARE	SANZIONE
<p>Gli <u>AUTOVEICOLI</u> devono essere muniti di targa anteriore e posteriore (art. 100 comma 1)</p> <p>I <u>MOTOVEICOLI</u> devono essere muniti di targa posteriore (art. 100 comma 2)</p> <p>I <u>RIMORCHI</u> devono essere muniti di una targa posteriore (art. 100 comma 3)</p> <p>I <u>CARRELLI APPENDICI</u> devono esporre targa ripetitrice della motrice (art. 100 comma 4)</p>	<p>Art. 100 Comma 11</p>	<p style="text-align: center;"><b>85 Euro e Fermo amm.vo del veicolo per 3 mesi</b></p> <p><b>AUTOVEICOLI o Motoveicolo con più di 2 ruote:</b></p> <p><b>1- il conducente diventa custode del veicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b></li> <li>. compilare verbale di immissione <b>modello n.306/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>2- conducente rifiuta la custodia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. art. 214 comma 1: 770 Euro + ritiro patente ai fini sospensione</li> <li>. INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b></li> <li>. compilare verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>MOTOCICLI:</b></p> <p>Il veicolo va immesso per almeno 30gg c/o Custode Acquirente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. compilare verbale di immissione <b>modello n. 308</b></li> <li>. INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b></li> <li>. trattenere il certificato di circolazione o contestare art.180</li> </ul>
<p><b>Chiunque circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta</b></p>	<p>Art. 100 comma 12</p>	<p style="text-align: center;"><b>2004 Euro</b> <b>Ritiro della targa</b> <b>Fermo Amm.vo 3 mesi</b></p> <p><b>AUTOVEICOLI o Motoveicolo con più di 2 ruote:</b></p> <p><b>1- il conducente diventa custode del veicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b></li> <li>. compilare verbale di immissione <b>modello n.306/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>2- conducente rifiuta la custodia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. art. 214 comma 1: 770 Euro+ ritiro patente ai fini sospensione</li> <li>. INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b></li> <li>. compilare verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>MOTOCICLI:</b></p> <p>Il veicolo va immesso per 30gg c/o Custode Acquirente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. compilare verbale di immissione <b>modello n. 308</b></li> <li>. INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b></li> <li>. ritirare il certificato di circolazione o contestare art.180</li> </ul>
<p><b>Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche o ne fa uso</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE</b></p> <p><b>Ricordandovi che affinché si configuri la falsificazione, la modificazione deve essere durevole (vedi pag.41)</b></p>	<p>Art. 100 comma 14</p>	<p style="text-align: center;"><b>CODICE PENALE</b></p> <p style="text-align: center;">(sequestro penale targa, elezione di domicilio; reati:477, 482, 489)</p> <p style="text-align: center;">In merito al veicolo verificare tutto l'ambito amm.vo , se è immatricolato, assicurato etc.</p>

## Modalità Operative artt. 170 e 171

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONE
<p>Sui motocicli e ciclomotori a due ruote, il conducente deve:</p> <p><b>a.</b> avere libero uso di braccia, mani e gambe</p> <p><b>b.</b> stare seduto in posizione corretta</p> <p><b>c.</b> reggere il manubrio con due mani</p> <p><b>d.</b> non deve procedere sollevando la ruota anteriore</p>	<p><b>Art. 170</b> <b>Comma</b> <b>1</b></p>	<p><b>81 Euro + Fermo Amm.vo per 60gg</b></p> <p>Il veicolo va immesso per almeno 30gg c/o Custode Acquirente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· compilare verbale di immissione <b>modello n. 308</b></li> <li>· <b>INTIMAZIONE AL RITIRO modello n.313</b></li> <li>· ritirare il certificato di circolazione o contestare art.180</li> </ul>
<p>Conducente o passeggeri che circolano su ciclomotore o motociclo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>senza far uso del casco protettivo</i></li> <li>· <i>casco slacciato</i></li> <li>· <i>casco non omologato</i></li> </ul>	<p><b>Art. 171</b> <b>Comma</b> <b>1</b></p>	<p><b>81 Euro + Fermo Amm.vo per 60gg</b></p> <p>il veicolo <b>va affidato SOLO al proprietario</b> se presente in luogo compilando verbale di immissione <b>modello 306/2014</b></p> <p style="text-align: center;"><b>altrimenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· va immesso al Custode Acquirente <b>modello n.308</b></li> <li>· <b>INTIMAZIONE AL RITIRO modello n.313</b></li> <li>· ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p>Il casco non omologato va sottoposto a sequestro amministrativo</p>

## CIRCOLARE SPROVVISTO DI COPERTURA ASSICURATIVA

TIPO DI VEICOLO	NORMA	SANZIONE
<p><b>CICLOMOTORE</b> o <b>MOTOCICLI</b></p>	<p>Art.193 Comma 2</p>	<p><b>848 Euro + Sequestro Amm.vo Veicolo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· il veicolo immesso per almeno 30gg c/o Custode Acquirente, verbale immissione <b>modello n.307</b>;</li> <li>· <b>AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014</b>;</li> <li>· trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<p><b>AUTOVETTURA</b> o <b>Motoveicolo con più di 2 ruote</b></p>	<p>Art.193 Comma 2</p>	<p><b>848 Euro + Sequestro Amm.vo Veicolo</b></p> <p><b>1- <u>CONDUCENTE ACCETTA CUSTODIA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b>;</li> <li>· compilare verbale di immissione <b>modello n.305/2014</b>;</li> <li>· <b>ATTENDERE L'ARRIVO DEL CARRO</b> richiesto dal conducente per il trasporto in sicurezza del veicolo</li> <li>· ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>2- <u>CONDUCENTE RIFIUTA CUSTODIA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>art. 213 comma 2 ter:</b> 1833 euro + ritiro patente ai fini sospensione;</li> <li>· <b>AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014</b>;</li> <li>· verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b>;</li> <li>· trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>

# CIRCOLARE CON ASSICURAZIONE FALSA o CONTRAFFATTA

A seguito della **DEPENALIZZAZIONE** art. 489 c.2 c.p. ed **ABROGAZIONE** art.485 c.p. , **NON** si procede più al sequestro penale del certificato assicurativo, ma anche se la finalità è un'altra, è opportuno fare il sequestro ai sensi dell'art.13 L. 689/81. In caso di applicazione dell'art.193 c.4-bis il sequestro lo si ritiene importante considerando che è prevista la confisca del veicolo. Sarebbe opportuno altresì in ogni caso notificare le compagnie assicurative della possibilità di chiedere tutela in ambito civile.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONE
<p><b><u>CIRCOLAZIONE CON ASSICURAZIONE FALSA O CONTRAFFATTA</u></b></p> <p><b>ATTENZIONE!!!</b></p> <p><b>L'ART. 193-4 BIS SI APPLICA SOLO QUANDO IL CONDUCENTE E' PROPRIETARIO</b></p> <p><b>INOLTRE:</b></p> <p>nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi: <b>SOSPENSIONE PATENTE PER 1 ANNO</b> (chiaramente è accertabile solo se lo dichiara egli stesso)</p>	<p><b>Art. 193 Comma 4-bis</b></p> <p><b>· NO PMR</b></p> <p><b>· CONFISCA VEICOLO (art.213)</b></p>	<p><b>1- <u>Se è SOLO CONDUCENTE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· SEQUESTRO del documento (art. 13 L. 689/81)</li> <li>· applicare art. 193 comma 2...con tutti gli atti indicati a pag.38</li> </ul> <p><b>2- <u>Se è CONDUCENTE/PROPRIETARIO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>SEQUESTRO del documento (art. 13 L. 689/81) importante al fine della confisca</b></li> <li>➤ <b>Contestare art. 193 c.4bis: NO PMR e CONFISCA VEICOLO</b></li> </ul> <p><b>CASO A: <u>CICLOMOTORI O MOTOCICLI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· il veicolo va immesso per almeno 30gg c/o Custode Acquirente</li> <li>· compilare verbale di immissione <b>modello n.307;</b></li> <li>· <b>COMPILARE AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014;</b></li> <li>· ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>CASO B: <u>AUTOVEICOLO o Motoveicolo più di 2 ruote</u></b></p> <p><b>1- Conducente ACCETTA custodia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301;</b></li> <li>· compilare verbale di immissione <b>modello n.305/2014;</b></li> <li>· <b>ATTENDERE L'ARRIVO DEL CARRO</b></li> <li>· ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>2- Conducente RIFIUTA custodia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· art. 213 comma 2 ter: 1833 euro + ritiro patente ai fini sospensione;</li> <li>· <b>COMPILARE AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014;</b></li> <li>· verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307;</b></li> <li>· ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>

## ATTENZIONE!!!!

**Se il conducente NON E' il PROPRIETARIO del veicolo, ANCHE SE QUEST'ULTIMO E' PRESENTE A BORDO COME PASSEGGERO, NON SI APPLICA IL 193 c. 4 bis bensì il 193 c.2**

## ASSICURAZIONE SCADUTA DI VALIDITA' ENTRO 15gg

NON SI CONTESTA ALCUNA VIOLAZIONE

(pertanto né 180, né tantomeno 193)

E' opportuno ricordare che:

L'articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2009 "codice delle assicurazioni private", introducendo l'articolo 170-bis riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative. In proposito, viene precisato che **l'impresa di assicurazione è tenuta** ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo **a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso**. Pertanto la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predella periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluenza ulteriore controllo.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi dell'articolo 180 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato scaduto atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.

(Circolare Ministeriale del 14.02.2013 prot. n.300/A/1319/13/101/20/21/7)

## CONFISCA AMMINISTRATIVA DEI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI ADOPERATI PER COMMITTERE REATI

Ai sensi dell'art. 213 comma 2-sexies C.d.S.

Come è noto, l'articolo 213, comma 6, del Codice della Strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appartiene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell'illecito, e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

Poiché vengono segnalate prassi operative diverse in relazione all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa in esame, **si ribadisce che il principio secondo cui il veicolo che appartiene a persona estranea alla violazione non può essere oggetto di confisca si applica sempre, anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 213, comma 2-sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato.**

(Circolare Ministeriale del 24/06/2011 - Prot. n. 300/A/5631/11/101/3/3/9)

## **ALTERAZIONE PROVVISORIA TARGA VEICOLO CON NASTRO ADESIVO**

In merito alla falsificazione della targa mediante l'utilizzo del nastro adesivo, la medesima sezione della Suprema Corte, ha emesso due sentenze a distanza di pochi anni, con le quali hanno dato un'indicazione procedurale opposta nel caso in questione, avendo analizzato la fattispecie sotto due punti di vista differenti:

- **Nel gennaio 2011 (Cassazione Penale, sez. V, n.1468/2011):** concentrandosi sulla questione della falsità;
- **Nel giugno del 2015 (Cassazione Penale, sez. V, n. 39804):** analizzando le conseguenze a seguito dell'alterazione della targa, rendendo problematica l'identificazione del veicolo

**Nel 2011 la Corte di Cassazione (Sez. V, sent. n.1468 del 19.01.2011) ha stabilito in merito che:**

*“la condotta di colui che circola con targa originale, ma coperta parzialmente, così da non poter essere identificato, non integra nè il reato previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 100, comma 12, né quello previsto dall'art. 100, comma 14. L'azione censurata, invero, non è in grado di realizzare la fattispecie incriminatrice dal momento che **gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso”** (la condotta esaminata nel caso di specie consisteva nell'aver apposto del nastro isolante nero sulla parte inferiore della targa del veicolo, a mezzo del quale il soggetto aveva superato i limiti di velocità imposti in centro urbano).*

La Corte Suprema era giunta ad analoga conclusione già in un precedente caso, cui aveva fornito identica soluzione (Cass. pen. Sez.V, sent. n. 12936 del 18/02/2003).

**Recentemente, invece, la Corte di Cassazione (sez. V, n. 39804 del 24.06.2015) ha ritenuto che un falso del genere è, comunque, “offensivo”:**

- Impedisce l'immediata identificazione del veicolo anche in caso di transito nei varchi elettronici, autostradali, o tutor, rendendo complessi gli accertamenti di individuazione;
- La complessità dell'accertamento rende rilevante la falsificazione;
- Potenzialità lesiva del falso nei confronti della generalità delle persone;

**In attesa a questo punto che si pronunci necessariamente la Cassazione a Sezione Unite, ritengo che sia opportuno seguire la volontà emersa nella sentenza più recente, al fine di poter reprimere tali comportamenti illeciti. Nella CNR è importante che si faccia riferimento alla predetta sentenza.**



# CIRCOLARE CON DOCUMENTO RITIRATO

## Art.216

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONE
<p style="text-align: center;"><b>CIRCOLA CON DOCUMENTO RITIRATO</b> (patente o carta di circolazione)</p> <p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE!!!</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SE CIRCOLA CON PATENTE RITIRATA AI FINI DELLA SOSPENSIONE SI CONFIGURA IL 218 comma 6 (vedi pag. da 47 a 49)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>216</b> <b>comma 6</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Fermo amm.vo del veicolo per 3 mesi, <u>NO PMR</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>AUTOVEICOLO o Motoveicolo con più di 2 ruote</u></b></p> <p><b>1- il conducente diventa custode del veicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b></li> <li>. compilare verbale di immissione <b>modello n.306/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>2- conducente rifiuta la custodia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. art. 214 comma 1: 776 Euro+ ritiro patente ai fini sospensione</li> <li>. INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b></li> <li>. compilare verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b></li> </ul> <p>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</p> <p style="text-align: center;"><b><u>CICLOMOTORE o MOTOCICLO</u></b></p> <p>Il veicolo va immesso per almeno 30gg c/o Custode Acquirente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. compilare verbale di immissione <b>modello n. 308</b></li> <li>. INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b></li> <li>. ritirare il certificato di circolazione o contestare art.180</li> </ul>

# Circolare con Veicolo sottoposto a Sequestro Amm.vo

**PREMESSA:**

La circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, disciplinata dall'art.213 comma 4, NON prevede espressamente la sanzione accessoria, pertanto è opportuno apprendere la volontà delle rispettive Prefetture, dal momento che lo scopo dell'Agente Accertatore, è quello di tutelare il bene che si trova nella disponibilità dell'Autorità Amministrativa.

Pertanto, a seconda delle indicazioni delle rispettive Prefetture, **si può procedere con:**

- Nuovamente con il Sequestro con le modalità previste dall'art.213, dove il sequestro ha semplicemente una finalità strumentale finalizzato ad immettere il veicolo in nuovo luogo di custodia, essendo già un veicolo sequestrato ai fini della confisca. Qualora non coincidesse con il precedente, oltre ad aggiornare il SIVES, è opportuno notiziare l'Organo di Polizia che aveva proceduto al sequestro del veicolo;
- Intimazione al conducente a trasportare in sicurezza il veicolo nella località di custodia individuata al momento del precedente sequestro

Nella Provincia di Milano, procediamo con un nuovo sequestro.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONE
<p style="text-align: center;"><b>Circola con veicolo sottoposto a SEQUESTRO AMMINISTRATIVO</b></p> <p>Come da Circolare Ministeriale Prot. n. 300/A/580/12/101/20/21/4 del 25 gennaio 2012: nei confronti di colui che viene <b>SORPRESO a circolare</b> non si applica il 334-335 c.p. nemmeno se si tratta del custode.</p> <p>Il reato si configura solo se andiamo a verificare presso il luogo di custodia se vi è effettivamente il veicolo.</p>	<p><b>Art. 213 Comma 4</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>art. 213 comma 4: 2004 euro e ritiro della patente ai fini della sospensione</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>CICLOMOTORI O MOTOCICLI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il veicolo va immesso per 30gg c/o Custode Acquirente, pertanto compilare verbale immissione <b>modello n.307</b>;</li> <li>• COMPILARE AVVISO DI RITIRO <b>modello n.310/2014</b>;</li> <li>• trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>AUTOVEICOLI o Motoveicoli con più di 2 ruote</u></b></p> <p><b>1- Conducente ACCETTA custodia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b>;</li> <li>• compilare verbale di immissione <b>modello n.305/2014</b>;</li> <li>• <b>ATTENDERE L'ARRIVO DEL CARRO</b> richiesto dal conducente per il trasporto in sicurezza del veicolo</li> <li>• ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>2- Conducente RIFIUTA custodia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>art. 213 comma 2 ter:</b> 1833 Euro + ritiro patente ai fini sospensione;</li> <li>• COMPILARE AVVISO DI RITIRO <b>modello n.310/2014</b>;</li> <li>• verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b>;</li> <li>• ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>

# Circolare con Veicolo sottoposto a Fermo Amm.vo

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONE
<p style="text-align: center;"><b>Circola con veicolo sottoposto a FERMO AMMINISTRATIVO</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>ATTENZIONE!!!!!!</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>In caso di FERMO AMM.VO FISCALE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 776 euro di sanzione</li> <li>• NESSUN PROVVEDIMENTO SUL VEICOLO</li> </ul> <p><b>Circolare Ministeriale n. m/6326150 del 25 gennaio 2008</b></p>	<p><b>214 c. 8</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NO PMR + CONFISCA VEICOLO (art. 213)</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>CICLOMOTORI O MOTOCICLI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il veicolo va immesso per almeno 30gg al Custode Acquirente, pertanto compilare immissione <b>modello n.307</b>;</li> <li>• COMPILARE AVVISO DI RITIRO <b>modello n.310/2014</b>;</li> <li>• ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>AUTOVEICOLI o Motoveicoli con più di 2 ruote</u></b></p> <p><b>1. Conducente ACCETTA custodia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b>;</li> <li>• compilare verbale di immissione <b>modello n.305/2014</b>;</li> <li>• <b>ATTENDERE L'ARRIVO DEL CARRO</b> richiesto dal conducente per il trasporto in sicurezza del veicolo</li> <li>• ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>2. Conducente RIFIUTA custodia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>art. 213 comma 2 ter:</b> 1833 euro + ritiro patente ai fini sospensione;</li> <li>• COMPILARE AVVISO DI RITIRO <b>modello n.310/2014</b>;</li> <li>• verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b>;</li> <li>• ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>

# ASSICURAZIONE VEICOLI STRANIERI

CASISTICA	ADEMPIMENTI
<p><b>Tutti i Veicoli immatricolati:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>In tutti gli Stati Unione Europea</b></li><li><b>Stati Extra-CEE:</b> Andorra, Islanda, Liechtenstein, Serbia, Norvegia, <b>Svizzera</b></li></ol>	<p><b>COPERTURA AUTOMATICA</b> (garantita dalla targa)</p>
<p>Se lo Stato estero in cui è immatricolato il veicolo non aderisce a nessuna convenzione</p>	<p><b>Deve possedere in alternativa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Contratto assicurativo</li><li>Polizza temporanea di frontiera (carta rosa) con durata da 15gg a 6mesi</li></ol>
<p>Premesso che la <b><u>CARTA VERDE</u></b> è il documento che estende la validità della copertura assicurativa al di fuori dello Stato in cui è stata stipulata.</p> <p><b>I seguenti veicoli immatricolati in:</b></p> <p>Albania, Bielorussia, Bosnia, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia e Ucraina</p> <p>Per reciprocità i veicoli italiani per circolare nei paesi sopra indicati</p>	<p><b>DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA <u>CARTA VERDE</u></b></p>
<p><b>VEICOLI AD IMMATRICOLAZIONE TEMPORANEA - TARGA DOGANALE -</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tutti gli Stati Unione Europea (eccetto Francia, Portogallo, Regno Unito, Spagna)</li><li>Per i seguenti Stati Extra-CEE: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera</li></ol>	<p><b>COPERTURA AUTOMATICA FINO AD UN ANNO DOPO LA SCADENZA DELLA TARGA</b></p>

# Carta di Qualificazione del Conducente rinnovo e duplicato

Nuove disposizioni per il rilascio della Qualificazione **CQC**. Rispetto alla precedente disciplina, il possesso della certificazione o il rinnovo di validità della **CQC** è comprovato per titolari di **patente di guida** italiana, con l'apposizione del **Codice Unionale Armonizzato "95"** sulla stessa.

## DECRETO 17 aprile 2013

Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003,

### 1. OBBLIGO POSSESSO CQC

- Esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di cose o persone nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo su veicoli per la cui guida è richiesta la patente di guida categoria C, CE, D, DE;
- Il documento non è richiesto per condurre taxi e NCC, per i quali è richiesto solo il CAP di tipo KB

### 2. ACCERTAMENTO POSSESSO E VALIDITA' del CQC

- PATENTE ITALIANA: codice armonizzato 95 (dal 3 maggio 2015 tutte riporteranno il cod.95)
- PATENTI RILASCIATE DA STATO ESTERO: CQC formato card o codice armonizzato 95

Premesso che per condurre veicoli che richiedono la patente categoria "C-CE" e i veicoli che richiedono il CAP di tipo KB o KA: **la qualificazione CQC per il trasporto di persone ricomprende in se' il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e quello di tipo KA**, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.

### Modalità rinnovo di validita' CQC

L'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente territorialmente in ragione del luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione:


#### a) nel caso di titolari di patente di guida italiana:

di un duplicato della patente posseduta sul quale, in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, e' annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validita' della formazione periodica;

#### b) nel caso di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero:

di un duplicato del documento carta di qualificazione del conducente formato card sul retro del quale, nella colonna 10 ed in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, e' annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validita' della formazione periodica.

## Esempio di Patente con CODICE 95



### ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!

**Circolare Ministeriale n. 18061 del 14.08.2014 (e DD MIT 6 agosto 2013): le CQC per trasporto COSE SONO PROROGATE AUTOMATICAMENTE FINO AL 9 SETTEMBRE 2016:**

**PERTANTO PER IL MOMENTO NON ESISTONO CQC PER TRASPORTO COSE SCADUTE!!**

## DECURTAZIONE PUNTI PATENTE

- Nell'intestazione del VDC bisogna indicare il n. di CQC o CAP;
- Per il raddoppio dei punti si considera la patente di guida conseguita da meno di 3 anni e non del CQC o KB;

### ATTENZIONE:

Il CAP tipo KD continuerà ad avere piena validità per la conduzione dei taxi e NCC dal momento che assorbe il CAP tipo KA e KB;

## CIRCOLAZIONE CON CQC SCADUTO DI VALIDITA'

(AL MOMENTO VIOLAZIONE ACCERTABILE SOLO PER CQC TRASPORTO PERSONE)

- **CQC in Formato CARD:** art. 126 comma 11 (155 euro + ritiro documento);
- **CQC patente con Codice 95:** art. 126 comma 11 (155 euro **SENZA** ritiro patente) e potrà condurre i veicoli che non richiedono il CQC ed è sempre applicabile quanto previsto dall'art. 216

**Solo al conducente TITOLARE DI PATENTE DI GUIDA ITALIANA si applicano le disposizioni di cui all'art.216/6 in caso di circolazione con CQC ritirato per 126/11 (allo straniero si contesta 126/11).**

# CIRCOLARE CON PATENTE SOSPESA CON PROVVEDIMENTO NOTIFICATO

Considerato che spesso può capitare di fare confusione in merito, è opportuno fare un doveroso chiarimento, qualora un conducente circola con patente di guida sospesa, è **estremamente importante verificare il periodo di sospensione, perché cambia la violazione da contestare.**

1- **SOSPESA A TEMPO DETERMINATO:** va contestato art. 218 comma 6

2- **SOSPESA A TEMPO INDETERMINATO:** va contestato art. 128 comma 2

## CIRCOLARE CON PATENTE SOSPESA A TEMPO DETERMINATO Art. 218

VEICOLO	NORMA	SANZIONE
<b>AUTOVEICOLO</b> o <b>Motoveicolo</b> (con più di due ruote)	Art.218 c.6	<p style="text-align: center;">NO PMR + REVOCA PATENTE + Fermo Amm.vo 3 mesi</p> <p><b>1- il conducente ACCETTA CUSTODIA del veicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b></li> <li>• compilare verbale di immissione <b>modello n.306/2014</b></li> <li>• ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>2- conducente RIFIUTA la CUSTODIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contestare art. 214 comma 1: 776 euro + ritiro patente</li> <li>• INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b></li> <li>• compilare verbale di immissione <b>modello n.308</b></li> <li>• ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<b>CICLOMOTORE</b> O <b>MOTOCICLO</b>	Art.218 c.6	<p style="text-align: center;">NO PMR + REVOCA PATENTE + Fermo Amm.vo 3 mesi</p> <p>Il veicolo va immesso per 30gg c/o Custode Acquirente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verbale di immissione <b>modello n. 308</b></li> <li>• INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b></li> <li>• ritirare il carta di circolazione o contestare art.180</li> </ul>

# **REVISIONE DELLA PATENTE**

## **Art. 128**

**È disposta la REVISIONE della PATENTE entro 30gg dalla notifica del Provvedimento:**

- A seguito di violazione degli artt. 186 e 187 se vi sono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell' idoneità tecnica
- Nei confronti di chi, coinvolto in un incidente stradale, provoca lesioni gravi e viola una norma che prevede la sospensione della patente
- Quando il minore di anni 18 viola una norma che prevede la sospensione della patente
- Se viene contestato l' art. 75 DPR n. 309/90
- Casi previsti dall'art. 126-bis (perdita di tutti i punti, oppure 3 violazioni che prevedono la decurtazione di 5 punti commesse nell'arco di 12 mesi dalla prima)

**A colui che non si sottopone alla Revisione entro i termini prescritti :**

### **Patente Sospesa a TEMPO INDETERMINATO**

## **Circolare con Patente Sospesa a Tempo Indeterminato**

- 164 euro;
- Revoca della Patente;
- Nessun Provvedimento sul Veicolo.



# CIRCOLARE CON PATENTE RITIRATA AI FINI DELLA SOSPENSIONE

Premesso che tale fattispecie difficilmente si può accertare in “strada” pur consultando i Terminali, tale casistica è accertabile successivamente d’Ufficio.

La linea seguita da Il Prefetto della Provincia di Milano, per l’applicazione dell’art. 218 comma 6 C.d.S. quando il Provvedimento di sospensione del documento di guida non è stato ancora notificato o emesso, è quella indicata nella sentenza n.10310 del 13.11.1997 della Cassazione Penale, Sezione II, la quale statuisce che **“la guida successiva al materiale ritiro della patente di guida.....omissis....ma precedente il provvedimento di sospensione da parte dell’Autorità Amministrativa competente configura la violazione di cui all’art. 218 comma 6”**.

Tale linea già avallata dall’interpretazione operata con sentenza n.330/98 della Corte Costituzionale, è stata ribadita con sentenza dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez.VI, 10 novembre 2011 n.23457). Tale ultima sentenza pone in evidenza la diversa valenza nei due casi contemplati dagli artt. 216 e 218 C.d.S., del ritiro della patente di guida, e più precisamente:

- **Art. 216:** sanzione accessoria che accede ad una sanzione principale
- **Art. 218:** non è propriamente catalogabile come sanzione accessoria ma attiene ad una **fase procedimentale propedeutica e direttamente funzionale all’applicazione della sospensione della patente di guida.**

Pertanto nel caso particolare previsto dall’art.218 C.d.S., l’attività dell’Agente accertatore esplicita con il ritiro della patente è da considerarsi strumentale rispetto alla successiva applicazione della sanzione da parte del Prefetto, della quale anticipa gli effetti e assicura l’effettività, tant’è vero che nel conseguente provvedimento prefettizio irrogativo della sanzione, la data del ritiro viene citata quale inizio del computo nella determinazione della durata della sanzione (sospensione).

## PERTANTO

- **Art. 216 comma 6:** trova applicazione nei casi in cui la circolazione abusiva sia avvenuta nel periodo di vigenza della sanzione accessoria (Cass.n.12617/2006, e n.18276/2007)
- **Art. 218 comma 6:** trova applicazione quando la circolazione abusiva si realizza ANCHE nel periodo di ritiro della patente preordinato alla irrogazione della sua sospensione della quale anticipa l’efficacia.

**In conclusione, qualora il conducente circola alla guida con patente di guida ritirata ai fini della sua sospensione, anche qualora il provvedimento non è stato ancora emerso o notificato, si procederà con l’applicazione di quanto previsto dall’art. 218 comma 6 del vigente Codice della Strada (nelle modalità descritti a pag. 47)**

# CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI

Ritengo opportuno soffermarmi anche sulla circolazione dei *velocipedi* in quanto ritengo che ci siano degli aspetti da tenere in considerazione in particolar modo in caso di sinistro.

## **I *velocipedi* devono essere muniti di:**

- Pneumatici;
- Sistema di frenatura anteriore e posteriore;
- Segnalazione acustica (cd. campanello): che deve essere percepito da almeno 30m;
- Segnalazioni visive:
  - a) Anteriormente: luci bianche o gialle;
  - b) Posteriormente: luci rosse e catadiottri rossi;
  - c) Sui pedali: catadiottri gialli;
  - d) Ai lati: catadiottri gialli.

Le **segnalazioni visive** devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'**art.152 comma 1**, ovvero:

1. Da mezzora DOPO il tramonto del sole, a mezzora PRIMA del suo sorgere;
2. Anche di GIORNO nelle gallerie, in caso di nebbia, se nevicata, forte pioggia o in ogni altro caso di scarsa visibilità.

## **Chiunque circola con velocipede privo dei dispositivi sopra indicati:**

**Art. 68 comma 6: 25 Euro**

## **Come devono circolare i *velocipedi*:**

- Nei centri urbani possono circolare affiancati al massimo in due;
- Fuori dei centri urbani devono circolare in fila (salvo che a dx vi è minore di anni 10);
- I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e mani, e reggere il manubrio almeno con una mano;
- I ciclisti NON POSSONO condurre animali né farsi trainare;
- I ciclisti devono condurre il velocipede a mano quando siano di intralcio ai pedoni (es. area pedonale affollata);
- E' vietato trasportare altre persone salvo che il velocipede sia appositamente attrezzato e costruito (velocipede con più ruote simmetriche e deve essere omologato): se è appositamente attrezzato e costruito si possono trasportare max 3 adulti: (sanzione art. 182 comma 10, 41 Euro);
- E' consentito il trasporto di un bambino FINO a 8 anni, assicurato con apposite attrezzature;
- I *velocipedi* DEVONO CIRCOLARE sulle piste CICLABILI SE ESISTENTI
- Fuori dei centri abitati: da mezzora dopo il tramonto a mezzora prima del sorgere del sole, e quando circola nelle gallerie, è obbligatorio l'uso del giubbotto o bretelle retroriflettenti.

**SANZIONE Art. 182 comma 10: 25 Euro**

# ALTRE VIOLAZIONI DEI VELOCIPEDI

Premesso che naturalmente i velocipedi sono tenuti a rispettare le norme della circolazione come tutti gli altri veicoli, di seguito indico alcuni casi particolari da ricordare.

DESCRIZIONE	NORMA DA APPLICARE	SANZIONE
I CICLISTI DEVONO CIRCOLARE PIU' VICINO POSSIBILE AL MARGINE DESTRO DELLA CARREGGIATA	Art. 143 comma 2	41 Euro
<b><u>ALLE INTERSEZIONI SEMAFORIZZATE,</u></b> IN ASSENZA DI LANTERNE SEMAFORICHE PER I VELOCIPEDI I CICLISTI DEVONO ASSUMERE IL COMPORTAMENTO DEI PEDONI	Art. 146 comma 2 in relazione all'art. 41 comma 15	41 Euro
<b><u>ALLE INTERSEZIONI NON SEMAFORIZZATE,</u></b> E DOVE SONO PRESENTI GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: E' VIETATO CIRCOLARE ALLA GUIDA DEL VELOCIPEDE IN CORRISPONDENZA DEGLI STESSI	Art. 143 comma 2	41 Euro
NEGLI SBOCCHI DI PISTE CICLABILI E' FATTO OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA A CHI CIRCOLA SULLA STRADA	Art. 145 comma 8	163 Euro
I CICLISTI NON POSSONO CONDURRE ANIMALI NE' FARSI TRAINARE DA ALTRI VEICOLI	Art. 182 comma 10	25 Euro
I VELOCIPEDI DEVONO CIRCOLARE SULLE PISTE CICLABILI SE ESISTENTI	Art. 182 comma 10	25 Euro
I CICLISTI DEVONO AVERE LIBERO L'USO DELLE MANI E DELLE BRACCIA, E REGGERE IL MANUBRIO CON ALMENO UNA MANO	Art. 182 comma 10	25 Euro
E' VIETATO TRASPORTARE OGGETTI CHE LIMITINO O IMPEDISCONO LA VISIBILITA'	Art. 170 comma 5	81 Euro
E' CONSENTITO IL TRASPORTO DI ANIMALI PURCHE' CUSTODITI IN APPOSITA GABBIA O CONTENITORE	Art. 170 comma 5	81 Euro

# COMPORAMENTO DEI PEDONI

## Art. 190

DESCRIZIONE	NORMA DA APPLICARE	SANZIONE
I PEDONI PER ATTRAVERSARE LA CARREGGIATA DEVONO SERVIRSI DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, DEI SOTTOPASSAGGI E DEI SOVRAPASSAGGI.  SE NON ESISTONO O DISTANO PIU' DI 100m DEVONO ATTRAVERSARE IN SENSO PERPENDICOLARE ALLA CARREGGIATA EVITANDO DI CREARE PERICOLO PER SE' O PER GLI ALTRI	Art. 190 comma 2	25 Euro
E' VIETATO ATTRAVERSARE:  - DIAGONALMENTE LE INTERSEZIONI - LE PIAZZE E I LARGHI AL DI FUORI DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	Art. 190 comma 3	25 Euro
E' VIETATO AI PEDONI SOSTARE O INDUGIARE SULLA CARREGGIATA SALVO I CASI DI NECESSITA'	Art. 190 comma 4	25 Euro
<b><u>ATTENZIONE A QUESTA CASISTICA</u></b>  I PEDONI CHE ATTRAVERSANO LA CARREGGIATA IN <b>ZONA SPROVVISTA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DEVONO DARE LA PRECEDENZA AI CONDUCENTI</b>	Art. 190 comma 5	25 Euro
E' VIETATO L'ATTRAVERSAMENTO STRADALE PASSANDO ANTERIORMENTE AGLI AUTOBUS, FILOVEICOLI E TRAM IN SOSTA ALLE FERMATE	Art. 190 comma 6	25 Euro
SULLA CARREGGIATA E' VIETATO L'UTILIZZO DI:  - TAVOLE - PATTINI - O ALTRI ACCELERATORI DI ANDATURA	Art. 190 comma 8	25 Euro
SUGLI SPAZI RISERVATI AI PEDONI E' VIETATO L'UTILIZZO DI:  - TAVOLE - PATTINI - O ALTRI ACCELERATORI DI ANDATURA	Art. 190 comma 9	25 Euro
E' VIETATO SULLE CARREGGiate EFFETTUARE GIOCHI, ALLENANMENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON AUTORIZZATE	Art. 190 comma 9	25 Euro

# COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI

## Art.191

DESCRIZIONE	NORMA DA APPLICARE	SANZIONE
<p>QUANDO IL TRAFFICO <b><u>NON E' REGOLATO</u></b> DA <b><u>AGENTI O SEMAFORI</u></b> I CONDUCENTI DEVONO, ANCHE QUANDO SVOLTANO IN UN'ALTRA STRADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FERMARSI QUANDO I PEDONI TRANSITANO SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI;</li> <li>- DARE LA PRECEDENZA, RALLENTANDO E ALL'OCCORRENZA FERMANDOSI, AI PEDONI CHE SI ACCINGONO AD ATTRAVERSARE SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI.</li> </ul>	Art. 191 comma 1	163 Euro Decurtazione 8 punti
<p style="text-align: center;"><b><u>ATTENZIONE</u></b></p> <p>QUANDO IL TRAFFICO <b><u>E' REGOLATO</u></b> DA <b><u>AGENTI O SEMAFORI</u></b> I CONDUCENTI DEVONO DARE SEMPRE LA PRECEDENZA AI PEDONI ED AI CICLISTI AI QUALI SIA DATA CONTEMPORANEAMENTE VIA LIBERA</p>	Art. 146 comma 2 In relazione all'art. 41 comma 9	41 Euro Decurtazione 2 punti
<p>SULLE STRADE SPROVVISTE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI I CONDUCENTI DEVONO CONSENTIRE AL PEDONE DI ULTIMARE L'ATTRAVERSAMENTO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA</p>	Art. 191 comma 2	163 Euro Decurtazione 4 punti
<p>I CONDUCENTI DEVONO FERMARSI QUANDO UNA PERSONA INVALIDA ATTRAVERSA LA CARREGGIATA O SI ACCINGE AD ATTRAVERSARLA</p> <p style="text-align: center;">INOLTRE</p> <p>QUANDO E' RAGIONEVOLE PREVEDERLO (ES. PRESENZA ISTITUTO SCOLASTICO, SCOLARESCA SUL MARCIAPIEDI, ETC.),</p> <p style="text-align: center;">DEVONO PREVENIRE SITUAZIONI DI PERICOLO</p> <p>CHE POSSANO DERIVARE DA COMPORTAMENTI SCORRETTI O MALDESTRI DI BAMBINI O ANZIANI.</p>	Art. 191 comma 3	163 Euro Decurtazione 8 punti

# TRASPORTO DI PERSONE E OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE A DUE RUOTE

## Art.170

DESCRIZIONE	NORMA DA APPLICARE	SANZIONE
<p><b>SUI MOTOCICLI E CICLOMOTORI IL CONDUCENTE DEVE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AVERE LIBERO L'USO DELLE BRACCIA/MANI/GAMBE</li> <li>- ESSERE SEDUTO IN POSIZIONE CORRETTA</li> <li>- REGGERE IL MANUBRIO CON AMBEDUE LE MANI (SALVO LA NECESSITA' PER OPPORTUNE MANOVRE O SEGNALAZIONI)</li> </ul> <p>INOLTRE, IL CONDUCENTE NON DEVE PROCEDERE SOLLEVANDO LA RUOTA ANTERIORE</p>	Art. 170 comma 1	<p style="text-align: center;">81 Euro</p> <p>Fermo Amm.vo del veicolo per 60gg (90gg in caso di recidiva nel biennio) Decurtazione 1 punto patente</p> <p style="text-align: center;">MODALITA' IMMISSIONE:</p> <p>Il veicolo va immesso per 30gg c/o Custode Acquirente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verbale di immissione <b>modello n. 308</b></li> <li>• INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b></li> <li>• trattenere il certificato di circolazione o contestare art.180</li> </ul>
<p><b>SUI MOTOCICLI E CICLOMOTORI E' VIETATO IL TRASPORTO DI MINORI DI ANNI 5</b></p>	Art. 170 comma 1-bis	161 Euro Decurtazione 1 punto patente
<p>SUI MOTOCICLI E CICLOMOTORI IL PASSEGGERO DEVE ESSERE SEDUTO IN MODO STABILE ED EQUILIBRATO, NELLA POSIZIONE DETERMINATA DALLE APPOSITE ATTREZZATURE DEL VEICOLO</p>	Art. 170 comma 3	81 Euro Decurtazione 1 punto patente
<p>SUI MOTOCICLI E CICLOMOTORI E' VIETATO TRASPORTARE OGGETTI NON SOLIDAMENTE ASSICURATI O CHE LIMITINO O IMPEDISCANO LA VISIBILITA' DEL CONDUCENTE</p>	Art. 170 comma 5	81 Euro Decurtazione 1 punto patente
<p>E' CONSENTITO IL TRASPORTO DI ANIMALI PURCHE' CUSTODITI IN APPOSITA GABBIA O CONTENITORE</p>	Art. 170 comma 5	81 Euro Decurtazione 1 punto patente
<p>AI MOTOCICLI E CICLOMOTORI E' VIETATO TRAINARE O FARSI TRAINARE DA ALTRI VEICOLI</p>	Art. 170 comma 4	81 Euro Decurtazione 1 punto patente

# USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI RITENUTA PER I BAMBINI

DESCRIZIONE	NORMA DA APPLICARE	SANZIONE
<p>IL CONDUCENTE E I PASSEGGERI DEI VEICOLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- QUADRICICLI LEGGERI DOTATI DI CARROZZERIA CHIUSA</li> <li>- VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE (max 8)</li> <li>- VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI</li> </ul> <p>MUNITI DI CINTURE DI SICUREZZA, HANNO L'OBBLIGO DI UTILIZZARLA</p>	Art. 172 comma 1	<p>81 Euro</p> <p>Al conducente decurtazione di 5 punti patente</p>
<p>I <b>BAMBINI DI STATURA INFERIORE A 1,50m</b> DEVONO ESSERE ASSICURATI AL SEDILE CON UN SISTEMA DI RITENUTA PER BAMBINI</p>	Art. 172 comma 1	<p>81 Euro</p> <p>Risponde della violazione colui che è tenuto della sorveglianza se è a bordo del veicolo</p> <p style="text-align: center;"><b>Altrimenti</b></p> <p>Ne risponde il conducente a cui vanno anche decurtati 5 punti patente</p>
<p><b>SE I VEICOLI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- QUADRICICLI LEGGERI DOTATI DI CARROZZERIA CHIUSA</li> <li>- VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE (max 8)</li> <li>- VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI</li> </ul> <p><b>SONO SPROVVISTI DI SISTEMI DI RITENUTA:</b></p> <p>a) I BAMBINI FINO A 3 ANNI NON POSSONO VIAGGIARE</p> <p>b) I BAMBINI SUPERIORI A 3 ANNI POSSONO OCCUPARE IL SEDILE ANTERIORE SOLO SE ALTI PIU' DI 1,50m</p>	Art. 172 comma 3	<p>81 Euro</p> <p>Risponde della violazione colui che è tenuto della sorveglianza se è a bordo del veicolo</p> <p style="text-align: center;"><b>Altrimenti</b></p> <p>Ne risponde il conducente a cui vanno anche decurtati 5 punti patente</p>
<p><b>SUI TAXI e sui VEICOLI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE:</b></p> <p>I BAMBINI POSSONO NON FAR USO DEI SISTEMI DI RITENUTA A CONDIZIONE CHE NON OCCUPINO UN SEDILE ANTERIORE, E SONO ACCOMPAGNATI DA UN PASSEGGERO NON INFERIORE A 16 ANNI,</p>	Art. 172 comma 4	<p>81 Euro</p> <p>Al conducente decurtazione di 5 punti</p>
<p><b>INEFFICIENZA DEI SISTEMI DI RITENUTA</b></p>	Art. 172 comma 2	<p>81 Euro</p> <p>Al conducente decurtazione di 5 punti</p>

# ALTRE CASISTICHE IN MERITO ALL'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI RITENUTA PER I BAMBINI

DESCRIZIONE	NORMA DA APPLICARE	SANZIONE
<p>TUTTI GLI OCCUPANTI DI ETA' SUPERIORE A 3 ANNI, DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE AVENTI PIU' DI 8 POSTI DEVONO UTILIZZARE I SISTEMI DI SICUREZZA. I BAMBINI DEVONO UTILIZZARE I SISTEMI DI RITENUTA PER LORO SE PRESENTI SUL VEICOLO.</p> <p>I PASSEGGERI DEVONO ESSERE NOTIZIATI CON CARTELLI OPPURE SISTEMI AUDIOVISIVI O DAL CONDUCENTE/BIGLIETTAIO/DESIGNATO</p>	Art. 172 comma 6	<p style="text-align: center;">81 Euro</p> <p>Risponde della violazione colui che è tenuto della sorveglianza se è a bordo del veicolo</p> <p style="text-align: center;"><b>Altrimenti</b></p> <p>Ne risponde il conducente a cui vanno anche decurtati 5 punti patente</p>
<p>CHIUNQUE PUR FACENDO USO DEI SISTEMI DI RITENUTA NE ALTERA O OSTACOLA IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI</p>	Art. 172 comma 11	40 Euro



# CIRCOLAZIONE CON TARGA PROVA

Richiamato il **D.P.R. 24 Novembre 2001, n.474**, “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”, per comprendere al meglio come procedere operativamente nei confronti dei veicoli che espongono la targa prova, si ricorda quanto segue:

Vi sono soggetti che, **per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, nonché per ragioni di vendita o di allestimento**, possono far circolare su strada veicoli privi della carta di circolazione di cui agli artt. 93, 110 e 114 del Codice della Strada, in quanto previamente **autorizzati alla circolazione di prova**. Tale **Autorizzazione** viene rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e ha validità annuale.

- Ai sensi dell’**art. 1 punto 4 del D.P.R. 24 Novembre 2001, n.474**, l’**autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso!!!!**
- Ai sensi dell’ **art. 2 punto 1 del D.P.R. 24 Novembre 2001, n.474**, il veicolo che circola su strada, munito dell’autorizzazione sopra indicata, **deve esporre posteriormente la targa prova** (trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione): in caso di omissione si configura la violazione di cui all’art. 100 comma 13 del Codice della Strada.

Richiamato l’art. 1 comma 3 del **Decreto 20 Novembre 2003, n.374** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Regolamento recante disciplina delle modalità per il rilascio, la revoca e il rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.P.R. 24 Novembre 2001, n.474), **scaduto il periodo di validità, l’autorizzazione è rinnovata previa verifica della persistenza delle condizioni.**

Richiamate le **nuove disposizioni in materia di circolazione di prova** del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale della Motorizzazione (Circolare n.4699/M363 del 4 Febbraio 2004):

- Successivamente alla scadenza annuale e nelle more del rinnovo è preclusa la possibilità di autorizzare l’autorizzazione scaduta e non ancora rinnovata, e la relativa targa;
- La targa prova è composta nell’ordine da due caratteri alfanumerici, dalla lettera “P” e da cinque caratteri alfanumerici, e corrisponde al numero dell’autorizzazione alla circolazione di prova;
- **RICONOSCIMENTO RECIPROCO delle Targhe prove con altri Stati:**
  - Austria;
  - Germania;
  - Repubblica di San Marino.

## Cassazione Civile, Sez. III, 19 gennaio 2000, n. 536

Detta **autorizzazione**, in relazione alla specifica attività compiuta in un certo momento, **non esiste**:

- se non è stata mai concessa;
- se è scaduta;
- se è stata revocata o è stata sospesa

(Cass. pen. 6. 8.1986, Leonzi; Cass. pen. 24.9.1992, Senatore; Cass. pen. 17.5.1994, Ortis)

Ne consegue che nella **fattispecie** che l'**autorizzazione** alla **circolazione** in prova, risulta scaduta (e come tale inesistente), la **fattispecie** rientra nell'ipotesi di cui all'art. 93 cod. strad., che, ai fini della **circolazione** di autoveicolo, richiede che gli stessi siano stati immatricolati e siano dotati della carta di **circolazione**. Ne consegue che se il **sogetto** fa uso di detta **autorizzazione** ormai scaduta, e, quindi, in quel momento giuridicamente inesistente, su auto non immatricolata, non potrà sottrarsi alla **sanzione amministrativa** accessoria della **confisca**, poiché l'auto in questione non solo è priva di carta di **circolazione**, ma non è mai stata neppure immatricolata.

## CIRCOLARE CON AUTORIZZAZIONE SCADUTA MA CON ASSICURAZIONE IN CORSO DI VALIDITÀ'

**Cassazione n.4728 del 10.03.2016: SI CONTESTA art.193**

L'art. 9 del D.P.R. n. 973/1970 stabilisce che il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella targa originaria, i dati della targa di prova. Di conseguenza, qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione, si deve considerare privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacché riproduce i dati di una targa di prova ormai inefficace. In altri termini, venuta meno l'efficacia della targa prova è come se non fosse stata apposta alcuna targa, con la conseguente inesistenza anche della copertura assicurativa, a nulla rilevando che, pur astrattamente, il contratto assicurativo risultasse ancora operante.

## CIRCOLAZIONE DI PROVA CON VEICOLO NON REVISIONATO

Non acquisisce rilevanza il fatto che l'autovettura fosse comunque provvista di targa prova, poiché ai fini della configurazione della violazione prevista dall'art. 80, comma 14, C.d.S. è sufficiente che l'autoveicolo sia sprovvisto di revisione, considerato che - come osservato dalla Corte aquilana - nessuna norma del C.d.S. autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato.

(Cassazione Civile, Sez. VI, 20.11.2013, n. 26074)

## VEICOLO NON IMMATRICOLATO e AUTORIZZAZIONE SCADUTA

**Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/51764/105/20/3 del 1 Febbraio 1995**

Nel caso che un **veicolo "non immatricolato"** circoli con **autorizzazione scaduta** si ritiene applicabile il disposto dell'art. 93 comma 7 C.d.S.

**Cassazione Civile Sez. III 19 gennaio 2000, n.536**

**Se l'autorizzazione** alla circolazione **non sia stata rilasciata o sia scaduta di validità**, anche se di fatto il veicolo circoli per la prova, si è fuori dalla fattispecie di cui all'art. 98 e si rientra in quella dell'art. 93

# TARGA PROVA VIOLAZIONI ACCERTABILI

FATTISPECIE	NORMA	SANZIONE
Chiunque adibisce un veicolo “in circolazione di prova” ad uso diverso	Art. 98 comma 3	85,00 Euro <b>(il VDC va redatto considerando gli estremi della targa prova, e l'obbligato in solido sarà l'intestatario dell'autorizzazione)</b>
Assenza del titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega	Art. 98 comma 3	85,00 Euro <b>(il VDC va redatto considerando gli estremi della targa prova, e l'obbligato in solido sarà l'intestatario dell'autorizzazione)</b>
Veicolo “in circolazione di prova” con a bordo autorizzazione e <u>targa prova NON ESPOSTA</u> (ma presente all'interno dell'abitacolo)	Art. 100 comma 13	<b>In relazione art.2 D.P.R. 24 Novembre 2001, n.474</b>  25 Euro  Nessun provvedimento sul veicolo
veicolo “in circolazione di prova” che espone targa prova, MA non è presente a bordo l'autorizzazione	Art. 180 comma 4	41 Euro <b>(il VDC va redatto considerando gli estremi della targa prova, e l'obbligato in solido sarà l'intestatario dell'autorizzazione)</b>
targa prova con assicurazione scaduta di validità	Art. 193 comma 2	(il VDC va redatto considerando gli estremi della targa prova, e l'obbligato in solido sarà l'intestatario dell'autorizzazione)  <b>Procedere come indicato nella pag. 38 (art.193 comma 2) INDICANDO N. TELAIO...E' IMPORTANTE</b>
veicolo “in circolazione di prova” con <u>autorizzazione SCADUTA</u> e targa prova esposta regolarmente assicurata		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedere al ritiro dell'Autorizzazione e della Targa per il successivo inoltro alla Motorizzazione.</li> <li>• Se il veicolo non è immatricolato, procedere con le disposizioni <b>Art. 93 (Sequestro del veicolo ai sensi art. 213 con le modalità previste dallo schema generale pag.7)</b></li> <li>• <b>Contestare art.193 (vedi sentenza cassazione)</b></li> </ul>
Veicolo Immatricolato MA NON REVISIONATO	Art. 80	169 Euro <i>(Cassazione Civile, Sez. VI, 20.11.2013, n. 26074)</i>

# TARGHE TEMPORANEE TEDESCHE

## “breve termine”

*Circolare Ministero Interno - Servizio Polizia Stradale  
prot. n. 300/A/352/13/111/57/6 del 10 gennaio 2013*

L'utilizzo delle targhe temporanee tedesche, altrimenti dette di “breve termine”, sono da considerare valide solo se utilizzati per far circolare in Italia veicoli immatricolati in Germania, sulla base della nota Diplomatica del 22 ottobre 1993, n. 411, tra Italia e Germania, relativa al riconoscimento reciproco delle targhe di prova ed esclusivamente per le finalità e con le modalità sancite dall' Accordo medesimo.

Non sono, invece, validi quando sono utilizzati per far circolare nel nostro Paese veicoli già immatricolati in Italia e ormai radiati dalla circolazione, che, si rammenta, dopo la radiazione possono circolare sul territorio nazionale esclusivamente per recarsi ai valichi di frontiera. La fattispecie è infatti regolamentata dall'articolo 99 del Codice della strada che consente la circolazione di veicoli immatricolati in Italia e radiati per esportazione solo per recarsi ai transiti di confine purché muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

## VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA CHE CIRCOLANO CON TARGHE TEMPORANEE TEDESCHE

**A-** Circolazione di un veicolo già immatricolato in Italia e RADIATO dalla circolazione, munito di targhe "temporanee" tedesche:

- **art. 93**, in quanto circolante privo di immatricolazione e della carta di circolazione;
- **art. 100**, perché non munito delle targhe italiane di immatricolazione;
- **art. 193**, in quanto privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, essendo non valida quella riferita alle targhe "temporanee";

**B-** Circolazione di un veicolo non radiato e ancora immatricolato in Italia, munito di targhe "temporanee" tedesche:

- **art. 100**, comma 12, per circolazione con targhe improprie;
- **art. 193**, commi 1 e 2, se privo di copertura assicurativa diversa da quella delle targhe "temporanee".

# **CARTA DI CIRCOLAZIONE CON TAGLIANDO DI REVISIONE FALSO**

Considerato che stanno aumentando i casi in cui viene accertato che il *tagliando della revisione* risulta essere *falsa*, è opportuno fornire delle indicazioni operative in merito.

Richiamando la sentenza della Corte di Cassazione sez. V Penale, n.252 del 07.01.2013, che a sua volta fa riferimenti normativi di altre precedenti sentenze di Cassazione, **è emerso che, integra il reato previsto dall'art. 482 c.p., in relazione all'art. 476 co.1 c.p., qualora il cittadino commetta una falsità materiale su di una carta di circolazione, in quanto tale documento, disponendo l'immatricolazione di un dato veicolo che abilita alla circolazione, riveste natura di atto pubblico** (Cass. sez. V, 19.04.2007, n.21292).

La carta di circolazione risulta affetta dalla falsità conseguente alla apposizione del certificato di revisione rivelatosi inesistente, dal momento che tale tagliando di revisione costituisce parte integrante dell'atto pubblico, in quanto finalizzato a consentire proprio la circolazione del veicolo.

**Pertanto, in caso di accertamento di tale fattispecie, la procedura amministrativa prevista dall'art. 80 comma 17 del vigente Codice della Strada concorre con quella penale, e gli atti da redigere sono:**

## **1. AMBITO AMMINISTRATIVO:**

- **contestare art. 80 comma 17:** 422 euro e indicando sul vdc che la carta di circolazione è stata oggetto di sequestro penale con separati atti;
- **nessun provvedimento sul veicolo;**

**Considerando che il comma 17 sanziona l'esibizione di revisione falsa, è assolutamente contestabile anche l'art. 80 comma 14 senza l'annotazione della sospensione dalla circolazione.**

## **2. AMBITO PENALE:**

- **Elezione di domicilio a carico del conducente**  
il quale, salvo che dichiari di essere il materiale esecutore del falso, sarà indagato per il reato di cui all'art.489 c.p. (uso di atto falso);
- **Sequestro penale della carta di circolazione (da convalidare entro 48 ore);**
- **Chiaramente, qualora il conducente non è il proprietario del veicolo, quest'ultimo andrà convocato e sentito a S.I.T.**

## Art. 94 comma 4-bis C.d.S.: DISCIPLINA

A seguito della Circolare Ministeriale prot.15513 del 10.07.2014, la **disciplina di quanto previsto dall'art. 94 comma 4-bis C.d.S.**, introdotto con la Legge n.120/2010, **entrerà in vigore per tutte le variazioni che interverranno a decorrere dalla data del 3 Novembre 2014.**

La finalità perseguita è quella di **individuare con certezza i responsabili della circolazione.**

### **Ambito di applicazione**

(art. 247-bis D.P.R. n.495/1992)

#### **A. In caso di Variazione Intestataria Carta di Circolazione**

1. Variazione DENOMINAZIONE o della **RAGIONE SOCIALE** dell'Ente intestatario (purchè non sia creato un nuovo soggetto giuridico né si debba correggere alla errata denominazione/ragione sociale indicata sulla carta di circolazione);
2. Variazione delle **GENERALITA'** della **persona fisica intestataria**:
  - a) A seguito di **provvedimenti** dell'Autorità Giudiziaria o Uffici Anagrafici **che dispongono correzioni** del nome/cognome/luogo o data di nascita;
  - b) A seguito di **variazioni toponomastiche** concernenti:
    - Denominazione del Comune o della Provincia di nascita o residenza;
    - Denominazione o numero civico della strada di residenza.

#### **B. In caso di Intestazione Temporanea**

1. **"AVENTI CAUSA"** con **disponibilità del veicolo** per un **periodo superiore a 30 giorni**:
  - a) **Comodatario**: COMODATO (esclusi i componenti del nucleo familiare conviventi);  
COMODATO *veicoli aziendali*: non viene emesso tagliando aggiornamento
  - b) **Affidatario**: Affidamento in custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo;
  - c) **Locatario**: locazione senza conducente(senza emissione tagliando aggiornamento);
  - d) **Erede**: che utilizza il bene in attesa dell'acquisizione titolarità;
  - e) **Utilizzatore**: nel caso di "rent to buy"(ha la disponibilità del veicolo pagando un canone e potrà acquistarne la proprietà a scadenza di un termine prefissato).
2. **Intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci**, che sono:
  - a) Minori anni 18;
  - b) Interdetti GIUDIZIALI (interdizione disposta con sentenza del giudice);
  - c) Interdetti LEGALI (stabilito dal giudice penale a seguito di condanna).
3. Il **TRUSTEE** amministra dei beni(tramite i quali veicoli) nell'interesse del beneficiario, pertanto può chiedere il trasferimento della proprietà **e poi** affidare il veicolo a terzi nelle forme sopra descritte.

A seguito delle comunicazioni sopra indicate, viene emesso un **TAGLIANDO DI AGGIORNAMENTO**

**Veicoli interessati alla procedura**: Autoveicoli; Motoveicoli; Rimorchi (anche inferiori a 3.5 t).

I **Veicoli ESCLUSI** alla procedura sono quelli in **disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto** sulla base di:

- a) Iscrizione al REN o all'albo degli autotrasportatori;
- b) Licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
- c) Autorizzazione al trasporto di persone mediante:
  - Autobus in uso proprio;
  - Veicoli in uso di terzi (taxi, ncc).

**N.B.:** Come previsto dalla Circolare Ministeriale alla pag.9, nonché dall'art.94 c.4-bis, la sanzione è prevista solo nel caso in cui l'**AVENTE CAUSA** (indicato nel punto "B") non comunica entro 30gg la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30gg alla DTT.

**IL TRASGRESSORE E' SOLO L'AVENTE CAUSA!!!!!!**

**Art. 94 comma 4-bis (711 euro e ritiro della carta di circolazione)**

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL**  
**PERSONALE**

**Ufficio studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi**  
**CIRCOLARE N. 98**

Prot. M/2413-15 Roma, 4 ottobre 1999

**PATENTI ILLEGGIBILI DA DUPLICARE**

Sono state segnalate, da parte di alcune Prefetture, incertezze e difficoltà in ordine al procedimento da seguire per la duplicazione delle patenti riscontrate illeggibili dagli organi di polizia che svolgono i servizi di controllo su strada.

In particolare, è stato segnalato che detto documento spesso viene trasmesso alla Prefettura, la quale, non essendo più titolare della competenza al rilascio del duplicato, o lo invia all'Ufficio della M.C.T.C. o lo restituisce all'interessato con l'invito a presentare al suddetto Ufficio la relativa istanza. Pertanto, si ravvisa l'opportunità di promuovere un indirizzo applicativo uniforme, muovendo dalla considerazione che gli organi di polizia sono comunque legittimati a ritirare la patente illeggibile. Tale legittimazione può desumersi implicitamente dal riconoscimento di un principio generale in forza del quale l'organo che esercita la vigilanza sul possesso di un titolo abilitativo soggetto all'obbligo di esibirlo al pubblico ufficiale, può procedere al ritiro del relativo documento anche fuori di una specifica previsione normativa, ove lo stesso, per effetto di deterioramento, non sia più in condizioni di assolvere alla funzione di certificazione della titolarità dell'autorizzazione.

Tale orientamento è stato condiviso dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Ciò in quanto - è stato precisato dal suddetto Dicastero - **una patente deteriorata "non è più nello stato materiale di assolvere non solo alla funzione di certificazione della titolarità dell'abilitazione, ma neanche alla funzione di identificazione personale del conducente"**. Analogo orientamento è stato espresso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Naturalmente, anche per ragioni di speditezza e di economicità delle susseguenti fasi procedurali connesse al rilascio del duplicato della patente, gli operatori che ritirano il documento deteriorato dovranno trasmetterlo direttamente al competente Ufficio della M.C.T.C. per l'adozione dei conseguenti adempimenti.

Tanto si rappresenta per utile orientamento di codeste Prefetture.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Catalani)

A tale proposito, **il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 104, al comma 6 dell'articolo 2, stabilisce che nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati, il titolare della stessa deve presentare apposita domanda all'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri che provvederà al rilascio del duplicato entro trenta giorni dal ricevimento. All'atto della richiesta, detto ufficio rilascia un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del codice della strada.**

Il titolare può anche rivolgersi ad una impresa o società di consulenza che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, rilascerà una ricevuta che sostituisce l'estratto del documento per la durata massima di trenta giorni. Ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice della Strada, l'impresa o società di consulenza deve porre a disposizione dell'interessato il citato estratto entro il suddetto termine di trenta giorni.

**Dal momento che il documento risulta essere deteriorato al punto da non assolvere alle funzioni previste di "certificare la titolarità dell'abilitazione alla guida" e di "identificare il conducente" è applicabile la sanzione di cui all'art. 180 C.d.S.**

# Esempio di verbale di ritiro della patente di guida deteriorata

## **VERBALE DI RITIRO DI PATENTE DETERIORATA**

(Ai sensi della Circolare n.98 del 04.10.1999 del Ministero dell'Interno )

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ a Milano in \_\_\_\_\_ il sottoscritto

Agente/Ufficiale di Polizia Locale \_\_\_\_\_ matr. \_\_\_\_\_ **dà atto di aver ritirato la**

**patente di guida n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ da:**

Prefetto di \_\_\_\_\_  M.C.T.C. / D.T.T. di \_\_\_\_\_  U.C.O.

intestata a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

**poiché il documento risulta essere deteriorato e non in grado di assolvere alla funzione di:**

Certificazione della titolarità dell'abilitazione alla guida;

Identificazione personale del conducente.

**In quanto:** \_\_\_\_\_

La patente di guida ritirata verrà trasmessa entro 5gg direttamente al competente Dipartimento per i Trasporti Terrestri che provvederà al rilascio del duplicato entro trenta giorni dal ricevimento.

**Si precisa che la parte interessata, può richiedere a detto ufficio un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni** (ai sensi dell'articolo 92, comma 1 C.d.S.), **al fine di non incorrere alla violazione di cui all'art. 180 del Codice della Strada.**

Pertanto, il presente atto non costituisce "*permesso provvisorio alla guida*".

Il conducente, a seguito del ritiro del documento, è autorizzato ai sensi dell'art. 399 del DPR 16 Dicembre 1992, n.495, a recarsi in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_.

**La Parte**

**Il Verbalizzante**



# DIVIETO DI INTESTAZIONE FITTIZIA DEI VEICOLI

(Circolare Ministeriale n.300/A/4587/12/106/16/1 del 15 Giugno 2012)

L'art. 12 della Legge 120/ 2010 ha introdotto l'**articolo 94-bis del Codice della Strada**, in materia di *Divieto di intestazione fittizia dei veicoli*.

## Di seguito vi indico le modalità operative:

- Procedura per la cancellazione d'ufficio;
- Sanzioni per la circolazione con veicolo cancellato.

Con la Circolare Ministeriale sopra indicata, conformemente alle indicazioni fornite sul tema dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Direzione del Pubblico Registro Automobilistico, **sono state impartite le disposizioni operative** per consentire l'attuazione concreta della **procedura di cancellazione di veicoli** per i quali **gli organi di polizia stradale abbiano accertato l'intestazione fittizia**.

La violazione di cui all'art. 94-bis C.d.S. si configura nell'aver ottenuto il rilascio della carta di circolazione (o certificato di circolazione se trattasi di ciclomotori) di un veicolo a favore di un soggetto che non è l'effettivo proprietario e non ne ha la materiale disponibilità, celandole il vero proprietario del veicolo, definito "*proprietario dissimulato*".

## L'autore della violazione può essere:

1. Chi abbia richiesto il rilascio dei documenti (avendo consapevolezza della dissimulazione);
2. Chi abbia ottenuto il rilascio a suo nome dei documenti;
3. Chi abbia la disponibilità materiale del veicolo;
4. Il Proprietario Dissimulato (se conosciuto).

## ATTENZIONE:

- se il proprietario dissimulato viene identificato .... diviene l'obbligato in solido con l'autore della violazione nei casi sopra indicati;
- l'intestatario fittizio della carta di circolazione, non essendo il proprietario del veicolo non può essere indicato quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S.

## PROCEDURA

1. **Contestare art. 94-bis C.d.S.:** 531 Euro e **NESSUN** provvedimento sul veicolo;
2. **Quando l'accertamento diviene definitivo**, ovvero:
  - a) Il trasgressore abbia pagato la sanzione amministrativa pecuniaria;
  - b) Il trasgressore non abbia presentato ricorso e non abbia pagato la sanzione entro i termini;
  - c) Il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali o amministrativi di impugnazione ed abbia ottenuto il rigetto dei ricorsi

L'Organo Accertatore richiede all'Ufficio Provinciale ACI la Cancellazione d'Ufficio con una modulistica prevista appositamente, **DOCUMENTANDO** con tutti gli atti e le motivazioni che hanno portato a credere che vi fosse un'intestazione fittizia.

## CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CANCELLATO

**Art. 94-bis comma 3 in relazione all'art. 93 comma 7: No PMR + Confisca del veicolo (con le modalità previste dall'art.213 C.d.S.)  
Fare rapporto alla Prefettura**

ALL'UFFICIO PROVINCIALE ACI  
DI \_\_\_\_\_

**RICHIESTA DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO EX ART.94 BIS C.3 C.D.S.**

L'ORGANO DI POLIZIA STRADALE PROCEDENTE:

\_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

che ha accertato le violazioni dell'art.94-bis c.2 del Codice della Strada da parte del/i seguente/i soggetto/i:

**1° SOGGETTO (INTESTATARIO):**

COGNOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE : \_\_\_\_\_

COMUNE DI NASCITA: \_\_\_\_\_ PROV. NASCITA: \_\_\_\_\_

STATO DI NASCITA \_\_\_\_\_

DATA DI NASCITA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

INDIRIZZO RESID.: \_\_\_\_\_ N° CIVICO: \_\_\_\_\_

COMUNE RESIDENZA: \_\_\_\_\_ PROV. RES.: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

**2° SOGGETTO (COINTESTATARIO):**

COGNOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE : \_\_\_\_\_

COMUNE DI NASCITA: \_\_\_\_\_ PROV. NASCITA: \_\_\_\_\_

STATO DI NASCITA \_\_\_\_\_

DATA DI NASCITA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

INDIRIZZO RESID.: \_\_\_\_\_ N° CIVICO: \_\_\_\_\_

COMUNE RESIDENZA: \_\_\_\_\_ PROV. RES.: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

poiché l'accertamento è divenuto definitivo a seguito del ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- il trasgressore ha effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- il trasgressore non ha proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
- il trasgressore ha esperito tutti i rimedi giurisdizionali o amministrativi di impugnazione del verbale di contestazione e ha ottenuto il rigetto dei gravami;

(barrare la casella corrispondente alla fattispecie verificatasi)

**RICHIEDE**

*M*



# NAZIONALIZZAZIONE VEICOLI COMUNITARI

(Circolare Ministeriale n.300/A/1/27794/111/56 del 24 Ottobre 2007)

I cittadini dell'Unione Europea, **ENTRO UN ANNO** dall'acquisizione della residenza (anagrafica o normale) in Italia, **DEVONO** provvedere alla **nazionalizzazione del veicolo**.

Qualora sia trascorso un anno senza che abbiano provveduto alla nazionalizzazione, in caso di circolazione:

## Sanzione

**Art. 132 comma 5 C.d.S.: 85 Euro (nessun provvedimento sul veicolo)**

La disciplina dell'art. 132 C.d.S. NON si applica ai residenti nel Comune di Campione di Italia.

# NAZIONALIZZAZIONE VEICOLI EXTRA-CEE

Premesso che:

- **Disposizioni Doganali:** sia gli accertamenti che le eventuali violazioni vengono compiute dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate;
- **Applicazione C.d.S.:** sia gli accertamenti che le eventuali violazioni vengono effettuati dagli organi di Polizia Stradale indicati nell'art. 12 C.d.S.

La Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 (ratificata con legge 19 maggio 1952, n. 1049) e successivamente la Convenzione di Vienna del 1968 (che ha sostituito la precedente tra le parti firmatarie) hanno imposto a tutte le nazioni aderenti di riconoscere il certificato di immatricolazione dello Stato di origine del veicolo per un periodo non inferiore ad un anno.

In conformità a tali convenzioni, l'articolo 132 del Nuovo Codice della Strada prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, adempite le formalità doganali, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine; decorso tale termine non possono più circolare se non vengono nazionalizzati (cioè immatricolati in Italia), pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 132 c.5 C.d.S. .

## Cosa si intende per *importazione*

Per *importazione* si intende l'introduzione di beni (tra cui anche i veicoli) di provenienza extra U.E. nel Territorio dello Stato, che si intende l'intero territorio comunitario. Per poter importare un bene occorre adempiere alle prescritte formalità, e ove prescritto, al pagamento dei dazi doganali e dell'IVA.

## IMPORTAZIONE TEMPORANEA

L'*importazione temporanea* consente l'utilizzo dei veicoli immatricolati in Stati Extra.CEE, **per un periodo massimo di 6 mesi** (anche non continuativi) a decorrere dal primo ingresso, in esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione, **per il solo utilizzo privato**.

Il *veicolo* può essere utilizzato solo da:

- a) **Intestatario del veicolo;**
- b) **Congiunto dell'intestatario entro il 3° grado;**
- c) **Persona residente in stato extra-cee...munita di delega dell'intestatario;**
- d) **Persona residente (residenza anagrafica o normale) nel territorio doganale comunitario...purchè a bordo vi sia come passeggero l'intestatario o un congiunto entro il 3° grado.**

L'utilizzo del veicolo in *temporanea importazione* fuori dei casi previsti configura il **reato di contrabbando** previsto dall'art. 216 comma 2 T.U.L.D. (approvato con D.P.R. 43/1973) con le sanzioni previste dagli articoli 291, 292 e 301, a carico sia del conducente che del proprietario:

- Multa da 2 a 10 volte superiore ai diritti di confine ( dazio e I.V.A. );
- Confisca del veicolo (disposta con provvedimento dell'Amministrazione Doganale).

**VIOLAZIONE:** Artt. 282 e 292 in relazione all'art.216 comma 2 T.U.L.D. (No PMR)  
Confisca veicolo ai sensi dell'art.301 da affidare alle Dogane

L'art. 25 del D.Lgs. n.507/99 **ha depenalizzato in parte il reato di contrabbando**, prevedendo l'art.295 bis nel T.U.L.D. qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti NON supera 3.999,00 Euro, e non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 295 c.2.

In caso di accertamento DEVE essere richiesta sul posto la Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate. Qualora siano impossibilitati a giungere in luogo, si può procedere solo con la confisca del veicolo.

## Deroga

Alle persone fisiche residenti nel territorio doganale della Comunità Europea, è **concessa la possibilità di utilizzare i veicoli immatricolati negli Stati Extra-CEE** nelle seguenti casistiche:

- a) **A titolo occasionale o di emergenza per un periodo massimo di 5gg:** purchè siano giustificate e comprovate le motivazioni dell'utilizzo del veicolo;
- b) **Veicolo in locazione:** contratto stipulato con azienda estera ed esibito all'autorità doganale all'atto dell'ingresso nella U.E.. L'utilizzo è consentito per massimo 8gg dalla stipula del contratto;
- c) **Uso per motivi di lavoro:** è concesso per un biennio previo apposita autorizzazione rilasciata su istanza, dall'autorità doganale competente.

# IMPORTAZIONE DEFINITIVA

L'*importazione definitiva dei veicoli* può avvenire:

- a) Trasferimento di residenza:
  - Il veicolo deve essere reimmatricolato in Italia entro un anno ai sensi dell'art. 132 C.d.S.;
- b) Per acquisto all'estero di un veicolo da parte di un residente in Italia (il veicolo viene munito di targhe e documenti provvisori per le operazioni di esportazione):
  - Circolazione per max 1 anno: pena art. 132 comma 5 C.d.S. (85 Euro);

Qualora il veicolo sia munito di **targa provvisoria scaduta di validità** rilasciata ai fini dell'esportazione, si procede con quanto previsto dagli artt. 93, 100 ed eventualmente 193 del C.d.S.

Per quanto riguarda le violazioni che emergono per la circolazione con documento doganale di transito scaduto, o in corso di validità, ma su un itinerario diverso da quello previsto per raggiungere la dogana di destinazione, di devono attivare le autorità competenti: Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane.

## Veicoli Con Targa Escursionisti Esteri (EE)

Sono muniti di targa E.E. i veicoli importati temporaneamente o acquistati per l'esportazione che appartengono a:

- Cittadini italiani residenti all'estero;
- A stranieri che sono di passaggio.

A tali veicoli viene rilasciata la **targa speciale** e la **carta di circolazione** della **durata massima di un anno** (che può essere prorogata).

Poichè sono considerati esportati all'atto dell'immatricolazione, durante la permanenza in Italia, restano **assoggettati al regime della temporanea importazione**, pertanto:

Il *veicolo* può essere utilizzato solo da:

- e) **Intestatario del veicolo;**
- f) **Congiunto dell'intestatario entro il 3° grado;**
- g) **Persona residente in stato extra-cee...munita di delega dell'intestatario;**
- h) **Persona residente (residenza anagrafica o normale) nel territorio doganale comunitario...purchè a bordo vi sia come passeggero l'intestatario o un congiunto entro il 3° grado.**

L'utilizzo del veicolo in *temporanea importazione* fuori dei casi previsti configura il **reato di contrabbando** previsto dall'art. 216 comma T.U.L.D. con le sanzioni previste dagli artt. 291, 292 e 301, a carico sia del conducente che del proprietario:

- Multa da 2 a 10 volte superiore ai diritti di confine ( dazio e I.V.A. );
- Confisca del veicolo (disposta con provvedimento dell'Amministrazione Doganale).

In caso di **circolazione con carta di circolazione scaduta** si configura la violazione di cui all'art. 134 comma 2 C.d.S. (85 Euro + confisca veicolo).

La confisca non avrà seguito qualora successivamente all'accertamento venga rilasciata la carta di circolazione ai sensi dell'art. 93 C.d.S.

# Corpo Diplomatico o Consolare

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai veicoli appartenenti agli *agenti diplomatici e consolari* accreditati in Italia o ad altri soggetti che godono delle medesime immunità, provvede all'immatricolazione degli stessi, con il relativo rilascio della carta di circolazione.

Ai veicoli viene prevista una *targa speciale di riconoscimento*.

## In caso di violazioni al Codice della Strada:

1. **Commesse da *agenti diplomatici e consolari* (o da altri soggetti che godono delle medesime immunità) NON vanno contestate, bensì segnalate al Ministero degli Affari Esteri che procede per via diplomatica;**
2. **Commesse alla guida di tali veicoli, da altri soggetti: si procede nei modi ordinari e si effettua la segnalazione;**

# LEGGE QUADRO TAXI

## LEGGE 15 GENNAIO 1992, n.21

aggiornata al 28 ottobre 2013

**AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA:** sono quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta:

- **Servizio di Taxi;**
- **Servizio di Noleggio Con Conducente (NCC).**

### Servizio di Taxi:

- ✓ Si rivolge ad una utenza indifferenziata;
- ✓ Lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
- ✓ La prestazione del servizio è obbligatoria.

### Art.3: Servizio di NCC

- ✓ Si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio;
- ✓ Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco;
- ✓ La sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

### Art.11: Obblighi dei titolari di licenza taxi e autorizzazione NCC

- ✓ TAXI: **il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio** sono effettuati con **partenza dal comune che ha rilasciato la licenza**, per qualunque destinazione;
- ✓ Nel servizio NCC, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio taxi, salvo deroghe negli ambiti aeroportuali, portuali e ferroviari;
- ✓ NCC: l'inizio e il termine del servizio devono avvenire nella rimessa, mentre il prelevamento e la destinazione possono avvenire anche in altri comuni;
- ✓ NCC: è **obbligatorio** la compilazione e la tenuta da parte del conducente di un **FOGLIO di SERVIZIO** (Fogli vidimati, con progressione numerica; timbro azienda titolare della licenza).

**La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:**

- Targa del veicolo;
- Nome del conducente;
- Data, luogo e km di partenza e arrivo;
- Orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- Dati del committente.

La documentazione deve essere tenuta a bordo del veicolo per due settimane.

**SANZIONI (art.11-bis):** Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 C.d.S. e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e NCC di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge quadro, è punita:

- ❖ Con un mese di sospensione dal ruolo alla prima inosservanza;
- ❖ Con due mesi di sospensione dal ruolo alla seconda inosservanza;
- ❖ Con tre mesi di sospensione dal ruolo alla terza inosservanza;
- ❖ Con la cancellazione dal ruolo alla quarta inosservanza.



## **Requisiti:**

- ❖ Iscrizione nel Ruolo a seguito di esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio;
- ❖ Per l'iscrizione nel ruolo è indispensabile il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale;
- ❖ L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ❖ L'iscrizione nel ruolo è necessaria per prestare attività in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato;

## **Sostituzione alla Guida:**

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo, nei seguenti casi:

- Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- Per chiamata alle armi;
- Per un periodo di ferie non superiore a 30gg annui;
- Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- Incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato.

**I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purchè Iscritti nel Ruolo, presentando istanza all'Ufficio Comunale competente. L'esistenza di collaboratori familiari risulterà in un elenco da allegare alla licenza di esercizio.**

# REGOLAMENTO TAXI COMUNE DI MILANO

## Art.23: Stazionamento In Turno Di Servizio

- ❖ La sosta delle autopubbliche in turno di servizio...deve avvenire negli appositi posteggi e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale;
- ❖ L'utente può scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione del veicolo nel posteggio;
- ❖ I conducenti possono allontanarsi dall'autovettura per giustificati motivi previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso, per un periodo non superiore a 30minuti;

Le autopubbliche fuori servizio possono essere adibite ad uso proprio.

## SANZIONI

### Art. 37. Ritiro dei contrassegni e della licenza di esercizio:

- Contrassegni di macchina e/o turno contraffatti o alterati;
- Veicolo condotto, **in servizio**, da persona non iscritta al Ruolo;
- Inottemperanza all'obbligo della visita di controllo annuale, a seguito di ingiunzione a presentarsi entro un termine definitivo assegnato dopo la scadenza annuale della stessa;
- Sprovvisa dei documenti di circolazione e/o guida del conducente, in conseguenza a violazioni del Codice della Strada che comportano il ritiro immediato degli stessi.

**In tali casi, si procede al ritiro della Licenza di Esercizio e dei contrassegni di macchina e turno che saranno restituiti al titolare ai sensi dell'art.216 C.d.S., all'adempimento delle prescrizioni omesse o al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione o della patente.**

## PRINCIPALI VIOLAZIONI REGOLAMENTO TAXI

(che concorrono con le violazioni al Codice della Strada)

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	Articolo	Sanzione
Titolare di licenza di esercizio sprovvisto dell'elenco collaboratori familiari	15	109.67
Svolge turno di servizio diverso da quello assegnato	21	109.67
Effettua servizio senza essere munito di licenza di esercizio	22	109.67
Effettua servizio senza essere munito dei documenti di circolazione	22	109.67
Abbandonare l'autopubblica nel posteggio taxi senza giustificato motivo o per un periodo superiore a 30minuti	23	109.67
Conducente che non tiene un comportamento corretto verso chiunque	29	109.67

# SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

## Art. 85

### Il conducente deve possedere:

- Patente di guida;
- CAP KB o CQC;
- Autorizzazione per svolgere il Servizio di NCC

PRINCIPALI CASISTICHE	NORMA	SANZIONE
Chiunque adibisce a NCC un veicolo non destinato a tale uso	Art. 85 comma 4	169 euro (422 se autobus) ritiro carta di circolazione ai fini della sospensione da 2 a 8 mesi
Munito di autorizzazione <b>guida autovettura o autobus</b> adibiti a NCC senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione (Legge 15.01.1992 n.21) <b>Esempi:</b> - la prenotazione va effettuata c/o autorimessa; - veicolo privo di contrassegno; - privo del foglio di servizio		Il veicolo è sottoposto a Fermo Amm.vo per la durata della sospensione carta di circolazione
Conducente sprovvisto di Autorizzazione perché mai conseguita		a) <b>conducente diventa custode del veicolo:</b> . compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b> . compilare verbale di immissione <b>modello n.306/2014</b>
Conducente che staziona su suolo pubblico per reperire clienti pertanto fuori dalla rimessa (va accuratamente dimostrato sentendo a SIT il cliente per dimostrare come ha richiesto il servizio e l'importo pattuito, importante per dimostrare il pagamento di un corrispettivo)		b) <b>conducente rifiuta la custodia:</b> . art. 214 c. 1: 770 Euro + ritiro patente . INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b> . verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b>
Munito di autorizzazione <b>guida di veicolo diverso da autovettura e autobus</b> adibito a NCC senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione (Legge 15.01.1992 n.21)	Art. 85 c. 4-bis	84 Euro ritiro carta di circolazione e autorizzazione  Fermo Amm.vo per la durata disposta dalla DTT (nelle modalità previste dall'art.214, pag.7)
Conducente sprovvisto del CAP o CQC	Art. 180	41 Euro
Conducente sprovvisto dell'Autorizzazione	Art. 180	41 euro

# SERVIZIO DI PIAZZA – TAXI

## Art.86

PRINCIPALI CASISTICHE	NORMA	SANZIONE
<p><b>Tassisti Abusivi:</b></p> <p>Chiunque <b>SENZA la prescritta Licenza</b>, adibisce un veicolo a servizio di piazza o taxi</p> <p>- assumere dichiarazione del passeggero facendo emergere il corrispettivo concordato, il modo in cui gli è stato offerto il servizio e la destinazione.</p>	<p>Art.86 comma 2</p>	<p style="text-align: center;">NO PMR – Confisca del Veicolo Sospensione patente da 4 a 12 mesi (due violazioni in 3 anni: Revoca Patente)</p> <p style="text-align: center;"><b>1- <u>CONDUCENTE ACCETTA CUSTODIA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilare ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b>;</li> <li>• compilare verbale di immissione <b>modello n.305/2014</b>;</li> <li>• <b>ATTENDERE L'ARRIVO DEL CARRO</b> richiesto dal conducente per il trasporto in sicurezza</li> <li>• ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2- <u>CONDUCENTE RIFIUTA CUSTODIA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>art. 213 comma 2 ter:</b> 1833 euro + ritiro patente ai fini sospensione;</li> <li>• <b>AVVISO DI RITIRO modello n.310/2014</b>;</li> <li>• immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.307</b>;</li> <li>• trattenere carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>
<p>Chiunque <b>con Licenza SOSPESA</b>, adibisce un veicolo a servizio di piazza o taxi</p>		
<p>Chiunque <b>con Licenza REVOCATA</b>, adibisce un veicolo a servizio di piazza o taxi</p>		
<p>Chiunque <b>munito di licenza</b>, guida taxi senza ottemperare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle norme in vigore;</li> <li>• alle condizioni di cui alla licenza</li> </ul> <p><b>Esempi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prelievo dell'utenza o inizio servizio nel comune che ha rilasciato licenza;</li> <li>- stazionare negli appositi spazi;</li> <li>- colore bianco;</li> <li>- scritta TAXI sul tetto;</li> <li>- manca numero identificazione</li> </ul>	<p>Art.86 comma 3</p>	<p>84 Euro</p>
<p>Conducente sprovvisto della Licenza</p>	<p>Art. 180</p>	<p>41 Euro</p>
<p>Conducente sprovvisto del CAP o CQC</p>	<p>Art. 180</p>	<p>41 Euro</p>

# MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI

Richiamata la Circolare Prot. 4857 del 22.02.2013

Il decreto legislativo n.59/2011 ha riscritto in gran parte l'articolo 124 C.d.S. in merito alle categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici.

## MACCHINE AGRICOLE:

### ➤ Cat. A1:


- Se non superano i limiti di sagoma e peso stabiliti dall'art.53 C.d.S. (1,60m di larghezza, 4m di lunghezza e 2,5m di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5t);
- Se non superino la velocità di 40 Km/h

### ➤ Cat. B: Se superano i limiti stabiliti dall'art.53

## MACCHINE OPERATRICI:

### ➤ Cat. B: escluse le macchine operatrici eccezionali;

### ➤ Cat. C1: consente la conduzione anche di macchine operatrici eccezionali (prima della modifica era richiesta la cat. C)



## MACCHINE OPERATRICI: RILASCIO CARTA DI CIRCOLAZIONE

A seguito dell'OMOLOGAZIONE del prototipo, viene consegnato al costruttore un "certificato di idoneità tecnica", in base al quale lo stesso rilascia per ciascun veicolo una "dichiarazione di conformità" che servirà per l'immatricolazione da parte della Motorizzazione che rilascerà conseguente Carta di Circolazione.

# MACCHINE OPERATRICI

Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cigoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere.

## Ai fini della circolazione su strada si distinguono in:

- Macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- Macchine sgombraneve, spartineve o ausiliare
- Carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose

Velocità massima consentita: 40Km/h o 15 Km/h se con ruote non pneumatiche o a cigoli

## ALCUNE CASISTICHE

FATTISPECIE	NORMA	SANZIONE
<p>Circolazione di macchina operatrice eccezionale in <b>ASSENZA</b> di <b>AUTORIZZAZIONE</b> perché <b>NON</b> conseguita</p>	<p>Art.114 c.3 e 7 in relazione Art.104 c.10 e 13</p>	<p style="text-align: center;">NO Pagamento in misura ridotta (come previsto da art.202)</p> <p>Ritiro della patente ai fini della sospensione da 15gg a 30gg</p> <p>Sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modello 306/2014 (trasporto in sicurezza)</li> </ul>
<p>Circolazione con macchina operatrice eccezionale <b>SENZA</b> rispettare le prescrizioni previste nell'autorizzazione</p>	<p>Art. 114 c.3 e 7 in relazione Art.104 c.11 e 13</p>	<p style="text-align: center;">NO Pagamento in misura ridotta (come previsto da art.202)</p> <p>Ritiro della patente ai fini della sospensione da 15gg a 30gg</p> <p>Sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modello 306/2014 (trasporto in sicurezza)</li> </ul>
<p>Circolazione con macchina operatrice eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione (dimenticata)</p>	<p>Art. 114 c.3 e 7 in relazione Art.104 c.12</p>	<p style="text-align: center;">NO Pagamento in misura ridotta (come previsto da art.202)</p>

FATTISPECIE	NORMA	SANZIONE
<p>Circolazione di macchina operatrice con DISPOSITIVI EQUIPAGGIAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mancanti</li> <li>➤ Alterati</li> <li>➤ danneggiati</li> </ul>	<p>Art.114 c.1 e 7 in relazione Art.112 c.4</p>	<p>NO Pagamento in misura ridotta (come previsto da art.202)</p> <p>Ritiro Carta di Circolazione</p> <p>Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo nel luogo indicato, rendendolo edotto di quanto previsto dall'art.216 C.d.S.</p>
<p>Circolazione macchina operatrice con pneumatici usurati</p> <p><u>Non si può contestare art.79</u> perché l'art.237 del Regolamento e appendice VIII fa riferimento solo autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli</p>		<p>Si può richiedere alla Motorizzazione che venga sottoposto a revisione (art.80 comma 5)</p>
<p>Circolava con macchina operatrice per la quale non era stata rilasciata la carta di circolazione (vedi sopra per modalità rilascio carta di circolazione)</p>	<p>Art.114 c.2 e 7 in relazione Art.110 c.6</p>	<p>NO Pagamento in misura ridotta (come previsto da art.202)</p>
<p>Circolava alla guida macchina operatrice NON osservando le prescrizioni indicate sulla carta di circolazione</p>	<p>Art.114 c.2 e 7 in relazione Art.110 c.6</p>	<p>NO Pagamento in misura ridotta (come previsto da art.202)</p>
<p>Circolava alla guida con macchina operatrice semovente <b>priva</b> della targa di immatricolazione</p> <p>ATTENZIONE: Come da art.258 del Regolamento, deve esporre solo targa posteriore</p>	<p>Art.114 c.4 e 7 in relazione Art.113 c.1</p>	<p>NO Pagamento in misura ridotta (come previsto da art.202)</p> <p>Fermo Amm.vo 3 mesi</p> <p><b>1- il conducente diventa custode:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. ATTO NOTORIO <b>modello n.301</b></li> <li>. verbale di immissione <b>modello n.306/2014</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul> <p><b>2- conducente rifiuta la custodia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. art. 214 comma 1: 770 Euro+ ritiro patente</li> <li>. INTIMAZIONE AL RITIRO <b>modello n.313</b></li> <li>. compilare verbale di immissione c/o Custode Acquirente <b>modello n.308</b></li> <li>. ritirare carta di circolazione o contestare art. 180</li> </ul>

# **DEMATERIALIZAZIONE CONTRASSEGNO ASSICURATIVO**

In ottemperanza al Decreto Legge n. 24 Gennaio 2012, n.1 (c.d. D.L. Liberalizzazioni), coordinato con la Legge di conversione 24 Marzo 2012 n.27, **dal 18 ottobre 2015** entrerà in vigore la **dematerializzazione del contrassegno assicurativo**: si avrà la sostituzione dei predetti contrassegni cartacei con sistemi elettronici o telematici che garantiscono, mediante una connessione con una specifica Banca Dati, al controllo sull'effettiva copertura assicurativa di un veicolo.

Lo scopo è il contrasto alle frodi, ponendo fine al diffuso fenomeno della compravendita dei contrassegni falsi e a quello del mancato pagamento dell'assicurazione.

Nonostante l'art.31 della Legge di conversione 24 Marzo 2012 n.27 preveda come modalità di accertamento della circolazione di veicoli sprovvisti della copertura assicurativa anche la procedura autonoma di accertamento della violazione con sistemi elettronici non presidiati dagli organi di polizia stradale, purchè regolarmente omologati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere prot. n. 3560 del 21 luglio 2015 ha comunicato che al momento, nessun dispositivo in tal senso è stato approvato per questo uso, pertanto al momento, in caso di accertamento remoto della violazione, la procedura da adottare sarà quella prevista dall'art.193 comma 4 ter C.d.S.

## **Indicazioni Operative a decorrere dal 18 ottobre 2015:**

- NON sarà più contestabile quanto previsto dall'art.181 per la mancata esposizione del contrassegno assicurativo;
- RESTA in vigore l'obbligo a carico del conducente, di esibire il certificato assicurativo (art.180)

L'eliminazione del contrassegno assicurativo e, soprattutto, la possibilità di accedere ad una banca-dati aggiornata in tempo reale con le informazioni sulle coperture assicurative in essere – informazioni che di per sé costituiscono, in sede di accertamento, elementi sufficienti di valutazione in relazione all'applicazione dell'art. 193 – introducono rilevanti modifiche nelle modalità operative degli organi di polizia stradale in questo ambito di intervento.

Il CED della Motorizzazione ha messo a disposizione di detti organi – attraverso il sito web [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it) – accessi dedicati alla banca-dati contenente informazioni e dati forniti dalle imprese di assicurazione relativi alla decorrenza, sospensione e scadenza delle coperture assicurative r.c. auto dei veicoli a motore. La banca-dati è alimentata in tempo reale all'atto del rilascio del certificato di assicurazione.

L'accertamento della mancata copertura assicurativa attraverso la verifica nella banca-dati della Motorizzazione, anche in assenza del conducente, dà luogo immediatamente all'applicazione dell'art. 193 CdS senza ulteriori verifiche ai sensi dell'art. 180/8 C.d.S. Solo qualora, in presenza del conducente, non si renda possibile l'accertamento alla banca-dati (per es. a causa di un blocco del sistema) si procederà all'invito presso i nostri uffici ai sensi dell'art. 180/8 C.d.S.



# TRASPORTO DI PERSONE CON AUTOCARRO

Sono stati individuati dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che **non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone**, ai sensi dell'art.35 comma 11 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248.

Come ribadito dal Ministero dei Trasporti – U.M.C. di Bologna, con circolare n.8/2007 (Prot. 2241/002-0) del 21 febbraio 2007, il Provvedimento del 6 dicembre 2006 emesso dall'Agenzia delle Entrate (Prot. 2006/184192) è condiviso dal Ministero dei Trasporti con parere favorevole del 05.12.2006.

Si precisa che **affinchè l'autocarro risulti idoneo al trasporto di persone PRIVATE, e pertanto NON è applicabile la violazione di cui all'art.82 C.d.S.**, devono sussistere i seguenti requisiti:

- Codice carrozzeria F0
- Un numero di posti pari o superiore a 4
- Rapporto tra potenza massima del motore in Kw e la portata del veicolo in "t"...superiore a 180

Mod. MC 820 F

**REPUBBLICA ITALIANA**  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I**

Registration Certificate, Part 1; Registreringsattest; Del 1; Permiso de Circulación, Parte 1; Rekisteröintodistus, Osa 1; Certificat d'immatriculation, Partie 1; Kentekenbewijs, Deel 1; Certificado de Matrícula, Parte 1; Registreringsbeviset, Del 1; Zulassungsscheinigung, Teil 1; Aðilar Kvjóðopptak, Mæði 1

N° (A)

(B) 25.09.2003

(C.2.1)

(C.2.2)

NATO IL 21.11.1971  
A

(C.2.3) MILANO (MI)

N° 3 (A)

(D.1) FORD W.A.G. FABYD2FAGA/1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE) → F0

(P.2) 66,00 → POTENZA MAX

(S.1) 2 → m. POSTI

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

---

N° (A) 3

PORTATA 1355 KG → **DA DIVIDERE PER 1000**

DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -A

SEGUE DENOMINAZIONE COMMERCIALE:  
TRANSIT 330 M VAN 2.4  
IL VEICOLO PUO' AVERE IN ALTERNATIVA POSTI ANT. 3 E POSTI TOT. 3  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E01 00-0813; E13 00-0864 E11 00-2755. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. LUNGHEZZA MAX PARI A 5304MM E SBALZO POST. PARI A 1100MM CON ALLESTIMENTI ESTERNI DI CARROZZERIA MASSA A VUOTO = KG 1850. MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINAZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 4500. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO IN ALT DI CAMBIO SEMIAUTOMATICO SEQUENZIALE

S.T.A. MI2092

N° (A) 4

$\frac{P.2}{PORTATA} = SUPERIORE A 180$

ESEMPIO:

$\frac{66}{1,355} = 48,71$

↓

QUESTO AUTOCARRO **NON** PUO' TRASPORTARE PERSONE PER USO PRIVATO, IN QUANTO:

m. POSTI = 2 → INVECE DEVONO ESSERE ALMENO **(4)**

$\frac{P.2}{PORTATA} = \frac{66}{1,355} = 48,71$  QUINDI **NON E' SUPERIORE A 180**

# **OMICIDIO STRADALE**

**art.589-bis**

# INTRODUZIONE


Con la **Legge n.41 del 23.03.2016 entrata in vigore in data 25.03.2016** sono state introdotte nuove disposizioni in materia di Omicidio Colposo e Lesioni Colpose cagionati con *violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*. Le due norme introdotte sono:

- **Art. 589-bis c.p. : Omicidio Stradale**
- **Art. 590-bis c.p. : Lesioni Personali Stradali Gravi o Gravissime**

La legge prevede varie ulteriori disposizioni, che influiscono in maniera concreta, sulle attività di polizia stradale:

- **Nuove disposizioni in merito alle limitazioni della libertà personale:** modifiche artt. 380 e 381 c.p.p.
- **Prelievo coattivo di campioni biologici:** modifiche art. 359-bis c.p.p.

**Considerato che le ATTENUANTI e AGGRAVANTI diminuiscono o aumentano le pene previste dagli articoli 589-bis e 590-bis, si ritiene opportuno ricordare quanto di seguito:**

<b>ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (Art. 380 c.p.p.)</b>	<b>ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (Art.381 c.p.p.)</b>
<p>a) <b>DELITTO NON COLPOSO</b>, consumato o tentato, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ergastolo</li><li>- reclusione NON INFERIORE  nel MINIMO a 5 anni nel MAX a 20 anni</li></ul> <p>b) <b>DELITTO OMICIDIO COLPOSO</b> (c. 2 lett. m-quater) (art. 589-bis commi 2 e 3)</p>	<p>a) <b>DELITTO NON COLPOSO</b>, consumato o tentato, che prevede la reclusione superiore nel max a 3 anni</p> <p>b) <b>DELITTO COLPOSO</b> che prevede reclusione NON INFERIORE nel massimo a 5 anni</p> <p>c) <b>LESIONI COLPOSE STRADALI GRAVI O GRAVISSIME</b> (c. 2 lett. m-quinquies) (art. 590-bis c. 2, 3, 4 e 5)</p>

## ATTENZIONE!!!


**Come previsto dal DPR 448/1988...nei REATI COLPOSI  
i MINORI DI ANNI 18  
non possono mai essere soggetti  
né ad Arresto né a Fermo di Indiziato di delitto.**

# STRUTTURA SIMMETRICA DELLE NORME

## art.589-bis e 590-bis

**Comma 1** → **Ipotesi Base** (fa riferimento a chiunque, NON SOLO a conducenti di veicolo a motore)

I successivi commi fanno riferimento SOLO A CONDUCENTI di VEICOLO A MOTORE



**OGNI IPOTESI E' AUTONOMAMENTE PUNITA E ULTERIORMENTE  
AGGRAVATA O ATTENUATA IN RELAZIONE ALLA PRESENZA  
DI ALTRI ELEMENTI CIRCOSTANZIALI PREVISTI DEGLI ARTICOLI**

# PRELIEVO COATTIVO DI CAMPIONI BIOLOGICI

art.359-bis c.p.p.

Considerato che l'accertamento del 186 e 187 del Codice della Strada diventa rilevante al fine della determinazione della fattispecie di reato che si viene ad identificare qualora siamo in presenza di un Omicidio Stradale ( art.589-bis c.p.) o lesioni Personali stradali gravi e gravissime (art.590-bis c.p.), il Legislatore ha provveduto a modificare anche l'art.359-bis c.p.p., il cui procedimento si attiva su DISPOSIZIONE del P.M. QUALORA IL CONDUCENTE che HA PROVOCATO la morte o le lesioni gravi o gravissime SI RIFIUTI di sottoporsi agli accertamenti per l'abuso di alcol o della guida in stato di alterazione a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti.

Premesso quanto sopra, il problema che è stato oggetto di varie riflessioni da parte della Procura, è comprendere se fra i vari accertamenti di cui all'art.224-bis c.p.p. richiamati dall'art.359-bis c.p.p. vi fosse anche il PRELIEVO EMATICO che come sappiamo è l'unico modo per accertare la positività di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. Dopo una prima pronuncia negativa della Procura di Trento, si è pronunciata sia la Procura di Udine che la Procura di Milano che invece RICONOSCONO la possibilità di procedere con il prelievo ematico:

*Gli accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale sono una particolare modalità di esecuzione della perizia giudiziale che consiste nel prelievo di campioni biologici su indagati, imputati o terzi. L'istituto, disciplinato dall'art. 224-bis del codice di procedura penale italiano, è stato introdotto dalla legge 85/2009.*

*Se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale,*

**QUALI:**

**PRELIEVO DI CAPELLI**, di **PELI** o di **MUCOSA DEL CAVO ORALE** su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del **DNA** o **ACCERTAMENTI MEDICI**




*Il **PRELIEVO DEL SANGUE** non è compreso nell'elenco delle pratiche mediche che l'Autorità Giudiziaria può coattivamente disporre sull'indagato, tuttavia **TALE ELENCO** pare solo **ESEMPLIFICATIVO** e **NON TASSATIVO**, come si ricava dall'espressione "QUALI" utilizzata dal legislatore.*

*Il prelievo del sangue, come accertamento medico, è assai invasivo, però la Legge non vieta in astratto le pratiche invasive, ma solo quelle che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona. Cosa che, emofilitici a parte, ben difficilmente si potrebbe sostenere in caso di un semplice prelievo del sangue.*

**OVVIAMENTE SI RITIENE OPPORTUNO CHE CONSULTIATE LE VOSTRE RISPETTIVE PROCURE PER COMPRENDERE LE LINEE GUIDA IN MATERIA**

# PRELIEVO COATTIVO DI CAMPIONI BIOLOGICI

Art. 359-bis c.p.



**N.B. : IL RIFIUTO ALLA PROVA (Art.186/7 e 187/8 C.d.S.)  
VA CONTESTATO SEMPRE**

# **RITIRO IMMEDIATO PATENTE**

**RITIRO IMMEDIATO PATENTE**



**RICHIESTE LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA**



**LA MISURA E' APPLICABILE SOLO SE ALL'EVIDENZA DEI FATTI AL MOMENTO DEL RILEVAMENTO DEL SINISTRO EMERGE CHIARAMENTE LA RESPONSABILITA'**

**NEL CASO DI COINVOLGIMENTO DI PIU' CONDUCENTI**



**LA PATENTE SARA' RITIRATA IMMEDIATAMENTE SOLO SE SENZA RAGIONEVOLE DUBBIO SUL LUOGO E NELL'IMMEDIATEZZA DELL'INCIDENTE EMERGA UNA RESPONSABILITA' ESCLUSIVA O PREVALENTE DEL CONDUCENTE**

**ATTENUANTI E AGGRAVANTI  
che INCIDONO SULLE PENE  
art. 589-bis c.p. Omicidio Stradale**

**ATTENZIONE!!!!**

**Le aggravanti/attenuanti POSSONO INCIDERE su ARRESTO**

**OBBLIGATORIO**  
(art.380 c.p.p.)

**FACOLTATIVO**  
(art.381 c.p.p.)

<b>NORMA</b>	<b>CASISTICA</b>	<b>PENA</b>
<b>Art.589-bis comma 6</b>	<b>a) Conducente:</b> - non titolare di patente; - con patente sospesa; - con patente revocata;  <b>b) <u>Conducente-proprietario</u> alla guida di veicolo                      sprovvisto di assicurazione obbligatoria.</b>	PENA AUMENTATA
<b>Art.589-bis comma 7</b>	<b>CONDOTTA COLPOSA ANCHE DELLA VITTIMA</b>	PENA DIMINUITA FINO ALLA METÀ
<b>Art.589-bis comma 8</b>	<b>Qualora il conducente:</b> - Cagioni la morte di più persone (Omicidio Plurimo) - Cagioni <b>SIA</b> la morte <b>CHE</b> lesioni (qualsiasi tipo)	si applica la pena della violazione più grave aumentata fino al triplo (pena massima fino a 18 anni)
<b>Art.589-ter</b>	<b>FUGA DEL CONDUCENTE IN CASO DI OMICIDIO STRADALE</b> (anche con veicoli NON a motore)	Pena AUMENTATA <b>da 1/3 a 2/3</b> e cmq NON inferiore a 5 anni



## Art. 589-bis c.p. : Omicidio Stradale

Nel Codice Penale viene introdotta la nuova e autonoma figura del reato colposo di *omicidio con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*. Il reato cosiddetto “base” è l’art.589-bis comma 1, mentre le fattispecie previste dai commi 2, 3, 4 e 5, prevedono circostanze aggravanti a effetto speciale c.d. indipendenti. Si trattano pertanto di reati circostanziati.

NORMA	FATTISPECIE	SANZIONI PENALI Caso senza aggravanti né attenuanti	SANZIONI PENALI Con aggravanti e/o attenuanti Art. 589-bis c.6, 7, 8 – Art. 589-ter	ATTI DA REDIGERE
<b>Art.589-bis Comma 1</b>	<p style="text-align: center;"><b>CHIUNQUE</b> (ANCHE con veicoli NON a MOTORE)</p> <p style="text-align: center;"><b>cagioni per colpa</b> la morte di terzi</p> <p style="text-align: center;"><i>- con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale</i></p>	<p style="text-align: center;">Reclusione da 2 a 7 anni</p> <p style="text-align: center;"><b>ARRESTO FACOLTATIVO</b> in Flagranza (art.381 c.p.p.)</p> <p style="text-align: center;"><b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO</b> (art. 384 c.p.)</p>	<p style="text-align: center;">Tutto invariato, ad eccezione:</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Fermo di Indiziato NON è consentito:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>a) con attenuante art. 589-bis c.7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>b) con il combinato:</b> - attenuante art.589-bis c.7 - aggravante art. 589-bis c.8</p>	<p style="text-align: center;"><b>Elezione di Domicilio</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE!!</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ritiro della Patente</b> - se il veicolo richiede la patente - se la norma violata PREVEDA il ritiro</p>
<b>Art.589-bis Comma 2</b>	<p>Chiunque alla guida di un <i>veicolo a motore</i> risulti positivo a:</p> <p>- 186 c. 2 lett. “c” - 187</p> <p style="text-align: center;">e</p> <p style="text-align: center;"><u><b>cagioni per colpa</b></u> la morte di terzi</p>	<p style="text-align: center;">Reclusione da 8 a 12 anni</p> <p style="text-align: center;"><b>ARRESTO OBBLIGATORIO</b> in Flagranza (art. 380 c.p.p.)</p> <p style="text-align: center;"><b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO</b> (art. 384 c.p.)</p>	<p style="text-align: center;"><b>In tutte le combinazioni possibili che si possono creare, anche i combinati, pur variando gli anni di reclusione:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARRESTO OBBLIGATORIO</b> in Flagranza (art. 380 c.p.p.)</p> <p style="text-align: center;"><b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO</b> (art. 384 c.p.)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Elezione di Domicilio</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SI PROCEDE SEMPRE AL Ritiro della Patente</b> (sospensione temporanea art.223 c.2)</p> <p style="text-align: center;">Come sanzione accessoria scrivere: “ritiro della patente ai fini della sospensione temporanea”</p>

NORMA	FATTISPECIE	SANZIONI PENALI Caso senza aggravanti né attenuanti	SANZIONI PENALI Con aggravanti e/o attenuanti Art. 589-bis c.6, 7, 8 – Art. 589-ter	ATTI DA REDIGERE
<p><b>Art.589-bis Comma 3</b></p>	<p><b>Conducente di cui all’art.186-bis c. 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NCC, TAXI, servizio di linea trasporto di persone</li> <li>- trasporto di cose (conto terzi, di linea, conto terzi in servizio di piazza)</li> <li>- conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t</li> <li>- conducente di autobus</li> <li>- conducente di autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 persone</li> <li>- conducente di autoarticolati</li> <li>- conducente di autosnodati</li> </ul> <p style="text-align: center;">Risultante <b>in stato di ebbrezza seconda fascia (art.186 c.2 lett. b)</b> che <b><u>cagioni per colpa</u></b> la morte di terzi</p>	<p>Reclusione da 8 a 12 anni</p> <p style="text-align: center;"><b>ARRESTO OBBLIGATORIO</b> in Flagranza (art. 380 c.p.p.)</p> <p style="text-align: center;"><b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO</b> (art. 384 c.p.)</p>	<p><b>In tutte le combinazioni possibili che si possono creare, anche i combinati, pur variando gli anni di reclusione:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARRESTO OBBLIGATORIO</b> in Flagranza (art. 380 c.p.p.)</p> <p style="text-align: center;"><b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO</b> (art. 384 c.p.)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Elezione di Domicilio</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SI PROCEDE SEMPRE AL Ritiro della Patente</b> (ai fini della sospensione temporanea art.223 c.2)</p> <p style="text-align: center;">Come sanzione accessoria scrivere: <i>“ritiro della patente ai fini della sospensione temporanea”</i></p>
<p><b>Art.589-bis Comma 4</b></p>	<p><b>Fatta salva l’ipotesi del comma 3:</b></p> <p>il conducente di veicolo a motore che</p> <p>Risultante: <b>in stato di ebbrezza (art.186 c.2 lett. b)</b></p> <p>Che: <b><u>cagioni per colpa</u></b> la morte di terzi</p>	<p>Reclusione da 5 a 10 anni</p> <p style="text-align: center;"><b>ARRESTO FACOLTATIVO</b> in Flagranza (art.381 c.p.p.)</p> <p style="text-align: center;"><b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO</b> (art. 384 c.p.)</p>	<p><b>In tutte le combinazioni possibili che si possono creare, anche i combinati, pur variando gli anni di reclusione:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARRESTO FACOLTATIVO</b> in Flagranza (art. 381 c.p.p.)</p> <p style="text-align: center;"><b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO</b> (art. 384 c.p.)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Elezione di Domicilio</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SI PROCEDE SEMPRE AL Ritiro della Patente</b> (ai fini della sospensione temporanea art.223 c.2)</p> <p style="text-align: center;">Come sanzione accessoria scrivere: <i>“ritiro della patente ai fini della sospensione temporanea”</i></p>

NORMA	FATTISPECIE	SANZIONI PENALI Caso senza aggravanti né attenuanti	SANZIONI PENALI Con aggravanti e/o attenuanti Art. 589-bis c.6, 7, 8 – Art. 589-ter	ATTI DA REDIGERE
<p><b>Art.589-bis Comma 5</b></p>	<p><b>Omicidio cagionato</b> da conducente di veicolo a motore che <b>abbia violato</b> le seguenti norme del Codice della Strada:</p> <p>a) Richiamato art. 2 comma 2 C.d.S.: - <b>su strada urbana D, E, F, F-bis:</b> a velocità pari o superiore al doppio consentito o cmq non inferiore a 70 km/h - <b>su strada extraurbana A, B, C:</b> ad una velocità superiore di almeno 50km/h a quella consentita</p> <p>b) inosservanza semaforica (rosso) all'intersezione</p> <p>c) circolando contromano all'intersezione</p> <p>d) inversione di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezione, curve, dossi</p> <p>e) sorpasso di altro veicolo in corrispondenza attraversamento pedonale o di linea continua</p> <p><b>Strada Urbana D, E, F, F-bis:</b> strada di scorrimento, di quartiere, locale e itinerario ciclopedonale</p> <p><b>Strada Extraurbana A, B, C:</b> Autostrada – Strada Extraurbana Principale e Secondaria</p>	<p>Reclusione da 5 a 10 anni</p> <p><b>ARRESTO FACOLTATIVO</b> in Flagranza (art.381 c.p.p.)</p> <p><b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO</b> (art. 384 c.p.)</p>	<p><b>In tutte le combinazioni possibili che si possono creare, anche i combinati, pur variando gli anni di reclusione:</b></p> <p><b>ARRESTO FACOLTATIVO</b> in Flagranza (art. 381 c.p.p.)</p> <p><b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO</b> (art. 384 c.p.)</p>	<p><b>Elezione di Domicilio</b></p> <p><b>SI PROCEDE SEMPRE AL Ritiro della Patente</b> (ai fini della sospensione temporanea art.223 c.2)</p> <p>Come sanzione accessoria scrivere: <i>“ritiro della patente ai fini della sospensione temporanea”</i></p>

Cassazione civile, sez. I, 05/08/2005, n. 16515: l'art. 143 si applica anche quando il veicolo percorre una strada a senso unico di marcia in senso opposto

**LESIONI PERSONALI  
STRADALI  
GRAVI o GRAVISSIME**

**art.590-bis**

**LESIONI PERSONALI STRADALI  
GRAVI o GRAVISSIME  
Art.590-bis c.p.**

Considerato che il nuovo art. 590-bis c.p. fa riferimento alle *lesioni personali stradali gravi o gravissime* è opportuno richiamare quanto segue:

<b>LESIONI PERSONALI Art. 583</b>	
<b>LESIONI PERSONALI GRAVI</b>	<b>LESIONI PERSONALI GRAVISSIME</b>
<p>➤ <b>Malattia che mette in PERICOLO la vita;</b></p> <p>PROGNOSI RISERVATA: Viene considerata una malattia che mette in pericolo la vita salvo che l'Ospedale comunichi che tale prognosi non derivi dall'assenza del medico specialistico. Quindi in caso di incidente stradale, conferire con l'Ospedale per comprendere il motivo della Prognosi Riservata.</p> <p>➤ <b>Malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo SUPERIORE a 40gg;</b></p> <p>➤ <b>Indebolimento permanente di un senso o di un organo</b></p>	<p>➤ Malattia certamente o probabilmente insanabile;</p> <p>➤ Perdita di un senso;</p> <p>➤ Perdita di un arto;</p> <p>➤ Mutilazione che rende l'arto inservibile;</p> <p>➤ Perdita dell'uso di un organo;</p> <p>➤ Perdita della capacità di procreare;</p> <p>➤ Deformazione o sfregio permanente del viso;</p> <p>➤ Grave difficoltà della favella</p>

Partiamo dal presupposto che, affinché si possa parlare di "Lesioni" è necessaria ovviamente la refertazione ospedaliera. Pertanto durante il rilievo del sinistro, è opportuno consultare l'ospedale per comprendere se sia stata già emessa per poter procedere con alcune disposizioni rilevanti previste dall'art.590 bis c.p., in particolar modo all'arresto.



**LESIONI PERSONALI COLPOSE FINO A 40GG  
TROVA APPLICAZIONE ART.590 C.P.**

**ATTENZIONE!!!!!!**

**Art.189 c.8 C.d.S.:** *nei confronti del conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose NON SI PROCEDE ALL'ARRESTO IN FLAGRANZA.*



- ❖ **Art. 590 c.p. : Procedibilità a Querela di Parte**
- ❖ **Art. 590-bis c.p. : Procedibilità d'Ufficio**

<b>NORMA</b>	<b>FATTISPECIE</b>	<b>SANZIONI PENALI</b> Caso senza aggravanti né attenuanti	<b>SANZIONI PENALI</b> Con aggravanti e/o attenuanti Art. 590-bis c.6, 7, 8 – Art. 590-ter	<b>ATTI DA REDIGERE</b>
<b>Art.590-bis</b> <b>Comma 1</b>	<p><b>CHIUNQUE</b> (ANCHE con veicoli NON a MOTORE)</p> <p><b><u>cagioni per colpa</u></b></p> <p><b>Lesioni Gravi o Gravissime a terzi</b></p> <p><i>con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale</i></p>	<p><b>Lesioni Gravi:</b> Reclusione da 3 mesi a 1anno</p> <p><b>Lesioni Gravissime:</b> Reclusione da 1 a 3 anni</p> <p><b>ARRESTO E FERMO di INDIZIATO <u>NON</u> CONSENTITI</b></p>	<p>In caso di <b>LESIONI GRAVISSIME, è consentito</b></p> <p><b>ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lesioni Plurime (art.590-bis c.8)</li><li>• In caso di Fuga (art. 590-ter)</li></ul> <p>L'arresto non è consentito in caso di combinato: <b>E</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fuga (art.590-ter)</li><li>- concorso vittima (art.590-bis c.7)</li></ul> <p><b>LESIONI GRAVI:</b> non è mai consentito arresto in tutte le combinazioni possibili</p> <p><b>Il Fermo di Indiziato E' COSENTITO se: Combinato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Lesioni plurime (art.590-bis c.8)</b></li><li>- <b>Fuga (art.590-ter)</b></li></ul> <p><b>Non è consentito se vi sia anche una responsabilità della vittima: art.590-bis c.7</b></p>	<p><b>Elezione di Domicilio</b></p> <p>SE il veicolo richiede la patente:</p> <p><b>SI PROCEDE SEMPRE AL Ritiro della Patente</b> (sospensione temporanea art.223 c.2)</p> <p>Come sanzione accessoria scrivere: <i>“ritiro della patente ai fini della sospensione temporanea”</i></p>

NORMA	FATTISPECIE	SANZIONI PENALI Caso senza aggravanti né attenuanti	SANZIONI PENALI Con aggravanti e/o attenuanti Art. 590-bis c.6, 7, 8 – Art. 589-ter	ATTI DA REDIGERE
Art.590-bis Comma 2	Chiunque alla guida di un <u>veicolo a motore</u> risulti positivo:  - 186 c. 2 lett. “c”  - 187 comma 1  <i>e <u>cagioni per colpa</u></i>  Lesioni Gravi o Gravissime  <i>con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale</i>	<b>Lesioni Gravi:</b>  Reclusione da 3 a 5anni	<u>In tutte le combinazioni possibili:</u>  <b>ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA</b>	<b>Elezione di Domicilio</b>  <b>SI PROCEDE SEMPRE AL Ritiro della Patente</b> (sospensione temporanea art.223 c.2)  Come sanzione accessoria scrivere: <i>“ritiro della patente ai fini della sospensione temporanea”</i>
		<b>Lesioni Gravissime:</b>  Reclusione da 4 a 7anni		
		<u>PER ENTRAMBE LE CASISTICHE</u>  <b>ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA</b> (art.381 c.p.p.)		
<b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO solo per LESIONI GRAVISSIME</b>				

NORMA	FATTISPECIE	SANZIONI PENALI Caso senza aggravanti né attenuanti	SANZIONI PENALI Con aggravanti e/o attenuanti Art. 590-bis c.6, 7, 8 – Art. 589-ter	ATTI DA REDIGERE
<b>Art.590-bis Comma 3</b>	<p><b>Conducente di cui all'art.186-bis c. 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NCC, TAXI, servizio di linea trasporto di persone</li> <li>- trasporto di cose (conto terzi, di linea, conto terzi in servizio di piazza)</li> <li>- conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t</li> <li>- conducente di autobus</li> <li>- conducente di autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 persone</li> <li>- conducente di autoarticolati</li> <li>- conducente di autosnodati</li> </ul> <p style="text-align: center;">Risultante <b>in stato di ebbrezza seconda fascia (art.186 c.2 lett. b)</b></p> <p style="text-align: center;">Che</p> <p style="text-align: center;"><u><b>cagioni per colpa</b></u> Lesioni Gravi o Gravissime a terzi <i>con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale</i></p>	<p><b>Lesioni Gravi:</b> Reclusione da 3 a 5anni</p>	<p><u>In tutte le combinazioni possibili:</u></p> <p style="text-align: center;"><b>ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Elezione di Domicilio</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SI PROCEDE SEMPRE AL Ritiro della Patente</b> (sospensione temporanea art.223 c.2)</p> <p style="text-align: center;">Come sanzione accessoria scrivere: <i>“ritiro della patente ai fini della sospensione temporanea”</i></p>
		<p><b>Lesioni Gravissime:</b> Reclusione da 4 a 7anni</p>		
		<p style="text-align: center;"><u><b>PER ENTRAMBE LE CASISTICHE</b></u></p> <p style="text-align: center;"><b>ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO solo per LESIONI GRAVISSIME</b></p>		



NORMA	FATTISPECIE	SANZIONI PENALI Caso senza aggravanti né attenuanti	SANZIONI PENALI Con aggravanti e/o attenuanti Art. 590-bis c.6, 7, 8 – Art. 589-ter	ATTI DA REDIGERE
<b>Art.590-bis Comma 4</b>	<p><b><u>Fatta salva l'ipotesi del comma 3:</u></b> il conducente <b>di veicolo a motore</b> che</p> <p>Risultante</p> <p><b>in Stato di Ebbrezza seconda fascia</b> (art.186 c.2 lett. b)</p> <p>che</p> <p><b><u>cazioni per colpa</u></b> Lesioni Gravi o Gravissime a terzi</p> <p>con <i>violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale</i></p>	<b>Lesioni Gravi:</b> Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni	<u>In tutte le combinazioni possibili:</u>  <b>ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA</b>	<p><b>Elezione di Domicilio</b></p> <p><b>SI PROCEDE SEMPRE AL Ritiro della Patente</b> (sospensione temporanea art.223 c.2)</p> <p>Come sanzione accessoria scrivere: <i>“ritiro della patente ai fini della sospensione temporanea”</i></p>
		<b>Lesioni Gravissime:</b> Reclusione da 2 a 4 anni	<u>E' CONSENTITO il FERMO DI INDIZIATO:</u>  <b>a) SEMPRE in caso di Lesioni GRAVISSIME</b>  <b>b) Lesioni GRAVI in caso di</b>  <b>- Lesioni Plurime</b> (art.590-bis c.8) (SALVO che concorra una responsabilità anche della vittima art.590-bis c.7)	
		<u>PER ENTRAMBE LE CASISTICHE</u>  <b>ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA</b>		
<b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO solo per LESIONI GRAVISSIME</b>				

NORMA	FATTISPECIE	SANZIONI PENALI Caso senza aggravanti né attenuanti	SANZIONI PENALI Con aggravanti e/o attenuanti Art. 590-bis c.6, 7, 8 – Art. 589-ter	ATTI DA REDIGERE
<b>Art.590-bis Comma 5</b>	<p><b>Lesioni Personali Gravi o Gravissime cagionate</b> da conducente di veicolo a motore che <b>abbia violato:</b></p> <p>a) Richiamato art. 2 comma 2 C.d.S.:  - <b>su strada urbana D, E, F, F-bis:</b> a velocità pari o superiore al doppio consentito o cmq non inferiore a 70 km/h  - <b>su strada extraurbana A, B, C:</b> ad una velocità superiore di almeno 50km/h a quella consentita</p> <p>b) inosservanza semaforica (rosso) all'intersezione</p> <p>c) circolando contromano</p> <p>d) inversione di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezione, curve, dossi</p> <p>e) sorpasso di altro veicolo in corrispondenza attraversamento pedonale o di linea continua</p> <p><b>Strada Urbana D, E, F, F-bis:</b> strada di scorrimento, di quartiere, locale e itinerario ciclopedonale</p> <p><b>Strada Extraurbana A, B, C:</b> Autostrada – Strada Extraurbana Principale e Secondaria</p>	<p><b>Lesioni Gravi:</b> Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni</p>	<p><u>In tutte le combinazioni possibili:</u></p> <p><b>ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA</b></p>	<p><b>Elezione di Domicilio</b></p> <p><b>SI PROCEDE SEMPRE AL Ritiro della Patente</b> (sospensione temporanea art.223 c.2)</p> <p>Come sanzione accessoria scrivere:  <i>“ritiro della patente ai fini della sospensione temporanea”</i></p>
		<p><b>Lesioni Gravissime:</b> Reclusione da 2 a 4 anni</p>		
		<p><u>PER ENTRAMBE LE CASISTICHE</u></p> <p><b>ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA</b></p>	<p>a) <b>SEMPRE</b> in caso di <b>Lesioni GRAVISSIME</b></p> <p>b) <b>Lesioni GRAVI</b> in caso di</p>	
<p><b>FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO solo per LESIONI GRAVISSIME</b></p>	<p>- <b>Lesioni Plurime</b> (art.590-bis c.8) (SALVO che concorra una responsabilità anche della vittima art.590-bis c.7)</p>			

Cassazione civile, sez. I, 05/08/2005, n. 16515: l'art. 143 si applica anche quando il veicolo percorre una strada a senso unico di marcia in senso opposto

**ATTENUANTI E AGGRAVANTI che INCIDONO SULLE PENE**  
**art.590-bis c.p.**


NORMA	CASISTICA	PENA
<p><b>Art.590-bis comma 6</b></p>	<p><b>a) Conducente:</b>                      - non titolare di patente;                      - con patente sospesa;                      - con patente revocata;</p> <p><b>b) <u>Conducente-proprietario</u> alla guida di veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria.</b></p>	<p style="text-align: center;">PENA AUMENTATA</p>
<p><b>Art.590-bis comma 7</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CONDOTTA COLPOSA ANCHE DELLA VITTIMA</b></p>	<p style="text-align: center;">PENA DIMINUITA FINO ALLA METÀ</p>
<p><b>Art.590-bis comma 8</b></p>	<p><b>Qualora il conducente:</b>                      - Cagioni Lesioni a più persone</p>	<p style="text-align: center;">si applica la pena della violazione più grave                      aumentata fino al triplo                      (pena massima fino a 7 anni)</p>
<p><b>Art.590-ter</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>FUGA DEL CONDUCENTE IN CASO DI LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI o GRAVISSIME</b>                      (anche con veicoli NON a motore)</p>	<p style="text-align: center;">Pena AUMENTATA <b>da 1/3 a 2/3</b>                      E cmq                      NON inferiore a 3 anni</p>

**ATTENZIONE!!!!**

**Art.189 c.8 C.d.S.:** *nei confronti del conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di **lesioni personali colpose** NON SI PROCEDE ALL'ARRESTO IN FLAGRANZA.*

# PRELIEVO COATTIVO DI CAMPIONI BIOLOGICI

Art. 359-bis c.p.



**N.B. : IL RIFIUTO ALLA PROVA (Art.186/7 e 187/8 C.d.S.)  
VA CONTESTATO SEMPRE**